SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
ASL ROMA 1

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1870 **del** 26/10/2026

OGGETTO: Adesione A.Q. Consip Veicoli in noleggio (ID 2879) Lotto 1 - veicoli non allestiti sub lotto 1.9 segmento 3 veicoli trasporto di persone per il noleggio di n. 1 veicolo per le esigenze della UOC Salute Mentale 13 Asl Roma1 e contestuale proroga tecnica semestrale del contratto discendente dalla Delibera n. 86/2021 del veicolo targato GG396LG

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE - UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Centro di Costo: BD0101 L'Estensore:Dott.ssa SARA DI FELICE Il presente Atto non contiene dati sensibili

Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.

Il Responsabile del Procedimento	UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE
Dott.ssa SARA DI FELICE	Dott.ssa CRISTINA FRANCO	Ing. PAOLA BRAZZODURO
Firmatario: SARA DI FELICE Data: 21/10/2026 12:15:12 CEST	Firmatario: CRISTINA FRANCO Data: 21/10/2026 12:18:15 CEST	Firmatario: PAOLA BRAZZODURO Data: 21/10/2026 12:56:55 CEST

Il funzionario addetto al controllo di budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso comporta uno scostamento sfavorevole rispetto al budget economico assegnato come di seguito dettagliato per singolo conto:

Costo previsto	Eserciz.	CE/CP	Numero conto	Descrizione conto	Addetto al controllo	Scostamento
€1.413,47	2026	CE	504020299	Canoni di noleggio area non sanitaria logistica	Ing. Paola Brazzoduro	si
€8.253,50	2027	CE	504020299	Canoni di noleggio area non sanitaria logistica	Ing. Paola Brazzoduro	no
€7.773,84	2028	CE	504020299	Canoni di noleggio area non sanitaria logistica	Ing. Paola Brazzoduro	no
€7.773,84	2029	CE	504020299	Canoni di noleggio area non sanitaria logistica	Ing. Paola Brazzoduro	no
€7.773,84	2030	CE	504020299	Canoni di noleggio area non sanitaria logistica	Ing. Paola Brazzoduro	no
€7.773,84	2031	CE	504020299	Canoni di noleggio area non sanitaria logistica	Ing. Paola Brazzoduro	no
€2.591,28	2032	CE	504020299	Canoni di noleggio area non sanitaria logistica	Ing. Paola Brazzoduro	no

Il Funzionario addetto al controllo di budget

Ing. PAOLA BRAZZODURO

Firmatario: PAOLA BRAZZODURO
Data: 21/10/2026 12:55:54 CEST

Il Dirigente della UOC Pianificazione Strategica, Programmazione e Controllo di Gestione, con la sottoscrizione del presente atto attesta la coerenza della dichiarazione riferita alla spesa di cui al presente provvedimento del funzionario addetto al controllo del budget, rispetto alla Delibera n. 451 del 11/03/2026

Firmatario: GIORGIO BACCARI
Data: 22/10/2026 18:54:13 CEST

Parere del Direttore Amministrativo Dr. Francesco Quagliariello

Favorevole

Firmatario: FRANCESCO QUAGLIARIELLO
Data: 23/10/2026 11:07:34 CEST

(con motivazioni allegate al presente
Non favorevole

Parere del Direttore Sanitario Dr. Gennaro D'Agostino

Favorevole

Firmatario: GENNARO D'AGOSTINO
Data: 23/10/2026 12:16:44 CEST

(con motivazioni allegate al presente
Non favorevole

Il presente provvedimento si compone di n.115 pagine di cui n.107 pagine di allegati

Il Direttore Generale
Dr. Giuseppe Quintavalle

Firmatario: GIUSEPPE QUINTAVALLE
Data: 23/10/2026 17:19:14 CEST

REGIONE LAZIO

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
ASL ROMA 1

IL DIRETTORE DELLA U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

VISTO la deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 1° gennaio 2016, con la quale si è provveduto a prendere atto dell'avvenuta istituzione dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 1 a far data dal 1° gennaio 2016, come previsto dalla legge regionale n. 17 del 31dicembre 2015 e dal Decreto del Commissario ad acta n. 606 del 30 dicembre 2015;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio T00006 del 10 gennaio 2025 con il quale è stato nominato Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale Roma I, il Dott. Giuseppe Quintavalle;

nelle more della sua completa attuazione che avverrà con opportuna gradualità, l'atto di autonomia Aziendale, adottato con Deliberazione n. 377 del 04/04/2025, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale del 8.05.2025, n 296 e pubblicata sul BURL n.38 del 13/05/2025;

RICHIAMATA la Deliberazione n. 138 del 25/02/2025 avente ad oggetto "Sistema aziendale di deleghe e conseguente individuazione delle competenze nell'adozione degli atti amministrativi" con la quale, tra l'altro, sono state individuate le competenze nell'adozione degli atti amministrativi;

la Deliberazione n. 451 del 11.03.2026 di affidamento ai Centri Controllori di Spesa (CCS) della ASL Roma 1 dei budget definitivi per l'anno 2026, a seguito della Deliberazione del Direttore Generale n. 20 del 12.01.2026 e successiva n. 164 del 03.02.2026 relative al Bilancio Preventivo Economico Annuale – anno 2026;

VISTA la Deliberazione n. 1294 del 17.10.2025 di "Adozione del Documento Unico di Programmazione, comprendente il Programma triennale degli acquisti di beni e servizi (anni 2026-2028) ed il Programma triennale dei lavori (anni 2026-2028) della ASL Roma 1, ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 del D.Lgs. 36/2023", nella quale viene previsto, per l'anno in corso, l'affidamento della fornitura, in noleggio, di autovetture, mediante recepimento di gare centralizzate, al quale, per effetto della pubblicità obbligatoria sulla BDNCP (Banca Dati nazionale Contratti Pubblici), ai fini della trasparenza, ai sensi dell'art.28, comma 1 e art.37, comma 4 del Codice, effettuata attraverso la piattaforma SCP (Servizio Contratti Pubblici) del MIT, viene attribuito il CUI: S13664791004202600009;

PREMESSO che la Asl Roma 1 con Deliberazione n. 86 del 22.01.2021 ha aderito alla convenzione Consip "Veicoli a noleggio 14 – Lotto 2" ed alla convenzione Consip "Veicoli per le Forze di Sicurezza in Noleggio 2 – Lotto 4;

che con Deliberazione n. 584 del 25.03.2026 la Asl Roma 1 ha disposto la proroga fino al 30/06/2026 per Accordo Quadro "Veicoli a Noleggio 14" Lotto 2 ed il differimento contrattuale per l'accordo "Veicoli per le Forze di Sicurezza in Noleggio 2 – Lotto 4" come segue:

- Ford Transit: n. 1 scadenza 31/12/2026 e n. 4 scadenza l'1/11/2026
- Fiat Ducato Furgone 28 CHI 2.3 MJT 16V 120cv E6D-temp: scadenza il 30/04/2026;

VERIFICATO che Consip Spa ha aggiudicato una gara a procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro, suddiviso in quattro lotti avente ad oggetto la fornitura di veicoli in noleggio a lungo termine senza conducente e i servizi connessi ed opzionali per le

Pubbliche Amministrazioni e che lo stesso accordo è stato attivato in data 16.03.2026 con validità pari a 12 mesi;

VISTA la nota prot. n. 182331/2026 del 09/10/2026 (all. 1), con la quale il Direttore della UOC Logistica, Ing. P. Brazzoduro, richiede la fornitura, in noleggio, di n. 1 veicolo, occorrente alle esigenze del parco automezzi del Dipartimento di Salute Mentale;

ACCERTATO che l'AQ include il Lotto 1 relativo ai veicoli non allestiti, sub lotto 1.9 segmento 3, modello FIAT ULYSSE COMBI 2,2 Diesel 9 posti, fornitore Leasys S.p.A. che risponde alle esigenze dell'ASL Roma 1;

DATO ATTO che, come riportato nella documentazione di gara, la previsione dei tempi di consegna è pari a 240 giorni dalla data di accettazione dell'ordine e che, per tale motivo, si rende necessaria la prosecuzione del contratto in essere per il veicolo targato GG396LG, necessario per garantire la continuità delle attività assistenziali, territoriali e socio riabilitative del Dipartimento Salute Mentale, di cui alla Deliberazione n. 86 del 22.01.2021, mediante proroga tecnica, stante le preminenti e indifferibili esigenze di trasporto a carattere sanitario dei servizi utilizzatori dei mezzi, cosi come rappresentato con richiamata nota prot. n. 182331/2026;

che la proroga del contratto disposta con il presente provvedimento è in ogni caso da intendersi sottoposta a clausola risolutiva espressa in caso di avvio del servizio e che pertanto, i rapporti contrattuali attivati con il presente atto manterranno effetto solo ed esclusivamente per le iniziative non ancora definite e nei limiti delle indifferibili esigenze di approvvigionamento manifestate dalle competenti strutture dell'ASL Roma 1, in quanto la proposta relativa alla prosecuzione del rapporto contrattuale deriva esclusivamente dalla necessità di non interrompere il servizio ritenuto essenziale per l'azienda;

inoltre, che per rendere operativo l'approvvigionamento messo a disposizione dalla Consip Spa è necessario procedere mediante apposito provvedimento di adesione, allo scopo di poter effettuare ordinativi di fornitura, da emettere secondo le regole degli acquisti in rete presenti sulla suddetta piattaforma Consip;

RITENUTO per quanto sopra esposto, provvedere con il presente provvedimento a:

- recepire l'AQ Consip ID2879, per la fornitura, in noleggio per 60 mesi, di n. 1 veicolo incluso nel lotto 1 – sub lotto 1.9 segmento 3, modello FIAT ULYSSE COMBI 2,2 Diesel 9 posti, Km 100.000, canone mensile unitario € 531,00 + IVA 22%, con opzione consegna a domicilio una tantum pari ad € 200,00 + IVA 22%, per un totale complessivo pari ad € 32.060,00 al netto IVA 22%, € 39.113,20 IVA inclusa:
- prorogare il contratto per il veicolo targato GG396LG di cui alla Deliberazione n. 86 del 22.01.2021, differito al 1.11.2026 con Deliberazione n. 584 del 25.03.2026, per un importo pari ad € 3.475,68 al netto IVA 22% e di € 4.240,40 IVA inclusa, fino al 30.04.2027;

DATO ATTO che il Fornitore è tenuto a prestare, nel rispetto della normativa vigente e delle previsioni del Capitolato Tecnico (all. 2), a cui si fa riferimento, i seguenti servizi connessi:

a) consegna dei veicoli nei luoghi indicati nell'Ordinativo di Fornitura
b) coperture assicurative senza franchigia
c)manutenzione dei veicoli noleggiati (cfr. paragrafo 2.4 del Capitolato Tecnico)

d) sostituzione degli pneumatici (cfr. paragrafo 2.5 del Capitolato Tecnico)
e) riparazione di carrozzeria, revisioni e controlli dei gas di scarico (cfr. paragrafo 2.6 del Capitolato Tecnico)
f) soccorso stradale (cfr. paragrafo 2.8 del Capitolato Tecnico); nonché, comunque, le ulteriori attività di cui al paragrafo 2 del Capitolato Tecnico, e quelle necessarie per l'esatto adempimento delle prestazioni contrattuali

che, i singoli Contratti di fornitura si perfezionano il quarto giorno lavorativo successivo alla ricezione da parte del Fornitore degli Ordini di Fornitura inviati dalle medesime Amministrazioni, spirato il predetto termine, l'Ordine di Fornitura è irrevocabile per le Parti e, per l'effetto, il Fornitore è tenuto a dare esecuzione completa alla fornitura richiesta entro il termine indicato nell'Ordine di Fornitura;

RITENUTO opportuno, richiamare i contenuti dell'Accordo Quadro, stipulato con il fornitore, che si allega al presente provvedimento, per una corretta gestione del rapporto contrattuale, in particolare, art.6 bis: Modifiche dei contratti di fornitura in corso di esecuzione; art.7: Obbligazioni generali del Fornitore; art.8: Obbligazioni specifiche del Fornitore; art.12: Corrispettivi e fatturazione; art.12 bis e12 ter: Revisione Prezzi; (All. 3);

dare atto che le Amministrazioni potranno prorogare, in corso di esecuzione, il contratto di fornitura per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'art. 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto stesso;

dare atto che, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto di fornitura, le Amministrazioni possono imporre al Fornitore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso il Fornitore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto;

altresì, dare evidenza che l'operatore economico Leasys S.p.A. a tutela delle obbligazioni contrattuali derivanti dai contratti di fornitura, ha prestato le garanzie definitive in favore delle amministrazioni contraenti, consegnate a Consip che le deterrà a beneficio delle amministrazioni che aderiscono all'AQ (art.14 – Garanzie);

ATTESO che la spesa complessiva di € 39.113,20 compresa IVA al 22%, derivante dall'adozione del presente atto e relativa all'adesione all'AQ Consip, viene imputata sui conti e le annualità, secondo la ripartizione di seguito indicata:

C.E. 504020299 Canoni di noleggio area non sanitaria	**Importo I.C. (22%)**
2027 (01.05.2027) – (31.12.2027)	5.426,56 €
2028 (01.01.2028) – (31.12.2028)	7.773,84 €
2029 (01.01.2029) – (31.12.2029)	7.773,84 €
2030 (01.01.2030) – (31.12.2030)	7.773,84 €
2031 (01.01.2031) – (31.12.2031)	7.773,84 €
2032 (01.01.2032) – (30.04.2032)	2.591,28 €

che la spesa relativa alla proroga dei contratti in essere, pari ad € 4.240,41 IVA 22% inclusa, viene contabilizzata come di seguito:

CE n. 504020299 - Canoni di noleggio area non sanitaria logistica	
2/11/2026 - 31/12/2026	1.413,47 €
1/01/2027 – 30/04/2027	2.826,94 €

che, conseguentemente, l'imputazione dei costi a carico del bilancio aziendale 2026 avverrà sulla base del seguente schema:

C.E. 504020299 - Canoni di noleggio area non sanitaria logistica	
BUDGET ASSEGNATO ANNO 2026	330.000,00 €
BUDGET GIA' IMPEGNATO	342.668,82 €
IMPORTO IMPEGNATO CON IL PRESENTE ATTO	1.413,47 €
SCOSTAMENTO NEGATIVO	-14.082,29 €

che lo scostamento in negativo è dovuto alla circostanza che "nel corso del 2026 si è registrato un incremento di 21 unità nel parco automezzi a noleggio rispetto all'anno precedente (+21 veicoli rispetto al 2025). Tale variazione è la diretta conseguenza della strategia di dismissione delle vetture di proprietà e del contestuale potenziamento della flotta aziendale", come rappresentato dal Direttore della UOC Logistica;

che il CCS afferma che al momento non è possibile rilevare risparmi a copertura, stante la contabilizzazione di contratti avviati, la cui spesa per l'anno in corso non può allo stato attuale essere ridotta;

che il CCS monitorerà nel corso del 2026 i consumi sul CE in questione e verificherà eventuali azioni di spostamento budget da porre in essere, anche da altri CE assegnati, al fine di rientrare dallo scostamento sul conto di che trattasi;

VISTO lo schema di atto di sottomissione allegato al presente atto (All. 4);

PRESO ATTO dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, ai sensi del quale le stazioni appaltanti, nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante contratto, nominano un Responsabile Unico di Progetto per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice;

ATTESO per quanto sopra, di confermare l'ing. Paola Brazzoduro, Direttore della UOC Logistica e del Dipartimento Tecnico Patrimoniale, quale Responsabile Unico di Progetto, in possesso dei requisiti di professionalità e competenza richiesti dalla normativa vigente, già individuata con il provvedimento di Adozione della programmazione triennale;

che, per il presente affidamento verrà acquisito sulla piattaforma digitale di approvvigionamento il CIG derivato, contestualmente all'effettuazione dell'OdF, specificando che il CIG primario è B8537CEB39;

RITENUTO di dover garantire la trasparenza e la pubblicità legale dei dati relativi ai contratti pubblici, individuati nell'art.10 della delibera ANAC n. 261/2023, comunicandoli tempestivamente alla BDNCP (Banca dati nazionale dei contratti pubblici) mediante le piattaforme digitali certificate e di adempiere agli obblighi di pubblicazione, nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito aziendale, dei dati non comunicati alla BDNCP, indicati nell'all.1 della delibera ANAC n.264/2023, come modificata e integrata con delibera n. 601/2023;

ATTESTATO che il presente provvedimento a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, comma 1, della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE

Per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:

di disporre l'adesione Accordo Quadro Consip (2879) per la fornitura, in noleggio per 60 mesi, di n. 1 veicolo inclusi nel lotto 1 – sub lotto 1.9 segmento 3, modello FIAT ULYSSE COMBI 2,2 Diesel 9 posti, Km 100.000, per un totale pari ad € 32.060,00 Iva 22% esclusa;

di far gravare la spesa derivante dall'adozione del presente atto pari ad € 39.113,20 compresa IVA al 22%, da imputare sul conto economico 504020299 – Canoni di noleggio area non sanitaria, secondo la ripartizione di seguito indicata:

C.E. 504020299 Canoni di noleggio area non sanitaria	**Importo I.C. (22%)**
2027 (01.05.2027) – (31.12.2027)	5.426,56 €
2028 (01.01.2028) – (31.12.2028)	7.773,84 €
2029 (01.01.2029) – (31.12.2029)	7.773,84 €
2030 (01.01.2030) – (31.12.2030)	7.773,84 €
2031 (01.01.2031) – (31.12.2031)	7.773,84 €
2032 (01.01.2032) – (30.04.2032)	2.591,28 €

di prorogare, nelle more dell'espletamento dell'adesione all'iniziativa attiva su Consip e che vengano espletati i connessi e consequenziali adempimenti amministrativi, la prosecuzione del rapporto contrattuale per ulteriori 6 mesi del veicolo targato GG396LG, per le necessità della UOC Salute Mentale 13 di cui alla Deliberazione ASL Roma 1 n. 86/2021, per il periodo dal 2/11/2026 al 30/04/2027 in favore dell'operatore economico Leasys S.p.A., per un importo pari ad € 3.475,74 iva esclusa;

di contabilizzare la spesa relativa alla proroga sul conto economico n 504020299 - Canoni di noleggio area non sanitaria logistica – pari ad € 4.240,41 iva inclusa come di seguito riportato:

CE n. 504020299 - Canoni di noleggio area non sanitaria logistica	
2/11/2026 - 31/12/2026	1.413,47 €
1/01/2027 – 30/04/2027	2.826,94 €

di approvare lo schema di Atto di sottomissione;

di confermare l'ing. Paola Brazzoduro, Direttore della UOC Logistica e del Dipartimento Tecnico Patrimoniale, quale Responsabile Unico di Progetto;

di nominare ai sensi e per gli effetti dell'art. 114 del d.lgs. 36/2023, quale DEC per la procedura in oggetto la Dr.ssa Maria Chiara Gagliano, in servizio presso la UOC Logistica, con compiti di verifica della corretta esecuzione delle prestazioni da parte dell'aggiudicatario;

di disporre la pubblicazione del presente atto sul "profilo di committente" della ASL Roma 1, sezione "Amministrazione trasparente";

di disporre che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'art. 32 comma 1 della Legge 18/06/2009 n. 69, nel rispetto comunque della normativa sulla protezione dei dati personali;

Il Responsabile del Procedimento	Il Direttore della U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi	Il Direttore del Dipartimento Tecnico Patrimoniale
Dott.ssa Sara Di Felice	Dott.ssa Cristina Franco	Ing. Paola Brazzoduro
Firmato digitalmente	*Firmato digitalmente*	*Firmato digitalmente*

IL DIRETTORE GENERALE

In virtù dei poteri previsti:
dall'art. 3 del D.Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii.;
dall'art. 8 della L.R. 18/1994 e ss.mm.ii.;
nonché delle funzioni e dei poteri conferitigli dal Decreto del presidente della Regione Lazio T00006 del 10/01/2025;

Letta la proposta di delibera sopra riportata presentata dal Dirigente Responsabile dell'Unità nel frontespizio indicata;

preso atto che il Direttore della Struttura proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, comma 1, della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario riportati nel frontespizio

DELIBERA

di adottare la proposta di deliberazione avente ad oggetto "*Adesione A.Q. Consip Veicoli in noleggio (ID 2879) Lotto 1 - veicoli non allestiti sub lotto 1.9 segmento 3 veicoli trasporto di persone per il noleggio di n. 1 veicolo per le esigenze della UOC Salute Mentale 13 Asl Roma1 e contestuale proroga tecnica semestrale del contratto discendente dalla Delibera n. 86/2021 del veicolo targato GG396LG*" e conseguentemente, per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:

di disporre l'adesione Accordo Quadro Consip (2879) per la fornitura, in noleggio per 60 mesi, di n. 1 veicolo inclusi nel lotto 1 – sub lotto 1.9 segmento 3, modello FIAT ULYSSE COMBI 2,2 Diesel 9 posti, Km 100.000, per un totale pari ad € 32.060,00 Iva 22% esclusa;

di far gravare la spesa derivante dall'adozione del presente atto pari ad € 39.113,20 compresa IVA al 22%, da imputare sul conto economico 504020299 – Canoni di noleggio area non sanitaria, secondo la ripartizione di seguito indicata:

C.E. 504020299 Canoni di noleggio area non sanitaria	**Importo I.C. (22%)**
2027 (01.05.2027) – (31.12.2027)	5.426,56 €
2028 (01.01.2028) – (31.12.2028)	7.773,84 €
2029 (01.01.2029) – (31.12.2029)	7.773,84 €
2030 (01.01.2030) – (31.12.2030)	7.773,84 €

2031 (01.01.2031) – (31.12.2031)	7.773,84 €
2032 (01.01.2032) – (30.04.2032)	2.591,28 €

di prorogare, nelle more dell'espletamento dell'adesione all'iniziativa attiva su Consip e che vengano espletati i connessi e consequenziali adempimenti amministrativi, la prosecuzione del rapporto contrattuale per ulteriori 6 mesi del veicolo targato GG396LG, per le necessità della UOC Salute Mentale 13 di cui alla Deliberazione ASL Roma 1 n. 86/2021, per il periodo dal 2/11/2026 al 30/04/2027 in favore dell'operatore economico Leasys S.p.A., per un importo pari ad € 3.475,74 iva esclusa;

di contabilizzare la spesa relativa alla proroga sul conto economico n 504020299 - Canoni di noleggio area non sanitaria logistica – pari ad € 4.240,41 iva inclusa come di seguito riportato:

CE n. 504020299 - Canoni di noleggio area non sanitaria logistica	
2/11/2026 - 31/12/2026	1.413,47 €
1/01/2027 – 30/04/2027	2.826,94 €

di approvare lo schema di Atto di sottomissione;

di confermare l'ing. Paola Brazzoduro, Direttore della UOC Logistica e del Dipartimento Tecnico Patrimoniale, quale Responsabile Unico di Progetto;

di nominare ai sensi e per gli effetti dell'art. 114 del d.lgs. 36/2023, quale DEC per la procedura in oggetto la Dr.ssa Maria Chiara Gagliano, in servizio presso la UOC Logistica, con compiti di verifica della corretta esecuzione delle prestazioni da parte dell'aggiudicatario;

di disporre la pubblicazione del presente atto sul "profilo di committente" della ASL Roma 1, sezione "Amministrazione trasparente";

di disporre che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'art. 32 comma 1 della Legge 18/06/2009 n. 69, nel rispetto comunque della normativa sulla protezione dei dati personali;

La struttura proponente provvederà all'attuazione della presente deliberazione curandone altresì la relativa trasmissione agli uffici/organi rispettivamente interessati.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giuseppe Quintavalle
Firmata digitalmente

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
ASL ROMA 1

DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE

UOC LOGISTICA

Alla c.a. **UOC Acquisi Beni e Servizi**

Direttore Dott.ssa Cristina Franco

OGGETTO: *Richiesta di adesione A.Q. Consip Veicoli in noleggio (ID 2879) Lotto 1, veicoli non allestiti sub lotto 1.9 segmento 3, per il noleggio di n. 1 veicolo per le esigenze del DSM dell'ASL Roma 1- Richiesta di proroga tecnica semestrale per n. 1 Ford Transit targato GG396 LG.*

Si richiama la nota prot. n. 106487 del 10.06.2026 (**All.1**) con la quale il Dipartimento di Salute Mentale, al fine di perseguire gli obiettivi di efficientamento e contenenimento della spesa aziendale indicati dalla scrivente UOC Logistica, ha manifestato le modalità di razionalizzazione del parco automezzi del Dipartimento di Salute Mentale, sottolineando l'utilità di mantenere attivo esclusivamente il contratto di noleggio riferito al veicolo targato GG396LG e si espone quanto segue.

Con nota prot. n.150331 del 18.08.2026, è stata comunicata alla Società Leasys S.p.A, la volontà aziendale di prorogare il contratto di noleggio di n. 1 veicolo Ford Transit targato GG396LG, in dotazione alla UOC Salute Mentale 13, con scadenza fissata al 31.10.2026 per ulteriori sei mesi, in forza delle sopra rappresentate esigenze aziendali (**All.2**).

Pertanto, nel dare seguito a quanto sopra, con la presente, si chiede cortesemente di formalizzare l'adesione all'Accordo Quadro Consip Veicoli in noleggio (ID 2879) Lotto 1 – veicoli non allestiti sub lotto 1.9 segmento 3 veicoli trasporto di persone per il noleggio di n. 1 veicolo, 100.000 Km, per 60 mesi, come da prospetto riportato:

Modello Vettura	Quantità vettura	Costo mensile/vettura (iva esclusa)	Durata contratto mesi	Totale complessivo (Iva esclusa)
FIAT ULYSSE COMBI 2,2 Diesel 9Posti	1	€ 531,00	60 mesi	€ 31.860 i.e

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
ASL ROMA 1

Consegna a domicilio/vettura	1	€ 200,00	una tantum	€ 200
				€ 32.060

La spesa andrà imputata sul conto economico 504020299 "canoni di noleggio-area non sanitaria".

Nelle more che vengano espletati i connessi adempimenti amministrativi, si chiede cortesemente di volere concedere una proroga semestrale del contratto in essere in forza della Deliberazione n. 86 del 22.01.2021 in ragione delle indispensabili e non differibili esigenze a carattere sanitario del DSM, utilizzatore del mezzo in argomento.

Si specifica che il canone mensile è pari ad **€ 579,28 iva esclusa** e la spesa per la proroga tecnica verrà imputata sul conto economico 504020299 come di seguito:

Modello vettura	Proroga
n.1 Ford Transit	dal 01.11.2026 al 30.04.2027

Alla luce di quanto rassegnato, si precisa l'opportunità di far decorre la nuova Adesione in oggetto individuata a far data dal 01.05.2027.

Cordiali Saluti

F.O. Supporto Mobilità
Patrizia Anello

Il Direttore UOC Logistica
Ing. Paola Brazzoduro

Firmato digitalmente da: PAOLA BRAZZODURO
Organizzazione: ASL ROMA 1/13664791004
Data: 09/10/2026 12:21:23

Estensore
Dott.ssa Maria Chiara Gagliano

ASL Roma 1
Prot. n. 182331/2026 del 09/10/2026
ASL Roma 1
Prot. n. 106487/2026 del 10/06/2026

22/01

DELIBERA 86 del 2021

5 Transit 9 Posti.

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
ASL ROMA 1

Dipartimento Salute Mentale
Direzione

Prot. n. 0106487
del 10.6.2026

Alla U.O.C. Logistica
e p.c. all'Ing. Paola Brazzoduro
sig.ra Patrizia Anello

Oggetto: Razionalizzazione del parco automezzi del Dipartimento di Salute Mentale e sostituzione mezzi in noleggio

Facendo seguito alla richiesta della U.O.C. Logistica finalizzata alla razionalizzazione delle risorse aziendali e al contenimento dei costi correlati ai contratti di noleggio degli automezzi attualmente in dotazione ai servizi del Dipartimento di Salute Mentale, si comunica la disponibilità del Dipartimento ad aderire a tale percorso di ottimizzazione gestionale.
Considerato che sono in fase di assegnazione n. 3 nuovi pulmini destinati ai servizi territoriali e che un ulteriore automezzo aziendale è stato recentemente ristrutturato e rimesso in servizio, si ritiene possibile procedere alla restituzione di n. 4 automezzi Ford Transit attualmente oggetto di contratto di noleggio, garantendo contestualmente la continuità delle attività assistenziali, territoriali e socio-riabilitative svolte dal Dipartimento.
Nello specifico, i nuovi mezzi e il pulmino aziendale ripristinato andranno in sostituzione dei seguenti veicoli:

- Ford Transit targato GG397LG, in dotazione alla U.O.C. Salute Mentale 1 (sostituito dal pulmino aziendale recentemente ristrutturato e rimesso in servizio targato FH518MR);
- Ford Transit targato GG398LG, in dotazione alla U.O.C. Salute Mentale 14;
- Ford Transit targato GG333NK, in dotazione alla U.O.C. PIPSM;
- Ford Transit targato GG428LG, in dotazione alla U.O.C. PIPSM;

Si richiede invece il mantenimento del contratto di noleggio relativo al seguente automezzo:

Leasys

- Ford Transit targato GG396LG, in dotazione alla U.O.C. Salute Mentale 13.

Si chiede pertanto di voler procedere con gli adempimenti amministrativi necessari alla chiusura dei contratti di noleggio relativi ai quattro automezzi sopra indicati, mantenendo attivo esclusivamente il contratto riferito al veicolo targato GG396LG. 47.675 KM (Consegna 20/10/21)
Tale riorganizzazione consentirà di perseguire gli obiettivi di efficientamento e contenimento della spesa aziendale indicati dalla U.O.C. Logistica, assicurando al contempo il mantenimento degli standard operativi e assistenziali del Dipartimento di Salute Mentale.

Il Direttore del Dipartimento di Salute Mentale
Dott. Giuseppe Ducci

ASL Roma 1
Borgo S. Spirito, 3
00193 Roma

t. +39.06.6010.1
www.aslroma1.it
p. iva 13664791004

DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE - DIREZIONE
t. +39.06. 6010.6872
email dsm@aslroma1.it

REGIONE LAZIO

CAPITOLATO TECNICO

ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI VEICOLI IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 59, COMMA 3 DEL D.LGS. 36/2023

INDICE

Definizioni 5

1 OGGETTO DELL'APPALTO 7

1.1 Caratteristiche principali della fornitura 7

1.2 Caratteristiche tecniche dei veicoli 9

1.3 Veicoli oggetto dell'Accordo Quadro 10

1.4 Il responsabile del servizio 11

1.5 Indicazioni relative all'uso dei veicoli 12

1.6 Gestione delle sanzioni amministrative 14

2 EROGAZIONE DELLA FORNITUTA 15

2.1 Consegna dei veicoli e decorrenza del noleggio per i veicoli dei lotti 1 2 e 4 .. 15

2.2 Consegna dei veicoli e decorrenza del noleggio per i veicoli del lotto 3 16

2.3 Ritardo di consegna e preassegnazione obbligatoria 19

2.4 Manutenzione 20

2.5 Pneumatici 24

2.6 Riparazioni di carrozzeria, revisioni e controlli dei gas di scarico 26

2.7 Autoveicolo sostitutivo 27

2.8 Soccorso stradale 29

2.9 Coperture assicurative e gestione sinistri 30

2.10 Sostituzione dei veicoli 34

2.11 Servizio di ricezione chiamate 35

2.12 Centri di servizio 36

2.13 Revisione prezzi 38

2.14 Restituzione del veicolo 38

2.15 Percorrenze chilometriche 40

2.16 Facoltà di estensione temporale 41
3 SERVIZI A PAGAMENTO 42
3.1 Autoveicolo sostitutivo di Livello superiore 42
3.2 Preassegnazione facoltativa 43
3.3 Consegna e restituzione a domicilio 44
3.4 Inserimento apparecchiature e allestimenti speciali 44
3.5 Optional 46
3.6 Dispositivi per la gestione della flotta 47
4 verifica dei prodotti 48
4.1 Collaudo di produzione (controllo delle lavorazioni) 48
4.2 Collaudo del prototipo 48
4.3 Collaudo in fase di consegna 49
5 Reportistica 51
6 Verifiche Ispettive 51
7 Allegati al Capitolato Tecnico 52

Definizioni

Nell'ambito del presente Capitolato Tecnico si intende per:

- *Accordo Quadro*: il Contratto stipulato dalla Consip S.p.A. con il Fornitore del servizio di noleggio di veicoli senza conducente.
- *Amministrazione Contraente*: le Amministrazioni Pubbliche che utilizzano l'Accordo Quadro nel periodo della sua validità ed efficacia, attraverso l'emissione di Ordinativi di Fornitura.
- *Amministrazione Assegnataria*: l'articolazione dell'Amministrazione Contraente cui viene assegnato in utilizzo l'autoveicolo.
- *Amministrazione*: le Amministrazioni Pubbliche, Contraenti o Assegnatarie.
- *Veicolo* (anche "autoveicolo", "autovettura" o "vettura" o "motoveicolo"): il bene oggetto del servizio di noleggio, utilizzato dall'Amministrazione per l'espletamento delle funzioni e dei servizi di sua competenza, avente le caratteristiche tecniche descritte nell'Appendice A al presente Capitolato Tecnico.
- *Centro dedicato*: il luogo indicato dal Fornitore per l'erogazione di uno dei servizi espletati dal medesimo.
- *Centro di servizio*: il luogo presso il quale il Fornitore garantisce l'esecuzione dei servizi di manutenzione e assistenza.
- *Conducente*: la persona fisica che utilizza il veicolo.
- *Contratto di noleggio*: il contratto con il quale il Fornitore, dietro corrispettivo (canone di noleggio), si obbliga a mettere a disposizione dell'Amministrazione Contraente il veicolo oggetto di locazione.
- *Fornitore*: l'impresa, il raggruppamento temporaneo di imprese o Consorzio che risulterà aggiudicatario di uno o più sub-lotti/lotti e che, conseguentemente, sottoscriverà il relativo Accordo Quadro, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire i Contratti di noleggio.
- *Giorni lavorativi*: i giorni dal lunedì al venerdì, con esclusione del sabato, della domenica, delle festività nazionali e delle festività patronali (relative al territorio ove sono ubicate le Amministrazioni Assegnatarie).
- *Manuale Operativo*: l'insieme delle procedure, regolamenti e comportamenti che il Conducente e l'Amministrazione Assegnataria devono seguire per fruire dei servizi di cui al presente Capitolato tecnico, che dovrà essere contenuto all'interno del veicolo unitamente alla

documentazione di bordo.

- *Manutenzione ordinaria*: il complesso delle operazioni necessarie alla effettuazione di registrazioni e controlli periodici secondo quanto indicato dalle singole case costruttrici dei veicoli, dal Fornitore o, comunque, con frequenze tali da garantire l'efficienza del veicolo in ogni momento. Vengono ricondotte alla manutenzione ordinaria la sostituzione di quelle parti o componenti del veicolo che sono soggette a normale usura o necessitano di sostituzioni a seguito della percorrenza (es.: candele, pasticche freni, filtri, olio e liquidi, etc.).
- *Manutenzione straordinaria*: ogni intervento meccanico atto a sostituire parti o componenti usurati, difettosi, guasti o comunque non funzionanti e non riconducibili ad operazioni di manutenzione ordinaria e comunque necessario per ripristinare la funzionalità del veicolo e renderlo atto all'uso (es.: rifacimento della frizione, valvole, marmitta, pompa acqua, pompa olio, batteria, etc.).
- *Sub-lotto:* l'insieme dei veicoli appartenenti al medesimo segmento (es. segmento B berlina, segmento B SUV) che si differenziano per le tipologie di alimentazione o per le caratteristiche dimensionali secondo quanto previsto all'Appendice A al Capitolato Tecnico.
- *Ordinativo di Fornitura (anche Ordine di Acquisto)*: il documento con il quale l'Amministrazione Contraente manifesta la volontà di utilizzare l'Accordo Quadro usufruendo dei servizi indicati nel presente Capitolato e impegnando il Fornitore alla prestazione degli stessi.

1 OGGETTO DELL'APPALTO

1.1 Caratteristiche principali della fornitura

Il presente Capitolato tecnico disciplina gli aspetti tecnici della prestazione del servizio di noleggio a lungo termine di veicoli senza conducente, dei servizi connessi e di quelli a pagamento specificati nel presente documento e nei suoi allegati.
La prestazione oggetto del presente appalto è conforme al D.M. del 17 giugno 2021 del Ministero della transizione ecologica, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 2 luglio 2021.
Il Fornitore si obbliga ad erogare il servizio ad ogni Amministrazione Contraente che ne faccia richiesta, nei limiti dei quantitativi massimi e secondo le modalità indicati nel presente Capitolato Tecnico e nell'Accordo Quadro.
Il Fornitore garantisce la completezza e l'omogeneità del servizio.
Le Amministrazioni Contraenti potranno scegliere fra le seguenti tipologie contrattuali di noleggio, che si differenziano per una diversa durata e differenti percorrenze massime, tra quelle previste per ogni lotto nell'Allegato 3 Basi d'Asta e quantità stimate.

Lotti 1 e 2 veicoli ad alimentazione ibrida ed endotermica:

Durata massima	Percorrenza massima
36 mesi	60.000 km
	90.000 km
	120.000 km
48 mesi	40.000 km
	60.000 km
	80.000 km
	100.000 km
	120.000 km
60 mesi	50.000 km
	75.000 km
	100.000 km
	125.000 km

Lotti 1 e 2 - veicoli ad alimentazione elettrica alimentazione elettrica:

Durata massima	Percorrenza massima
36 mesi	30.000 km
	45.000 km
	60.000 km

48 mesi	40.000 km
	60.000 km
	80.000 km
60 mesi	50.000 km
	75.000 km
	100.000 km

Lotto 3:

Durata massima	Percorrenza massima
60 mesi (per alimentazione elettrica)	50.000 km
60 mesi	150.000 km
72 mesi	120.000 km
72 mesi	180.000 km

Lotto 4:

Durata massima	Percorrenza massima
36 mesi	21.000 km
48 mesi	28.000 km
60 mesi	35.000 km

Ogni contratto di noleggio prevede l'erogazione di un servizio base, che assicura:

- consegna dei veicoli, con eventuale preassegnazione obbligatoria di un veicolo temporaneo (non applicabile ai veicoli dei lotti 3 e 4);
- manutenzione, ordinaria e straordinaria;
- autoveicolo sostitutivo (non applicabile ai veicoli dei lotti 3 e 4 e ai veicoli con allestimento polizia locale del lotto 2);
- sostituzione degli pneumatici;
- riparazioni di carrozzeria, revisioni e controllo dei gas di scarico;
- soccorso stradale;
- copertura assicurativa senza franchigia per i veicoli dei lotti 1 2 e 3 e assicurazione con franchigia per i veicoli del lotto 4.

Il canone mensile di noleggio sarà comprensivo di tutti i servizi sopra indicati.

La tassa automobilistica del veicolo non è compresa nel canone ai sensi della Legge n. 157/2019 e s.m.i..

Le Amministrazioni potranno usufruire, inoltre, di uno o più servizi a pagamento, più avanti indicati.

Qualora, in base alle rilevazioni periodiche del chilometraggio effettuato o in base a stime sui chilometri da percorrere fino al termine del contratto, l'Amministrazione ritenesse di avere necessità di variare la percorrenza contrattuale, potrà richiedere tale modifica al Fornitore, previo conguaglio tra il canone del contratto con la percorrenza originaria e la nuova percorrenza.
Qualora l'Amministrazione abbia necessità di variare la tipologia contrattuale anche per quanto riguarda la durata, si accorderà col Fornitore per le modalità di conguaglio.

1.2 Caratteristiche tecniche dei veicoli

Le caratteristiche costruttive e funzionali ed i dispositivi di equipaggiamento dei veicoli dovranno essere conformi alle norme vigenti.
L'Amministrazione Contraente sarà sollevata da qualsiasi responsabilità derivante da difetti di produzione, guasti a questi riconducibili, malfunzionamenti ed altri vizi occulti o palesi.
Il Fornitore avrà comunque l'obbligo di garantire che il veicolo sia efficiente ed idoneo all'uso cui è destinato per l'Amministrazione Contraente o Assegnataria, fornendo tutti i servizi previsti nel presente Capitolato.
Tutti i materiali utilizzati sui veicoli devono essere privi, in ogni loro sottoinsieme, di componenti tossiche nel rispetto della normativa vigente.
Gli apparati elettrici ed elettronici non dovranno provocare né subire disturbi di natura elettromagnetica sia a bordo che a terra, così come prescritto dalla normativa vigente; pertanto, il livello massimo dei disturbi generati deve essere tale da non alterare l'utilizzazione regolare di tutti i componenti previsti nell'impianto elettrico ed in particolar modo non interferire con i dispositivi di controllo, di sicurezza, di trasmissione fonica e/o dati in genere.

I veicoli dovranno essere di prima immatricolazione e di chilometraggio non superiore a 50 km, fatta salva la percorrenza eventualmente necessaria per la consegna.
I veicoli potranno essere dotati alternativamente della ruota di scorta di dimensioni normali, del ruotino di scorta o del kit di riparazione e gonfiamento degli pneumatici. I veicoli del Lotto 4 dovranno essere dotati di kit di gonfiamento degli pneumatici.

Le vetture dovranno essere dotate, quando previsto, degli allestimenti descritti nell'Appendice A al presente capitolato; l'istallazione degli allestimenti dovrà comunque essere preventivamente concordata con le Amministrazioni interessate.
Le parti/componenti degli allestimenti dovranno essere coperte da tutte le disposizioni del presente Capitolato.

Qualora l'Amministrazione Assegnataria non voglia approvvigionarsene a proprie spese, potrà richiedere al Fornitore di dotare il veicolo di estintore, conforme alla vigente normativa europea e nazionale. Questi sarà tenuto a fornirlo, previo accordo con la medesima Amministrazione, a costi e con modalità in linea con le migliori condizioni di mercato; tali costi potranno essere inclusi nel canone di

noleggio o essere corrisposti dall'Amministrazione separatamente.

Il Fornitore dovrà dotare ogni veicolo noleggiato di un Manuale Operativo.
Il Manuale dovrà contenere:

1. le regole da seguire per il ritiro del veicolo, la manutenzione ordinaria e straordinaria, le modalità di richiesta dell'eventuale veicolo sostitutivo, la richiesta di intervento su strada, rabbocchi, riparazioni di emergenza, sinistri, furti, multe;
2. il manuale d'uso e manutenzione del veicolo rilasciato dalla casa costruttrice del veicolo;
3. un numero verde di assistenza al Conducente in grado di fornire tutte le informazioni inerenti i Centri di servizio del Fornitore;
4. le istruzioni relative alla restituzione dei veicoli al termine del contratto, con indicazioni su quello che è stato fornito col veicolo e che deve essere riconsegnato (chiavi, documenti, codici, etc.) e con la descrizione delle modalità di valutazione dello stato del veicolo a fine contratto, corredate di galleria fotografica esemplificativa che permetta di distinguere tra lo stato di usura e danno (calibro usato).

Il manuale potrà essere fornito anche su supporto informatico e sarà comunque disponibile nella sezione dedicata all'Accordo Quadro del sito web www.acquistinretepa.it.
Il Fornitore, al momento della messa a disposizione del veicolo dovrà inoltre consegnare all'Amministrazione il Modulo per la predisposizione del verbale di riconsegna, due copie di modello CAI (Constatazione Amichevole di Incidente) e il numero di telefono di emergenza del Fornitore e dell'organizzazione di assistenza su strada.

1.3 Veicoli oggetto dell'Accordo Quadro

I veicoli oggetto di ciascun lotto dell'Accordo Quadro sono i seguenti:

N. Lotto	N. sub-lotto	Descrizione
Lotto 1 Veicoli non allestiti	1.1	Segmento A
	1.2	Segmento B Berlina
	1.3	Segmento B SUV
	1.4	Segmento C e Segmento D
	1.5	Veicoli Plug-in Hybrid
	1.6	Veicoli Elettrici
	1.7	Furgoni Piccoli
	1.8	Furgoni Medi
	1.9	Veicoli Trasporto persone

N. Lotto	Segmento	Descrizione
Lotto 2 Veicoli per la polizia locale	1	Segmento A
	2	Segmento B Berlina
	3	Segmento B SUV
	4	Segmento B SUV 4x4
	5	Segmento C
	6	Segmento C SUV 4X4
	7	Segmento B SUV Elettrico
	8	Segmento C Berlina Elettrico

N. Lotto	Segmento	Descrizione
Lotto 3 Veicoli per le Forze di Sicurezza	1	Segmento A
	2	Segmento B Berlina
	3	Segmento B SUV Elettrico
	4	Segmento B SUV 4x4
	5	Segmento C - Berlina
	6	Segmento C SUV
	7	Segmento C SUV 4X4
	8	Segmento D SUV
	9	Veicolo trasporto persone 9 posti
	10	Veicolo Multifunzione trasporto merci

N. Lotto	Segmento	Descrizione
Lotto 4 Motoveicoli	1	Motocicli medi
	2	Motocicli grandi

Nell'Appendice A - "Schede Tecniche dei veicoli e degli allestimenti", è riportato l'elenco delle **caratteristiche tecniche e degli allestimenti** riferibili ad ogni veicolo.

1.4 Il responsabile del servizio

Il Responsabile del Servizio, come definito nell'Accordo Quadro, sarà responsabile della gestione dei

rapporti contrattuali con le Amministrazioni Contraenti, nonché delle seguenti attività:

- supervisione e coordinamento del servizio;
- pianificazione delle consegne alle varie Amministrazioni contraenti;
- monitoraggio delle consegne e controllo del rispetto dei tempi concordati;
- monitoraggio dei livelli di servizio di assistenza e manutenzione per tutto il periodo di efficacia dei singoli contratti attuativi dell'Accordo Quadro;
- implementazione di tutte le azioni necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni richieste;
- risoluzione dei disservizi e gestione dei reclami da parte delle Amministrazioni contraenti o Assegnatarie o della Consip S.p.A.;
- monitoraggio di tutti i servizi facenti parte del contratto di noleggio a lungo termine.

Gli eventuali disservizi e inadempienze contestate dalle Amministrazioni Contraenti o Assegnatarie al Responsabile del Servizio del Fornitore si intendono come presentate direttamente al Fornitore.

1.5 Indicazioni relative all'uso dei veicoli

Ai fini di un corretto utilizzo dei veicoli, le Amministrazioni Contraenti o Assegnatarie si atterranno alle indicazioni di seguito elencate.

I veicoli saranno condotti seguendo scrupolosamente le norme del Codice della strada. L'Amministrazione si assumerà qualsiasi onere conseguente ad eventuali infrazioni.
I veicoli saranno sempre condotti con la diligenza e la cura del buon padre di famiglia. Gli interventi di manutenzione resisi necessari in seguito ad evidente dolo, incuria o negligenza, colpa grave da parte del conducente del veicolo verranno addebitati all'Amministrazione medesima.
L'Amministrazione Contraente o Assegnataria si impegna affinché il conducente del veicolo in noleggio sia persona munita di patente di guida, per categoria che comprenda il veicolo oggetto di fornitura, in corso di validità ai sensi del Codice della strada e rilasciata da almeno un anno. Il conducente dovrà essere dipendente dell'Amministrazione o, se terzo, previamente autorizzato dalla stessa per iscritto.
L'Amministrazione Contraente o Assegnataria si obbligherà ad osservare tutte le istruzioni del Manuale Operativo, in dotazione a ciascun veicolo in noleggio.

L'Amministrazione sarà custode del veicolo e si assumerà l'obbligo di conservare diligentemente lo stesso e di consentire l'effettuazione dei controlli manutentivi che il Fornitore è obbligato ad eseguire a norma del presente Capitolato. Non potrà concedere il veicolo in pegno o garanzia, né permetterà che sia sottoposto a pignoramento.
I veicoli non saranno adibiti a trasporto di persone o merci in contrasto con quanto previsto dal libretto di circolazione e da quello di "Uso e Manutenzione".
L'Amministrazione sarà altresì responsabile della custodia dei documenti di circolazione e delle targhe. In caso di smarrimento degli stessi saranno addebitati all'Amministrazione i costi di duplicazione, per un importo pari ad € 50,00. L'Amministrazione sarà inoltre responsabile della custodia delle chiavi e/o

dei duplicati. In caso di smarrimento delle stesse, dovrà corrispondere l'importo per il ripristino fino ad un massimo di € 200,00.

I veicoli non saranno utilizzati per trasporto persone dietro compenso, per competizioni di qualsiasi natura, per trainare o spingere altro veicolo. I veicoli non saranno, inoltre, utilizzati in percorsi fuori strada, ad eccezione dei veicoli 4x4 o veicoli in uso a Forze di Polizia che potranno essere utilizzati su strade sterrate o mulattiere.
I veicoli in noleggio non potranno essere utilizzati in modo da rendere invalide, inefficaci o non applicabili le condizioni di polizza assicurativa.

Lo strumento contachilometri non sarà manomesso o danneggiato e sarà cura dell'Amministrazione Assegnataria avvisare tempestivamente il Fornitore in caso di guasto o malfunzionamento.
L'Amministrazione non apporterà modifiche ai veicoli senza espressa autorizzazione del Fornitore.
L'Amministrazione Assegnataria si impegna a rispettare e a far rispettare il programma di manutenzione preventiva indicato nel Manuale Operativo. Gli interventi di manutenzione resisi necessari in seguito al mancato rispetto del suddetto programma verranno addebitati all'Amministrazione medesima.
L'Amministrazione Assegnataria si impegna ad effettuare il controllo del livello dei liquidi secondo quanto previsto nel Manuale Operativo e a provvedere ad eventuali rabbocchi usufruendo dei centri di servizio indicati dal Fornitore. Gli interventi di manutenzione resisi necessari in seguito al mancato rispetto di quanto sopra indicato verranno addebitati all'Amministrazione medesima.
L'Amministrazione dovrà controllare costantemente la pressione degli pneumatici e lo spessore del battistrada che non dovrà mai essere inferiore al minimo previsto dalla legge.

In caso di furto, l'Amministrazione provvederà a sporgere immediata denuncia alla Autorità Giudiziaria e a farsi rilasciare copia di resa denuncia. Tale denuncia sarà inviata entro 48 ore al Fornitore unitamente alle chiavi in dotazione (comprese, se consegnate, la chiave master per le duplicazioni e la documentazione contenente eventuali codici per avviamenti manuali in emergenza) e al telecomando antifurto (se previsto) del veicolo. La mancata consegna di questi comporterà l'intero addebito del valore del veicolo, al valore Eurotax blu del momento. Anche in caso di furto parziale o atto vandalico è prevista la denuncia all'Autorità Giudiziaria e la trasmissione della copia al Fornitore nei medesimi termini sopra indicati.

In caso di incidente, l'Amministrazione Assegnataria dovrà seguire le istruzioni del Manuale Operativo e trasmetterà il modello CAI (Constatazione Amichevole di Incidente) e la dichiarazione di incidente al Fornitore entro 48 ore dall'accadimento, tramite PEC o secondo le modalità che verranno concordate con il Fornitore. Nello specifico, l'Amministrazione e il Fornitore potranno accordarsi per ulteriori modalità di invio (es. caricamento della documentazione sul sito messo a disposizione dal Fornitore) al fine di accelerare le pratiche di ricezione e di intervento da parte del Fornitore.

Le Amministrazioni Contraenti o Assegnatarie sono tenute a dare comunicazione a tutti i conducenti

delle indicazioni sopra riportate ed a vigilare sul conseguente rispetto delle medesime indicazioni da parte dei conducenti dei veicoli.

1.6 Gestione delle sanzioni amministrative

Con l'invio dell'Ordinativo di Fornitura, l'Amministrazione manleva espressamente il Fornitore dall'onere del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da illeciti amministrativi (ai sensi del Codice della Strada e delle relative norme di attuazione) per violazioni derivanti da comportamento del conducente in capo al quale rimane la responsabilità dell'eventuale sinistro.

Qualora, in attuazione di quanto previsto all'art. 94, comma 4-*bis*, del Codice della Strada, le sanzioni amministrative vengano notificate direttamente dalle Autorità Competenti all'Amministrazione contraente o Assegnataria, l'Amministrazione provvederà al pagamento delle stesse senza il tramite del Fornitore.
Eventuali sanzioni, che dovessero essere invece notificate al Fornitore, non saranno da questi pagate ma saranno respinte alle Autorità competenti per territorio. Saranno a carico dell'Amministrazione Contraente gli eventuali costi della trasmissione nel limite massimo di 10,00 Euro (IVA esclusa) e gli eventuali oneri eccedenti, dovuti a mancati o ritardati pagamenti. Il Fornitore e le Amministrazioni potranno accordarsi per trovare soluzioni volte ad ottimizzare la gestione economica ed operativa delle multe e delle relative notifiche.
L'Amministrazione Contraente provvederà, nei termini di legge, al relativo pagamento esonerando il Fornitore da qualsiasi incombenza in tal senso.
Nel caso di infrazioni non disciplinate dal Codice della Strada (es: parcheggi o pedaggi di Enti Privati, Multe estere con legislazioni diverse ecc.) sarà possibile per il Fornitore procedere direttamente al pagamento con successiva fatturazione all'Amministrazione, previo accordo tra le parti.

È onere dell'Amministrazione Contraente provvedere a richiedere agli uffici competenti, sin dalla data di inizio del noleggio, il rilascio dei permessi di transito (es. esonero divieto di transito in Zone a Traffico Limitato, etc.) che si rendessero necessari. Il Fornitore sarà sollevato da qualsiasi responsabilità o costo dovuto dalla mancata comunicazione di tale richiesta.

L'Amministrazione potrà adottare soluzioni, preventive ed alternative alle modalità ordinarie di legge, per la gestione delle multe, con le autorità preposte dandone comunicazione al Fornitore.
L'Amministrazione potrà altresì concordare con Il Fornitore soluzioni volte ad ottimizzare la gestione economica ed operativa delle multe e delle relative notifiche.

In caso di veicoli sostitutivi o in preassegnazione, il Fornitore si adopererà affinché l'Amministrazione possa servirsi di autoveicoli sostitutivi o in preassegnazione di sua proprietà.
Qualora il Fornitore non disponga di tale soluzione, potrà mettere a disposizione dell'Amministrazione veicoli sostitutivi o in preassegnazione di altri soggetti (ad es. società di noleggio a breve termine).
Per quanto riguarda i veicoli sostitutivi e in preassegnazione, obbligatoria o facoltativa, il costo per la

gestione della rinotifica sarà pari al costo di gestione della rinotifica praticato dalla società di noleggio a breve termine, così come risultante dalle fatture emesse dalle medesime società.

Servizio di elezione di domicilio per vetture in preassegnazione o sostitutive
Qualora l'Amministrazione voglia attivare il suddetto servizio, dovrà preventivamente provvedere ad inviare a mezzo PEC, una comunicazione al Fornitore in cui indica il nominativo della persona fisica autorizzata al ritiro e in cui richiede la relativa elezione di domicilio presso l'Amministrazione contraente per tutti gli atti derivanti dall'uso della vettura sostitutiva o in preassegnazione (multe, denunce di sinistri, ecc.).
La persona fisica, indicata dall'Amministrazione, che andrà a ritirare il veicolo presso il luogo indicato dal Fornitore, così come previsto dal Codice della strada, dovrà essere provvista di:

- regolare patente di guida,
- espressa delega al ritiro,
- autorizzazione ad eleggere domicilio presso l'Amministrazione per tutti gli atti derivanti dall'uso della vettura sostitutiva o in preassegnazione (multe, denunce di sinistri, ecc.),
- comunicazione del Fornitore relativa al ritiro del veicolo.

La delega e l'autorizzazione dovranno essere sottoscritte da persona munita del potere di rappresentare l'Amministrazione.
In tale caso, il Fornitore si adopererà affinché tutte le eventuali sanzioni amministrative vengano notificate all'Amministrazione piuttosto che presso il domicilio del soggetto delegato che ha ritirato il veicolo per conto dell'Amministrazione.
Il servizio di elezione di domicilio sarà garantito all'Amministrazione richiedente presso gli indirizzi indicati dal Fornitore al momento della prenotazione del veicolo sostitutivo o in preassegnazione.
Tale servizio dovrà essere disponibile in tutti i capoluoghi di regione.

2 EROGAZIONE DELLA FORNITUTA

2.1 Consegna dei veicoli e decorrenza del noleggio per i veicoli dei lotti 1 2 e 4

Il Fornitore dovrà mettere a disposizione i veicoli per la consegna entro:
- 240 giorni solari per i veicoli dei lotti 1;
- 270 giorni solari per i veicoli dei lotti 2 e 4. Per questi veicoli l'Amministrazione potrà richiedere nell'Ordinativo di Fornitura il collaudo dei medesimi e i termini massimi di consegna coincideranno con l'approntamento al collaudo. Inoltre, l'Amministrazione ordinante e il Fornitore potranno accordarsi per la predisposizione di un prototipo; i tempi di predisposizione del prototipo saranno oggetto di accordo tra l'Amministrazione e il Fornitore. I tempi di consegna della fornitura decorreranno dall'approvazione del prototipo predisposto.

I tempi massimi di consegna possono essere estesi di 15 giorni, se il periodo che intercorre tra il momento di irrevocabilità dell'Ordinativo di Fornitura e la data di consegna prevista dovesse includere

il periodo delle festività natalizie (dal 22/12 al 6/1) e di 30 giorni se il periodo che intercorre tra il momento di irrevocabilità dell'Ordinativo di Fornitura e la data di consegna prevista dovesse includere il mese di agosto.

Per il lotto 2 e 4, il numero massimo dei veicoli ordinabili in un mese è pari a 100. In caso di ordinativi superiori a tali quantità, il fornitore avrà la facoltà di smaltire le consegna dei veicoli progressivamente. Nel caso in cui sia stato raggiunto il suddetto numero massimo di ordini mensili, il Fornitore dovrà comunicare alle Amministrazioni interessate l'impossibilità di rispettare il termine di consegna stabilito nel presente documento per tutti i veicoli ordinati e la data prevista di consegna per i veicoli restanti.

****

Nel caso in cui l'Amministrazione, per i soli veicoli **dei lotti 2 e 4**, abbia richiesto in fase di Ordinativo di Fornitura di eseguire il collaudo presso la sede o uno stabilimento del Fornitore, questi dovrà inviare con almeno 15 (quindici) giorni solari di anticipo, comunicazione scritta all'Amministrazione della disponibilità a collaudare le vetture ordinate. A seguito della comunicazione scritta ricevuta l'Amministrazione ordinante concorderà con il fornitore la data di effettuazione del collaudo.
Terminate con esito positivo le fasi di collaudo, la consegna dovrà avvenire, salvo diversa indicazione ricevuta da parte dell'Amministrazione, entro e non oltre i 30 (trenta) giorni solari successivi.

Il predetto termine può essere esteso di 15 giorni solari, se il periodo che intercorre tra la conclusione del collaudo (con esito positivo) e la data di consegna prevista dovesse includere il periodo delle festività natalizie (dal 22/12 al 6/1) e di 30 giorni solari se il periodo che intercorre tra la conclusione del collaudo (con esito positivo) e la data di consegna prevista dovesse includere il mese di agosto.

2.2 Consegna dei veicoli e decorrenza del noleggio per i veicoli del lotto 3

Il Fornitore dovrà consegnare i veicoli presso i luoghi di consegna indicati dall'Amministrazione nell'Ordinativo di Fornitura; l'Amministrazione potrà comunicare anche successivamente all'emissione dell'Ordinativo il luogo di consegna dei veicoli, in un tempo utile per il Fornitore per organizzare le operazioni di consegna. Il servizio di consegna delle vetture si intende comprensivo di ogni onere relativo a trasporto, eventuale imballaggio e asportazione dello stesso.
L'esecuzione dell'Ordinativo di Fornitura per più di una vettura può avvenire anche mediante consegne ripartite.
La consegna dei veicoli deve avvenire entro e non oltre il termine di 240 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data in cui l'Ordinativo di Fornitura è divenuto irrevocabile.

I tempi massimi di consegna possono essere estesi di 15 giorni, se il periodo che intercorre tra il

momento di irrevocabilità dell'Ordinativo di Fornitura e la data di consegna prevista dovesse includere il periodo delle festività natalizie (dal 22/12 al 6/1) e di 30 giorni se il periodo che intercorre tra il momento di irrevocabilità dell'Ordinativo di Fornitura e la data di consegna prevista dovesse includere il mese di agosto.

Entro un giorno lavorativo dalla data in cui l'Ordinativo di Fornitura è divenuto irrevocabile, il Fornitore dovrà inviare una comunicazione all'Amministrazione contraente nella quale indicherà la data prevista per la consegna dei veicoli (eventualmente comprensiva dell'estensione temporale di cui sopra).

Il numero massimo delle vetture ordinabili in un mese è pari a:

- 100 unità per i veicoli in colore di istituto con allestimento tipo 1 e tipo 2;
- 200 unità per i restanti veicoli ricompresi nel lotto.

In caso di ordinativi superiori a tali quantità, il fornitore avrà la facoltà di smaltire le consegna dei veicoli progressivamente. Nel caso in cui sia stato raggiunto il suddetto numero massimo di ordini mensili, il Fornitore dovrà comunicare alle Amministrazioni interessate l'impossibilità di rispettare il termine di consegna stabilito nel presente documento per tutti i veicoli ordinati e la data prevista di consegna per i veicoli restanti. Qualora la data di consegna dovesse superare la seconda decade del mese di novembre dell'anno in cui è prevista la consegna, sarà necessaria l'approvazione dell'Amministrazione.

Nel caso in cui l'Amministrazione abbia richiesto in fase di Ordinativo di Fornitura di eseguire il collaudo i termini massimi di consegna coincidono con l'approntamento al collaudo.

Decorsi 120 giorni dalla data di irrevocabilità dell'Ordine l'Amministrazione potrà richiedere aggiornamenti sullo stato della consegna e il Fornitore sarà tenuto a dare tempestivo riscontro oltre a comunicare eventuali fatti o impedimenti, che potrebbero far slittare i tempi di consegna.

Il Fornitore dovrà inviare, con almeno 15 (quindici) giorni solari di anticipo, comunicazione scritta all'Amministrazione della disponibilità delle autovetture ordinate.
A seguito della comunicazione scritta ricevuta, l'Amministrazione ordinante concorderà con il Fornitore la data di consegna.

Nel caso in cui l'Amministrazione abbia richiesto in fase di Ordinativo di Fornitura di eseguire il collaudo presso la sede o uno stabilimento del Fornitore, questi dovrà inviare con almeno 15 (quindici) giorni solari di anticipo, comunicazione scritta all'Amministrazione della disponibilità a collaudare le vetture ordinate. A seguito della comunicazione scritta ricevuta l'Amministrazione ordinante concorderà con il fornitore la data di effettuazione del collaudo.

Terminate con esito positivo le fasi di collaudo, la consegna dovrà avvenire, salvo diversa indicazione ricevuta da parte dell'Amministrazione, entro e non oltre i 30 (trenta) giorni solari successivi, ad eccezione dei casi di comprovata impossibilità del Fornitore (ad esempio cause di forza maggiore).

Il predetto termine può essere esteso di 15 giorni solari, se il periodo che intercorre tra la conclusione del collaudo (con esito positivo) e la data di consegna prevista dovesse includere il periodo delle festività natalizie (dal 22/12 al 6/1) e di 30 giorni solari se il periodo che intercorre tra la conclusione del collaudo (con esito positivo) e la data di consegna prevista dovesse includere il mese di agosto.

Nel caso di ordinativi superiori ai 20 veicoli, l'Amministrazione potrà richiedere l'approntamento di un prototipo. In tale caso il Fornitore dovrà rendere disponibile tale prototipo per la verifica di conformità nel termine massimo di 210 giorni (o 240 nel caso in cui la vettura richieda una nuova omologazione). Al termine della verifica di conformità del prototipo, e in caso di accettazione dello stesso, il Fornitore dovrà consegnare i veicoli oggetto dell'ordine nel termine di 180 giorni. In caso di ordini successivi da parte della stessa Amministrazione, per veicoli con allestimento per cui sia già stato richiesto l'approntamento di un prototipo, non sarà possibile richiedere l'approntamento di un ulteriore prototipo.

Il ritiro del veicolo da parte dell'Amministrazione Assegnataria dovrà avvenire entro il quinto giorno lavorativo successivo alla messa a disposizione dello stesso. Il canone di noleggio, a meno di diverso accordo tra le parti, decorrerà a partire dal giorno successivo a quello del ritiro dell'autoveicolo da parte dell'Amministrazione Assegnataria. Qualora il veicolo non sia ritirato entro il quinto giorno lavorativo successivo alla messa a disposizione, il canone di noleggio decorrerà dal sesto giorno lavorativo successivo alla messa a disposizione.

Al momento del ritiro l'Amministrazione dovrà ricevere il certificato assicurativo, la carta verde (o equivalenti) e il Documento Unico di Circolazione e Proprietà nelle modalità conformi agli usi stabiliti secondo le previsioni di legge e il manuale operativo. I veicoli dovranno essere dotati di doppie chiavi, chiave master (se prevista), documentazione contenente eventuali codici per avviamenti manuali in emergenza e duplicato del telecomando dell'antifurto (se previsto). L'attrezzatura ed il segnalatore di emergenza dovranno essere a bordo come previsto dal Codice della strada.

Per ogni consegna dovrà essere redatto un apposito verbale di consegna con la sottoscrizione del quale l'Amministrazione dichiarerà di aver ispezionato il veicolo, la dotazione di bordo e gli accessori, di averne riscontrato la conformità a quanto richiesto con l'Ordinativo di Fornitura, di aver riscontrato l'assenza di vizi palesi.
In fase di consegna, il veicolo dovrà essere munito di copia della seguente documentazione tecnica:

- Libretto d'uso e manutenzione (contenente la tipologia e la frequenza degli interventi/controlli di manutenzione, necessari per assicurare il corretto funzionamento della vettura);
- Manuale di istruzione per il personale di guida;
- Elenco ed ubicazione delle strutture di assistenza dirette e/o convenzionate con il Fornitore.

La documentazione sopra indicata dovrà essere consegnata presso la Sede dell'Amministrazione specificata in sede di ordine. Tali documenti potranno essere forniti anche su supporto informatico.

Il veicolo si intende “accettato” dall’Amministrazione alla data in cui sono verificate tutte le seguenti condizioni:

- risulta completo in ogni sua parte ed allestimento, nonché messo a punto e pronto per l’uso;
- è munito di immatricolazione e di ogni altro documento necessario alla circolazione, previsto dalla normativa anche regolamentare vigente in materia;
- ha superato con esito positivo il collaudo in fase di consegna.

Eventuali danni e/o mancanze rilevate dall’Amministrazione all’atto della consegna dovranno essere riportati sulla bolla di consegna o su apposita “scheda rilevamento danni/mancanze” che sarà sottoscritta dall’Amministrazione e, per il Fornitore, dal trasportatore.
Resta inteso che l’accettazione del prodotto, non solleva il Fornitore dalla piena responsabilità della rispondenza dei prodotti consegnati ai requisiti indicati nel presente Capitolato, del funzionamento dei prodotti stessi, della qualità e del dimensionamento dei materiali impiegati.

2.3 Ritardo di consegna e preassegnazione obbligatoria

In caso di ritardo nella consegna, il Fornitore dovrà immediatamente inviare all’Amministrazione Contraente o Assegnataria una comunicazione in merito e l’Amministrazione Assegnataria, una volta decorsi i termini ordinari di consegna previsti al par. 2.1, potrà richiedere un veicolo in preassegnazione obbligatoria con le caratteristiche dei veicoli in preassegnazione facoltativa (come definito al par. 3.2) allo stesso importo di canone di quello ordinato. Il Fornitore sarà tenuto a consegnare il veicolo in preassegnazione entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. Il veicolo in preassegnazione obbligatoria dovrà essere reso disponibile per un massimo di 90 giorni decorsi i quali, qualora non sia ancora stato consegnato il veicolo originariamente ordinato, l’Amministrazione potrà risolvere il contratto ai sensi dell’art. 16 dell’Accordo Quadro.

Per i veicoli de lotti 3 e 4 non è prevista preassegnazione obbligatoria.

L’Amministrazione, salvo quanto espressamente concordato tra le parti al momento della richiesta del veicolo in preassegnazione, dovrà sottoscrivere un verbale di riconsegna del veicolo in preassegnazione obbligatoria nel quale verranno annotate tutte le informazioni relative allo stato del veicolo stesso (presenza di carburante, etc.).
Il canone mensile (o frazioni, in base ai giorni di utilizzo) per il veicolo in preassegnazione obbligatoria decorrerà dal giorno del ritiro.
Sarà comunque addebitata all’Amministrazione Contraente ogni spesa accessoria non compresa nel servizio di preassegnazione (es.: carburante mancante, spese di consegna o ripresa al domicilio specificato dall’Amministrazione Assegnataria, etc.).

I veicoli in preassegnazione obbligatoria potranno avere caratteristiche diverse da quelli ordinati (marca,

modello, colore, allestimenti, etc.).

Ai veicoli in preassegnazione obbligatoria, anche se reperiti presso altre società di noleggio, si applicano le coperture ed i massimali assicurativi previsti nel presente Capitolato per i veicoli ordinati.

Resta inteso che, nel caso in cui il Fornitore si avvalga di società di noleggio, l'Amministrazione Contraente rimarrà estranea al rapporto intercorrente fra il Fornitore e la suddetta società salvo quanto espressamente previsto nel presente Capitolato tecnico. In questo caso, il Fornitore sarà tenuto ad informare l'Amministrazione di eventuali limiti al numero di guidatori ammessi per questi veicoli.

Il Fornitore si farà carico di intrattenere con le società di noleggio tutti i rapporti necessari per sollevare l'Amministrazione Assegnataria da ogni problema. Sarà cura dell'Amministrazione comunicare al Fornitore il nominativo della persona delegata a ritirare il veicolo in preassegnazione obbligatoria e delle persone autorizzate alla guida dello stesso.

Il periodo di preassegnazione obbligatoria non sarà considerato come periodo contrattuale.

2.4 Manutenzione

È a totale carico del Fornitore la manutenzione ordinaria e straordinaria dei veicoli. Il Fornitore non potrà reclamare alcunché nei confronti della Amministrazione Contraente o Assegnataria, ad esclusione degli interventi imputabili ad un accertato uso improprio, incuria o negligenza, colpa grave, dolo, per i quali verranno addebitati all'Amministrazione gli importi derivanti dal ripristino del veicolo.

La manutenzione programmata (c.d. tagliandi) dovrà essere prestata secondo le seguenti modalità:

- Prenotazione dell'intervento: l'erogazione del servizio sarà concordata tra Amministrazione e il Centro di Servizio del Fornitore con almeno 3 giorni lavorativi di anticipo rispetto al presunto raggiungimento del limite km/tempo previsto dal libretto d'uso e manutenzione **tramite prenotazione dell'intervento**.
- Tempi di effettuazione dell'intervento: a partire dalla data di presa in carico del veicolo, il numero massimo di giorni concessi per il tagliando del veicolo è di **2 giorni lavorativi**, purché sia stato rispettato il preavviso di 3 giorni lavorativi di anticipo per la prenotazione dell'intervento.

  Il Fornitore è comunque tenuto a far verificare l'intera funzionalità del veicolo e a far riparare eventuali anomalie, danni o malfunzionamenti non rilevati dall'Amministrazione Assegnataria. Qualora durante i controlli effettuati sul veicolo emerga l'esigenza di realizzare ulteriori interventi rispetto a quelli inclusi nella manutenzione programmata o comunque qualora sia necessario effettuare un intervento con urgenza per garantire il sicuro e corretto utilizzo del veicolo, il Fornitore (anche per il tramite del centro di assistenza) deve informare l'Amministrazione e concordare un nuovo intervento secondo le modalità disciplinate per la manutenzione su chiamata.

La manutenzione su chiamata o straordinaria dovrà essere prestata secondo le seguenti modalità**:**

- Prenotazione dell'intervento: l'erogazione del servizio **avverrà su prenotazione in base alle modalità previste dal Fornitore** per il servizio di Manutenzione straordinaria e comunque **la presa in carico del veicolo deve avvenire entro 3 gg lavorativi dalla richiesta dell'Amministrazione**.
- Diagnosi dell'intervento: la causa del guasto dovrà essere diagnosticata e comunicata entro un massimo di **2 giorni lavorativi** dalla data di presa in carico del veicolo da parte del Centro di Assistenza;
- Tempi di effettuazione dell'intervento: le riparazioni dovranno essere effettuate in una o più giornate lavorative senza soluzione di continuità, a partire dal giorno dalla data di comunicazione di diagnosi;

  Il numero massimo di giorni concessi per la riparazione del veicolo è dato dalle ore previste dai tempari ufficiali per la realizzazione degli interventi effettuati divise per le ore di una giornata lavorativa, con riconsegna in base alle seguenti fasce:

Durata dell'intervento da tempario	Tempo massimo concesso per la riconsegna
> 0 ore fino a 6 ore	1 gg lavorativo
> 6 ore fino a 12 ore	3 gg lavorativi
> 12 ore fino a 18 ore	5 gg lavorativi
> 18 ore	10 gg lavorativi

Per entrambe le tipologie di intervento, nel computo dei giorni concessi per la riparazione, non vanno considerati quello di ricovero, quelli di diagnosi (solo per la manutenzione straordinaria) e quelli necessari al reperimento delle parti di ricambio (Tempo intercorrente tra l'ordine del ricambio da parte dell'officina e l'effettiva ricezione dei ricambi come rilevabile dalla bolla di consegna).

Qualora dovessero emergere lavori ulteriori da effettuare durante la fase di riparazione, le tempistiche per tali lavori saranno calcolate in aggiunta a quelle già indicate per l'intervento iniziale.

L'Amministrazione Contraente potrà chiedere la sostituzione del veicolo qualora si siano resi necessari, entro un anno dalla consegna, almeno sei interventi di manutenzione straordinaria su motore, cambio, parti lubrificate o dispositivi di sicurezza (non dovuti a casi accertati di dolo, incuria o negligenza, colpa grave da parte del conducente del veicolo o normale usura). Non rientrano in questa fattispecie gli interventi resisi necessari a seguito di sinistri.

All'atto della consegna del veicolo presso il Centro di Servizio, l'Amministrazione Assegnataria provvederà a compilare e sottoscrivere l'elenco dei lavori richiesti e necessari. Il Fornitore, per il tramite dei Centri di Servizio, dovrà fornire indicazioni circa i tempi di intervento con riferimento ai tempari delle case costruttrici. Il Fornitore è comunque tenuto a far verificare l'intera funzionalità del veicolo e a far

riparare eventuali anomalie, danni o malfunzionamenti non rilevati dall'Amministrazione Assegnataria.
Il termine per effettuare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui sopra, decorrerà dal momento in cui il delegato dell'Amministrazione Assegnataria provvederà a compilare e sottoscrivere l'elenco dei lavori richiesti e necessari, all'atto della consegna del veicolo presso il Centro di Servizio.

Nel caso di oggettiva impossibilità di mettersi in contatto con il Fornitore, l'Amministrazione Contraente o Assegnataria potrà far eseguire eventuali piccole riparazioni necessarie a garantire la fruibilità dell'autoveicolo, in località o orari ove non sia possibile usufruire dei Centri di Servizio del Fornitore, fino ad un ammontare di € 150,00 (centocinquanta/00) IVA esclusa. La spesa sostenuta dall'Amministrazione Contraente o Assegnataria sarà rimborsata dal Fornitore, previo invio, entro 30 giorni dalla avvenuta riparazione, della fattura ad esso intestata.

Il Fornitore dovrà offrire un servizio di assistenza e manutenzione sul veicolo completo (motore, scocca, eventuale allestimento, ecc.) e sulle Opzioni di Prodotto eventualmente richieste. Tutti i costi e le spese relative all'erogazione del servizio (sia i costi della manodopera sia quelli dei materiali) saranno ad esclusivo carico del Fornitore.

Gli interventi previsti sono:

- i controlli periodici e gli interventi di manutenzione conseguenti (manutenzione programmata). La frequenza dei controlli periodici e la tipologia degli interventi di manutenzione sono previsti nel Libretto d'uso e manutenzione del veicolo;
- rabbocco livello fluidi e lubrificanti;
- riparazioni a seguito di forature;
- sostituzione dei materiali di consumo e di quelli non più affidabili (inclusi pneumatici e batterie);
- revisione periodica MCTC;
- gli interventi di manutenzione su chiamata (riparazioni e/o sostituzioni) in caso di guasti dovuti a causa tecnica o alla normale usura;
- per i veicoli del lotto 3, le verifiche ed i necessari interventi manutentivi dovranno essere effettuati più frequentemente rispetto alle scadenze indicate nel piano di manutenzione programmata o come eventualmente previsto dal libretto di uso e manutenzione per gli utilizzi specifici dei veicoli.

Il Fornitore dovrà assicurarsi che nella manutenzione dei veicoli siano utilizzati grassi ed oli lubrificanti conformi ai criteri ecologici del DM del 17 giugno 2021 del Ministero della transizione ecologica, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 2 luglio 2021.
La Consip si riserva di richiedere informazioni a proposito dei lubrificanti utilizzati (produttore e nome commerciale, tipologia del prodotto, eventuale possesso dell'etichetta Ecolabel, ove applicabile, o equivalenti etichette attestanti la conformità ai requisiti ambientali prescritti nel DM).

I servizi di manutenzione descritti nel presente paragrafo saranno garantiti dal Fornitore sul territorio

nazionale, su quello dei paesi UE e della Svizzera, in tutti i casi in cui il guasto o il malfunzionamento rendano insicuro l'uso del veicolo su strada. Sarà discrezione del Fornitore, sulla base della tipologia di guasto o danno, provvedere alla riparazione in loco o al rimpatrio del veicolo. Per i veicoli del lotto 4, i servizi di manutenzione descritti nel presente paragrafo saranno garantiti dal Fornitore sul solo territorio nazionale.

Non saranno coperti dal servizio di assistenza e manutenzione gli interventi di manutenzione (riparazioni o sostituzioni) dovuti a:

- mancanza di manutenzione ed abituali controlli (es.: mancanza di acqua e di olio, od impiego di altri prodotti non conformi alle prescrizioni del Fornitore);
- manutenzioni del veicolo non effettuata agli intervalli previsti (per i veicoli del lotto 3, considerando il profilo operativo delle vetture, rispetto al raggiungimento del limite km/tempo previsti dal libretto d'uso e manutenzione saranno ammesse delle tolleranze di ± 1.000 km / ± 15 gg);
- riparazioni effettuate non in accordo con l'operatività prescritta dai manuali di officina;
- il rabbocco di olio e liquidi effettuati al di fuori della rete dei Centri di servizio del Fornitore;
- la riparazione di forature effettuate al di fuori della rete dei Centri di servizio del Fornitore;
- additivi particolari non richiesti dal costruttore;
- il carburante;
- il lavaggio interno ed esterno;
- avarie conseguenti a malfunzionamenti degli strumenti indicatori non tempestivamente segnalate;
- danneggiamenti derivanti da modifiche non autorizzate;
- non corretto uso, uso improprio o uso con dolo del veicolo;
- uso del veicolo per partecipazione competitiva a gare sportive;
- negligenza/incuria o imperizia del guidatore (per negligenza/incuria si intende mancata tempestività nel segnalare difetti o danni al veicolo o il non prestare l'adeguata attenzione nel preservare l'integrità del veicolo durante l'uso; per imperizia si intende l'utilizzo del veicolo senza averne l'adeguata padronanza e l'utilizzo del veicolo in condizioni di terreno o condizioni atmosferiche palesemente non consone al tipo di veicolo).

Nel caso in cui il Fornitore ritenga di non dover effettuare l'intervento richiesto, ritenendo la causa dell'intervento inclusa nelle casistiche sopra esposte, l'onere della prova sarà totalmente a carico del Fornitore medesimo, che in fase di diagnosi sul veicolo, e pertanto entro 2 giorni lavorativi dalla data di presa in carico del veicolo da parte del Centro di Servizio, dovrà comunicare all'Amministrazione la natura del guasto, in tal modo non inizierà a decorrere il termine previsto per eseguire la riparazione del guasto.
Entro i 7 (sette) giorni lavorativi successivi alla data della suddetta comunicazione, il Fornitore dovrà fornire una perizia dettagliata, effettuata da Soggetto terzo.
L'Amministrazione potrà avanzare una contestazione nei confronti del Fornitore, convocando un

contraddittorio presso il Centro di Servizio in cui è ricoverato il veicolo, con il rappresentante incaricato del Fornitore, e nominando eventualmente un proprio perito. Al fine di limitare i tempi di "fermo macchina", tale contraddittorio dovrà essere richiesto dall'Amministrazione entro 20 giorni lavorativi, dal ricevimento della perizia, a meno di diversi accordi con il Fornitore.
Nel caso in cui il contraddittorio, attesti che la causa dell'intervento sul veicolo, sia inclusa nelle casistiche sopra esposte, e pertanto l'intervento non è coperto dal servizio di assistenza e manutenzione, l'Amministrazione potrà chiedere al Fornitore di effettuare comunque l'intervento, versando il corrispettivo al Fornitore stesso, oppure potrà provvedere autonomamente. In ogni caso l'intervento dovrà essere eseguito "a regola d'arte", ivi compresa l'ipotesi in cui l'Amministrazione provveda autonomamente, ciò anche al fine di non incidere sul futuro espletamento del servizio di assistenza e manutenzione da parte del Fornitore.
Nel caso in cui il contraddittorio attesti che la causa dell'intervento sul veicolo non sia inclusa nelle casistiche sopra esposte, e pertanto che l'intervento è coperto dal servizio di assistenza e manutenzione, il Fornitore dovrà effettuare l'intervento entro i termini previsti di seguito per gli interventi su chiamata.

2.5 Pneumatici

Per ogni veicolo, oltre la ruota di scorta (ove ricompresa nella fornitura), è prevista la fornitura del numero di pneumatici indicati nello schema sotto riportato (inclusi quelli in dotazione al veicolo al momento della consegna).

Veicoli dei lotti 1 e 2

Durata	Percorrenza massima	Pneumatici totali (inclusi quelli alla consegna)
36 mesi	30.000 km	4 pneumatici
	45.000 km	8 pneumatici
	60.000 km	8 pneumatici
	90.000 km	12 pneumatici
	120.000 km	12 pneumatici
48 mesi	40.000 km	4 pneumatici
	60.000 km	8 pneumatici
	80.000 km	8 pneumatici
	100.000 km	12 pneumatici
	120.000 km	12 pneumatici
60 mesi	50.000 km	8 pneumatici
	75.000 km	8 pneumatici
	100.000 km	12 pneumatici
	125.000 km	16 pneumatici

Veicoli del lotto 3

Durata	Percorrenza massima	Pneumatici totali (inclusi quelli alla consegna)
60 mesi	50.000 km	8 pneumatici
60 mesi	150.000 km	20 pneumatici
72 mesi	120.000 km	16 pneumatici
72 mesi	180.000 km	24 pneumatici

Veicoli del lotto 4

Durata	Percorrenza massima	Pneumatici totali (inclusi quelli alla consegna)
36 mesi	21.000 km	6 pneumatici (9 pneumatici, per veicoli a 3 ruote)
48 mesi	28.000 km	8 pneumatici (12 pneumatici, per veicoli a 3 ruote)
60 mesi	35.000 km	10 pneumatici (15 pneumatici, per veicoli a 3 ruote)

Eventuali ulteriori esigenze relative al numero massimo di pneumatici per i veicoli saranno oggetto di accordo col Fornitore.

Il Fornitore è tenuto a sostituire il treno di pneumatici (4 pneumatici) ogni qualvolta il veicolo abbia percorso 40.000 chilometri in più rispetto alla percorrenza registrata al momento della precedente sostituzione degli pneumatici.
Nel caso dei veicoli del lotto 3, dato l'uso gravoso a cui sono destinati, il Fornitore è tenuto a sostituire il treno di pneumatici (4 pneumatici) ogni qualvolta il veicolo abbia percorso 30.000 chilometri in più rispetto alla percorrenza registrata al momento della precedente sostituzione degli pneumatici e gli pneumatici danneggiati a seguito di sinistro non saranno inclusi nel numero massimo di cui sopra.
Nel caso dei motoveicoli del lotto 4, il Fornitore è tenuto a sostituire il treno di pneumatici (2 pneumatici per moto e scooter a due ruote, 3 pneumatici nel caso di motoveicoli a tre ruote) ogni qualvolta il veicolo abbia percorso 8.000 chilometri in più rispetto alla percorrenza registrata al momento della precedente sostituzione degli pneumatici.
Gli pneumatici forniti in sostituzione dovranno essere della stessa misura e codici di carico e velocità di quelli originali.

Il Fornitore è tenuto inoltre alla sostituzione degli pneumatici, entro i limiti sopra riportati, anche prima del raggiungimento di 40.000 o 30.000 o 8.000 chilometri quando questi siano usurati oltre i limiti minimi previsti dalla legge, danneggiati per fatti accidentali o, comunque, quando il loro stato non renda sicuro l'uso del veicolo. In ogni caso, l'Amministrazione potrà sempre usufruire dei suddetti quantitativi durante la durata contrattuale, previa richiesta esplicita da parte dell'Amministrazione stessa.
È ammesso che il Fornitore sostituisca solo parzialmente il treno completo. In questo caso è ammessa

la sostituzione solo per singolo asse e i due pneumatici nuovi dovranno essere della stessa marca, misura, codici e disegno simile a quelli dell'altro asse. Dovranno essere sostituiti entrambi gli pneumatici, qualora fosse necessario il cambio di uno solo e quello non sostituito sullo stesso asse non fosse compatibile per usura con quello nuovo.

L'Amministrazione potrà richiedere al Fornitore di montare pneumatici invernali; questi sarà tenuto a fornirli ai costi comunicati dallo stesso in fase di stipula. Il costo ricomprende la fornitura di un treno di pneumatici invernali, il montaggio e lo stoccaggio degli stessi. Per i veicoli del lotto 4, non è prevista la fornitura degli pneumatici invernali ed eventuali esigenze relative agli pneumatici saranno oggetto di accordo tra le parti.

L'Amministrazione Assegnataria potrà richiedere inoltre al Fornitore, secondo le modalità da quest'ultimo previste, di montare pneumatici di una determinata classe di efficienza. Questi sarà tenuto a fornirli, previo accordo con la medesima Amministrazione, a costi e con modalità in linea con le migliori condizioni di mercato; le modalità di remunerazione di tali costi saranno concordate con l'Amministrazione. In alternativa l'Amministrazione potrà approvvigionarsene a propria cura e spese, ma sarà responsabile di eventuali danni derivanti da uso di dispositivi non autorizzati o non conformi a quanto riportato nel libretto di circolazione o nelle istruzioni della casa costruttrice del veicolo o nella documentazione del Fornitore.

Per i veicoli del lotto 3, gli pneumatici potranno essere normali o termici, a richiesta dell'Amministrazione ed eventuali ulteriori esigenze relative al numero massimo di pneumatici per i veicoli saranno oggetto di accordo col Fornitore.

Nel caso in cui per uno o più veicoli sia stato esaurito il numero massimo degli pneumatici in sostituzione, l'Amministrazione Contraente o Assegnataria sarà tenuta a sostituire a proprie spese gli pneumatici, qualora questi abbiano un battistrada inferiore a quanto previsto dalla legge o, comunque, quando il loro stato non rendesse sicuro l'uso del veicolo.

L'Amministrazione contatterà il Fornitore per chiedere l'indicazione del Centro che dovrà eseguire la sostituzione. La sostituzione dovrà avvenire entro 72 ore dalla richiesta, salvo il caso in cui gli pneumatici non siano disponibili. In quest'ultimo caso i termini decorreranno dal giorno in cui gli pneumatici saranno disponibili.

2.6 Riparazioni di carrozzeria, revisioni e controlli dei gas di scarico

Qualsiasi sinistro dovrà essere oggetto di tempestiva ed opportuna comunicazione da parte dell'Amministrazione Contraente o Assegnataria, pena la mancata riparazione del veicolo da parte del Fornitore, così come indicato nel Manuale Operativo.
È a carico del Fornitore qualsivoglia riparazione di carrozzeria sia che derivi da un guasto ad una componente del veicolo riconducibile a carrozzeria (es. serrature, meccanismi alzavetri, sedili,

guarnizioni, etc.), sia che derivi da sinistri (passivi o attivi) purché non dovuti a casi accertati di dolo, incuria o negligenza, colpa grave da parte dell'Amministrazione per i quali verranno addebitati all'Amministrazione gli importi derivanti dal ripristino del veicolo. I tempi di intervento sono quelli previsti per la manutenzione straordinaria del veicolo di cui al par. 2.3.

Il veicolo sarà riparato presso i Centri di servizio del Fornitore.
Il servizio di riparazione di carrozzeria sarà garantito dal Fornitore sul territorio nazionale, su quello dei paesi UE e della Svizzera, in tutti i casi in cui il danno renda insicuro l'uso del veicolo su strada. Sarà discrezione del Fornitore, sulla base della tipologia del danno, provvedere alla riparazione in loco o al rimpatrio del veicolo.
Per i veicoli del Lotto 4 il servizio di riparazione di carrozzeria sarà garantito dal Fornitore sul territorio nazionale.

Il costo delle pratiche di revisione e la revisione stessa, ivi incluse eventuali operazioni preliminari alla stessa revisione**,** sono a carico del Fornitore. L'Amministrazione Contraente non sarà responsabile di eventuali contestazioni imputabili a mancate revisioni, quando queste non siano state per tempo comunicate dal Fornitore. L'Amministrazione Contraente sarà invece responsabile delle conseguenze derivanti da mancate revisioni qualora non abbia messo a disposizione il veicolo da sottoporre a revisione.
Il Fornitore è tenuto a comunicare all'Amministrazione le date ed i luoghi ove i veicoli dovranno trovarsi per essere sottoposti alle operazioni di controllo dei gas di scarico e, qualora coincidenti, a revisione.
Tale attività dovrà essere preventivamente concordata con l'Amministrazione.

Qualora disgiunte dalle pratiche di revisione, il Fornitore sarà tenuto, tramite la rete di assistenza, ad effettuare le operazioni di verifica dei gas di scarico secondo la normativa del Comune ove il veicolo è in circolazione, rilasciandone regolare attestazione da apporre sul veicolo e assumendone i relativi costi. In questo caso il rispetto dei tempi e delle scadenze previste è onere dell'Amministrazione Contraente o Assegnataria. Eventuali infrazioni a detti regolamenti comunali saranno a carico della stessa Amministrazione Contraente o Assegnataria qualora non abbia messo a disposizione il veicolo da sottoporre a verifica.

2.7 Autoveicolo sostitutivo

Il servizio incluso nel canone mensile base prevede la fornitura di un veicolo sostitutivo:

(i) quando per la riparazione sia previsto un fermo tecnico superiore alle 8 ore lavorative;
(ii) per furto dell'autoveicolo noleggiato;
(iii) quando, anche a seguito della riparazione, l'autoveicolo non funzioni o funzioni in modo da non garantire la sicurezza del conducente;
(iv) per danno grave dell'autoveicolo che renda antieconomica la riparazione per il Fornitore.

Nel caso in cui si verifichi uno degli eventi riportati sopra ai punti ii), iii) e iv), il Fornitore dovrà mettere a disposizione dell'Amministrazione che ne faccia richiesta un veicolo sostitutivo per un periodo pari a

60 giorni. Si precisa che la comunicazione di non riparabilità di cui al punto iv) deve essere inoltrata dal Fornitore entro e non oltre 30 giorni dal verificarsi del danno che ne ha causato l'irreparabilità fermo restando che il periodo di 60 giorni relativo alla disponibilità del veicolo sostitutivo decorre dal momento di messa a disposizione del medesimo.
L'autoveicolo dovrà essere messo a disposizione entro 3 (tre) ore lavorative dalla richiesta, compatibilmente con gli orari di apertura delle agenzie di noleggio.
La vettura sostitutiva potrà essere di categoria inferiore a quella oggetto di sostituzione e potrà avere alimentazioni diverse da quelle dei veicoli in noleggio a lungo termine.
Nel caso dei veicoli commerciali, il veicolo sostitutivo potrà non essere un veicolo commerciale, secondo le disponibilità del Fornitore.
Per i veicoli dei lotti 3 e 4 e per i veicoli con allestimento polizia locale del lotto 2 non è previsto veicolo sostitutivo.
Il servizio di veicolo sostitutivo sarà garantito sul solo territorio italiano.

Il Fornitore si adopererà affinché l'Amministrazione possa servirsi di veicoli sostitutivi di sua proprietà. Il Fornitore potrà mettere a disposizione un veicolo sostitutivo eventualmente anche tramite primarie società di noleggio; il Fornitore sarà tenuto ad informare l'Amministrazione di eventuali limiti al numero di guidatori ammessi per questi veicoli.

Gli autoveicoli sostitutivi potranno avere allestimenti differenti rispetto a quelli previsti nell'Appendice A al presente Capitolato e non potranno essere oggetto di alcuna modifica o installazione di accessori. Ai veicoli sostitutivi si applicano tutte le disposizioni, le coperture ed i massimali assicurativi previsti nel presente Capitolato per il veicolo sostituito.
In caso di fornitura di veicolo sostitutivo, nulla potrà essere richiesto in pagamento o garanzia al conducente all'atto della consegna o riconsegna. Resta inteso che, nel caso il Fornitore si avvalga di società di noleggio, l'Amministrazione Contraente rimarrà estranea al rapporto intercorrente fra il Fornitore e la suddetta società.
A tale scopo il Fornitore si farà carico di intrattenere con le società di noleggio tutti i rapporti necessari per sollevare l'Amministrazione Assegnataria da ogni problema. Sarà cura dell'Amministrazione comunicare al Fornitore il nominativo della persona delegata a ritirare il veicolo sostitutivo e delle persone autorizzate alla guida dello stesso.
Le percorrenze effettuate dall'autoveicolo sostitutivo non verranno computate nel calcolo del chilometraggio complessivo del contratto di noleggio.
Il ritiro e la riconsegna del veicolo sostitutivo dovranno avvenire presso un Centro dedicato indicato dal Fornitore, possibilmente entro 20 Km dal luogo indicato dall'Amministrazione Assegnataria.
Il veicolo sostitutivo dovrà essere riconsegnato dall'Amministrazione entro il termine massimo di 1 giorno lavorativo dalla comunicazione di ripristino della vettura sostituita. Nei casi di danno grave, furto, autoveicolo riparato in modo non idoneo all'uso, la riconsegna deve avvenire entro massimo 60 giorni dalla consegna del veicolo sostitutivo. In tali casi, decorso il termine massimo di 60 giorni dalla consegna del veicolo sostitutivo, il contratto si intende risolto secondo quanto previsto all'art. 16 dell'Accordo

Quadro e l'Amministrazione potrà ordinare un nuovo veicolo di pari caratteristiche.
In caso di mancata riconsegna del veicolo sostitutivo entro i termini previsti verrà addebitato all'Amministrazione il costo per ogni giorno o frazione di utilizzo del veicolo sostitutivo oltre tale termine, ai medesimi importi mensili previsti per il noleggio della vettura in preassegnazione facoltativa di cui al par. 3.2.
L'Amministrazione, salvo quanto espressamente concordato tra le parti al momento della richiesta del veicolo sostitutivo, dovrà sottoscrivere un verbale di riconsegna del veicolo sostitutivo nel quale verranno annotate tutte le informazioni relative allo stato del veicolo (presenza di carburante, etc.).
Sarà addebitata all'Amministrazione Contraente ogni spesa accessoria non compresa nel servizio veicolo sostituivo (es. carburante mancante, spese di consegna o ripresa al domicilio specificato dall'Amministrazione Assegnataria, etc.).
L'Amministrazione Contraente avrà la possibilità di usufruire del livello superiore di servizio di veicolo sostitutivo (cfr par. 3.1), richiedendo il suddetto servizio al momento dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura ai costi stabiliti al successivo paragrafo. 3.1.

2.8 Soccorso stradale

Per tutta la durata dei contratti di noleggio, il Fornitore sarà tenuto ad assicurare un servizio di soccorso stradale che garantisca le seguenti prestazioni minime:

- traino dal punto di fermo, situato in qualsiasi luogo, fino ad un Centro di Servizio ove possano essere riparati i danni oppure possano essere eseguiti piccoli interventi risolutivi in loco;
- in caso di non riparabilità del veicolo, assistenza al conducente ed ai passeggeri affinché possano proseguire il viaggio, raggiungere il Centro di Servizio più vicino del Fornitore, ottenere un veicolo sostitutivo, reperire un albergo, etc.;
- qualora il fermo veicolo si verifichi oltre i 50 km dal comune di residenza dell'Amministrazione Assegnataria, trasferimento a proprie spese del veicolo e riconsegna dello stesso all'Amministrazione Assegnataria presso il Centro dedicato più vicino all'Amministrazione Assegnataria;
- per i veicoli del lotto 3, su richiesta dell'Amministrazione di appartenenza la vettura dovrà essere ricoverata presso un Ente/Reparto situato in prossimità del luogo dove è avvenuta l'avaria; in questo caso, la stessa Amministrazione provvederà successivamente, a propria cura e spese, a trasportare la vettura presso i centri assistenza indicati dal Fornitore. Il servizio sarà assicurato per avarie non derivanti da incidenti stradali. Il soccorso dovrà essere fornito anche in caso di foratura di uno pneumatico.

Il servizio potrà essere attivato esclusivamente attraverso richiesta telefonica al Fornitore. Al conducente del veicolo potrà essere richiesta la sola esibizione di tessere o altri documenti di legittimazione. È escluso in ogni caso qualsiasi pagamento, anche se a titolo di semplice anticipazione o cauzione. Qualora l'Amministrazione usufruisca di interventi di soccorso stradale non preventivamente autorizzati dal Fornitore sarà tenuto al pagamento e non avrà diritto ad alcun rimborso.

Il servizio di soccorso stradale potrà essere erogato dal Fornitore o da altra ditta da esso incaricata, la cui denominazione dovrà essere comunicata all'Amministrazione Assegnataria. In ogni caso gli oneri derivanti faranno carico esclusivamente al Fornitore. Qualora i veicoli debbano essere muniti di tessere o analoghi documenti di legittimazione, sarà cura del Fornitore consegnare tempestivamente gli stessi alla Amministrazione Contraente o Assegnataria.

Il servizio dovrà essere attivato immediatamente previa chiamata del conducente del veicolo e reso disponibile entro 3 ore, fatte salve particolari condizioni di disponibilità o viabilità, di cui il conducente dovrà essere avvisato.
Qualora il servizio sia prestato successivamente al predetto termine senza giustificate ragioni e senza aver prontamente avvisato il conducente, ma comunque entro le successive 3 ore (e, quindi, entro 6 ore dalla ricezione della chiamata), il servizio si considera prestato in ritardo. Qualora, invece, il servizio sia prestato oltre il termine di 6 ore dalla ricezione della chiamata o non sia prestato la prestazione si considererà come non eseguita.

Il servizio di soccorso stradale dovrà essere garantito dal Fornitore sul territorio nazionale, su quello dei paesi UE e della Svizzera. Sarà discrezione del Fornitore, sulla base della tipologia di guasto o danno, provvedere alla riparazione *in loco* o a far rimpatriare il veicolo.
Non è incluso nel servizio il soccorso stradale per avarie derivanti da assenza carburante.
Per i veicoli del Lotto 4, il servizio di soccorso stradale dovrà essere garantito dal Fornitore sul solo territorio nazionale.

2.9 Coperture assicurative e gestione sinistri

Il Fornitore dovrà contrarre a proprio carico polizze assicurative per ogni singolo veicolo, fatti salvi i casi di autoassicurazione (ove il rischio sarà assunto in proprio dal Fornitore), ove consentiti per legge.
Con il termine franchigia si intende il costo che l'Amministrazione si potrà vedere addebitato dal Fornitore in caso di sinistro passivo così come definito nel presente Capitolato Tecnico.
Il Fornitore dovrà fornire i veicoli oggetto di noleggio e le eventuali vetture sostitutive o in preassegnazione obbligatoria muniti delle coperture assicurative obbligatorie per legge, e di ulteriori garanzie nei termini di seguito precisati:

1. *Responsabilità civile verso i terzi*

La copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi dovrà coprire il risarcimento dei danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo compresi i danni cagionati dalla circolazione del veicolo in aree private, incluse le aree aeroportuali.
La garanzia dovrà essere prestata con un massimale per sinistro non inferiore al minimo previsto per legge.
Per tutta la durata dei contratti attuativi il massimale dovrà essere adeguato automaticamente ai valori minimi previsti per legge.
L'Amministrazione Contraente usufruirà di una copertura assicurativa della responsabilità civile verso

terzi senza alcuna franchigia, ad esclusione dei veicoli del Lotto 4.

Per il solo lotto 4, la copertura della responsabilità civile verso terzi non potrà prevedere franchigie superiori a 150,00 Euro per sinistro passivo.
Per sinistro passivo si intende il sinistro in cui sia stata accertata la responsabilità dell'Amministrazione. L'accertamento dovrà essere effettuato ai sensi del Codice unico delle Assicurazioni e dei regolamenti attuativi.
Il Fornitore potrà addebitare la suddetta franchigia all'Amministrazione solo ad avvenuta liquidazione del sinistro.

1. *Responsabilità Civile dei Trasportati*

Tale copertura dovrà assicurare la responsabilità civile dei trasportati a bordo del veicolo per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione (compresa la sosta) anche su area privata, esclusi i danni al veicolo e alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato o dei trasportati.
La copertura della responsabilità civile dei Trasportati dovrà avere un massimale per sinistro non inferiore al minimo previsto per legge.
Per tutta la durata dei contratti attuativi il massimale dovrà essere adeguato automaticamente ai valori minimi previsti per legge.

2. *Guasti accidentali (Kasko)*

Nell'ambito di questa copertura e nei limiti di seguito indicati l'Assicuratore dovrà obbligarsi ad indennizzare i danneggiamenti materiali e diretti subiti dagli autoveicoli in conseguenza di collisione con altri veicoli, urto con gli ostacoli di qualsiasi genere, ribaltamento e fuoriuscita di strada, verificatisi durante la circolazione (compresa la sosta) sia su area pubblica che su area privata.
La copertura "Kasko" non prevedrà franchigie per i veicoli dei lotti 1 2 e 3, mentre per i veicoli del lotto 4 non potrà prevedere franchigie superiori a 400,00 Euro per sinistro.

3. *Incendio, furto totale e parziale dell'autoveicolo, compresa l'autoradio o altre apparecchiature se già installate dal Fornitore al momento della consegna*

L'assicuratore dovrà indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo, inclusi gli impianti, dispositivi vari ed eventuali attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato purché ad esso incorporati e validamente fissati, contro i rischi:

- incendio, scoppio, esplosione ed azione di un fulmine;
- furto o rapina (consumati o tentati) - compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione od in conseguenza del furto o rapina (ad esempio urto, collisione, ribaltamento, uscita di strada subiti dal veicolo durante la circolazione dello stesso successiva al furto od alla rapina); dovranno essere inclusi nella garanzia eventuali accessori, fono-audio-visivi quali apparecchi radio, radiotelefoni, televisori, registratori e simili, se già previsti nel veicolo assicurato.
  La copertura assicurativa relativa al furto potrà non coprire merci, attrezzature ed oggetti lasciati

nel bagagliaio o a bordo del veicolo.

La copertura dei predetti rischi sarà prestata in assenza di franchigie per i veicoli dei lotti 1 2 e 3.

Per i motocicli del lotto 4 la copertura non potrà prevedere franchigie superiori al 20% del valore commerciale del veicolo al momento del furto desumibile dalla media ponderale dei periodici mensili EUROTAX GIALLO e BLU con riferimento al mese di inclusione del veicolo. In difetto di quotazione si farà riferimento al valore attribuito al veicolo da altre pubblicazioni specializzate nel settore o da indagini svolte presso rivenditori autorizzati.

4. *La copertura dei rischi derivanti da eventi socio-politici, eventi naturali, atti vandalici, rapina, rottura cristalli*, secondo quanto di seguito dettagliato:
   - eventi socio-politici: gli scioperi, tumulti popolari e sommosse, nonché atti dolosi di terzi e di terrorismo o di sabotaggio organizzato, e danni causati agli enti assicurati - anche a mezzo di ordigni esplosivi - da scioperanti o persone (dipendenti o non dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari o sommosse o che perpetrino, individualmente od in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio;
   - eventi naturali: uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, inondazioni, alluvioni ed allagamenti in genere, terremoto frane, smottamenti, straripamenti, caduta neve, ghiaccio, pietre, valanghe, slavine;
   - vandalismo: danni dovuti all'azione dolosa del singolo o del gruppo che tende a distruggere, danneggiare o rendere inservibile il bene altrui (articolo 635 C.P.);
   - rottura cristalli: in questo caso l'Assicuratore dovrà rimborsare le spese sostenute per sostituire i cristalli dell'autovettura assicurata a seguito di rottura dei medesimi comunque verificatasi.

   Le coperture dovranno essere previste senza franchigia, ad eccezione del Lotto 4, per il quale non potranno essere previste franchigie superiori a 400,00 Euro per sinistro.

5. *La copertura assicurativa dei rischi di lesioni permanenti o decesso dei conducenti* (infortuni subiti dai dipendenti dell'Amministrazione Contraente aventi come conseguenza la morte o lesioni che abbiano provocato una invalidità permanente) *ad esclusione del Lotto 4,* in linea con le vigenti disposizioni di legge, emanate a favore dei conducenti dei veicoli dello Stato (art. 16, punto 3, del D.P.R. n. 44 del 1990). La copertura dovrà prevedere un capitale assicurato almeno pari a € 150.000,00 in caso di morte ed almeno pari a € 150.000,00 in caso di invalidità permanente.

   Per i veicoli del lotto 3, la copertura dovrà prevedere un capitale assicurato almeno pari a € 250.000,00 in caso di morte ed almeno pari a € 250.000,00 in caso di invalidità permanente.

Tutte le coperture assicurative precedentemente dettagliate dovranno essere valide, su tutto il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché su tutto il territorio degli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde.

L'Assicuratore eserciterà, unicamente nei confronti del conducente del veicolo, il diritto di rivalsa per le somme versate al terzo danneggiato in conseguenza dell'inopponibilità delle eccezioni previste nel caso di:

1. conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore salvo il caso di patente scaduta da non oltre 180 giorni e successivamente rinnovata alle stesse condizioni di validità e prescrizioni precedentemente esistenti;
2. assicurazione della responsabilità per danni subiti dai trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
3. veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 s.m.i.. Unicamente per la prima volta, la rivalsa deve intendersi esercitata fino alla concorrenza massima di € 1.000,00.

La gestione dei sinistri sarà effettuata dal Fornitore, che dovrà assistere e guidare l'Amministrazione Assegnataria nelle pratiche da intraprendere (es.: compilazione della contestazione amichevole, denuncia alla Pubblica Autorità, dichiarazione di furto, etc.).

Per i veicoli del Lotto 4, l'addebito alle Amministrazioni Contraenti delle franchigie sopra descritte, avverrà secondo le seguenti modalità:

- per la responsabilità civile verso terzi, solo in caso di responsabilità accertata dell'Amministrazione Contraente;
- per furto totale, successivamente alla chiusura dell'inchiesta oppure alla trascrizione al PRA della perdita di possesso;
- per furto parziale, successivamente alla riparazione o ripristino del veicolo, o all'avvenuta radiazione dello stesso in caso di non riparabilità;
- in caso di incendio, successivamente alla radiazione del veicolo (in caso di distruzione totale) o alla riparazione/ripristino dello stesso (in caso di danno parziale);
- per danni accidentali (Kasko), successivamente alla definizione del sinistro.

Tali addebiti potranno essere fatturati dal Fornitore separatamente dalla fatturazione dei canoni e dovranno prevedere i seguenti riferimenti:

- targa del veicolo in noleggio all'Amministrazione Contraente o Assegnataria;
- targa del veicolo della controparte (se previsto);
- conducente;
- data e luogo del sinistro/evento;
- tipo sinistro (furto, Kasko, etc.).

Il Fornitore è tenuto a far giungere al domicilio dell'Amministrazione Assegnataria i rinnovi assicurativi in tempo utile rispetto alla scadenza, assumendosi ogni responsabilità e relative conseguenze economiche e giuridiche per eventuali ritardi.

In caso di sinistro, l'Amministrazione dovrà far pervenire al Fornitore una denuncia del sinistro via PEC

(o secondo le modalità che verranno concordate con il Fornitore) entro 48 ore, al fine di consentire al Fornitore di motivare adeguatamente le ragioni e l'interesse dell'Amministrazione stessa, pena la mancata riparazione da parte del Fornitore, così come indicato nel Manuale Operativo in dotazione a ciascun veicolo.

2.10 Sostituzione dei veicoli

Nel caso in cui, durante il corso della durata dell'Accordo Quadro, un modello esca di produzione ovvero subisca un restyling tale da modificare le caratteristiche tecniche minime previste in sede di gara è possibile la sostituzione dei modelli offerti.

È inoltre possibile la sostituzione di un veicolo con un nuovo modello in caso di eventi indipendenti dalla volontà del Fornitore, documentabili e oggettivamente riscontrabili (quali riduzione della produzione negli stabilimenti di origine dei veicoli, calamità naturali, eventi socio-politici, epidemie).

Di tali evenienze il Fornitore dovrà dare immediata evidenza alla Consip S.p.A., comunicando la data a decorrere dalla quale il veicolo non sarà più ordinabile ed entro 45 giorni dovrà inviare una proposta di sostituzione. Il Fornitore dovrà proporre un nuovo modello, purché rispetti almeno le caratteristiche minime richieste per il veicolo sostituito. Il nuovo modello potrà essere anche di marca differente da quello precedente.

La proposta di sostituzione sarà accompagnata dalla scheda tecnica del veicolo proposto, e sarà subordinata all'accettazione espressa della Consip S.p.A., che accerterà la rispondenza di tale modello alle caratteristiche tecniche minime richieste.

Nel caso di semplice restyling che non alteri le caratteristiche minime dei veicoli, il Fornitore potrà comunicare la variazione a Consip S.p.A. con una dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 che attesi la sussistenza delle caratteristiche minime previste dalla documentazione, presentando le nuove tabelle colori e listino optional secondo gli standard predisposti.

L'offerta di tale modello non potrà in alcun modo modificare in senso peggiorativo le caratteristiche della rete dei centri di servizio.
Qualora, allo scadere del termine dei 45 giorni di cui sopra, il Fornitore non abbia provveduto ad inviare la proposta di sostituzione il modello mancante, saranno applicate le penali previste all'art. 14 dell'Accordo Quadro.
L'eventuale adeguamento del canone mensile di tale modello sarà calcolato secondo le modalità previste all'art. 12bis dell'Accordo Quadro.
Il nuovo canone sarà comunque subordinato all'accettazione da parte della Consip. S.p.A.
Per tutto il periodo in cui il veicolo non sarà disponibile, il Fornitore non potrà ricevere Ordinativi di Fornitura che includano il veicolo oggetto di sostituzione.
Il Fornitore potrà proporre, per tutta la durata dell'Accordo Quadro, modelli equivalenti in aggiunta a

quelli offerti in gara, purché questi rispettino le caratteristiche tecniche minime previste nel Capitolato Tecnico; tali veicoli potranno essere offerti esclusivamente alle medesime condizioni economiche dei modelli principali (anche eventualmente sostituiti).
In caso si verifichi l'uscita di produzione del veicolo principale e sia presente nel catalogo del Fornitore un veicolo equivalente, non sarà necessario per il Fornitore avviare l'iter di sostituzione del veicolo così come disciplinato nel presente paragrafo e nell'art. 24 dell'Accordo Quadro.

Sia la proposta di veicoli in sostituzione che la proposta dei veicoli equivalenti dovrà essere effettuata secondo gli standard predisposti da Consip in sede di gara e sarà subordinata all'accettazione espressa della Consip S.p.A., che accerterà la rispondenza dei modelli offerti alle caratteristiche richieste.

2.11 Servizio di ricezione chiamate

Il Fornitore dovrà attivare, entro 10 giorni dalla stipula dell'Accordo quadro, un servizio di ricezione chiamate per tutti i giorni dell'anno (esclusi sabato, domenica e festivi) dalle 08:30 alle 17:30.
Il servizio avrà funzioni di ricezione e gestione delle chiamate relative a richieste di informazioni e in particolare:

- richieste di chiarimento sulle modalità di ordine e di consegna;
- richieste relative allo stato degli ordini in corso e delle consegne;
- richieste di consulenza sui servizi in Accordo Quadro;
- elenco dei centri di servizio disponibili sul territorio;
- altre richieste di informazione.

Il Fornitore dovrà mettere a disposizione per l'erogazione del servizio:

- un numero telefonico nazionale di rete fissa per ricevere le chiamate;
- un indirizzo di posta elettronica.

Nell'orario non coperto dal servizio, il Fornitore dovrà mettere a disposizione un sistema di cortesia che accolga l'utente e indichi l'orario di erogazione del servizio.

Le risposte alle richieste di informazioni dovranno essere comunicate all'Amministrazione telefonicamente o all'indirizzo e-mail dell'Amministrazione richiedente. Il fornitore è tenuto a tenere traccia sia delle richieste sia delle relative risposte per i controlli di cui all'Appendice C.

Il Servizio ricezione chiamate dovrà eseguire le attività richieste, con i livelli di servizio di seguito riportati.

Livelli di Servizio per il servizio di ricezione chiamate		
Parametro	***Definizione***	***Soglia***
Tempo di attesa	*Il tempo di attesa è calcolato a partire dalla*	*Il Fornitore dovrà garantire una*

per le chiamate	*selezione del numero o dell'opzione dell'IVR (Interactive Voice Response), dove applicabile; nel parametro è quindi <u>escluso</u> il tempo di navigazione dell'IVR*	*percentuale di tempi di attesa per la risposta **non inferiore a** quanto di seguito previsto:* • *almeno il **90%** delle chiamate verso operatore dovrà essere gestito entro **40 secondi**.* *Le chiamate con un **tempo di risposta superiore ai 150 secondi** sono **considerate come perse**.*
Percentuale delle chiamate entranti perse	*Si definisce chiamata persa una telefonata:* *1. che non ottiene risposta da un operatore fisico entro a **150 secondi**, al netto dei messaggi IVR (fatto salvo che tale messaggio IVR non fornisca l'indicazione richiesta);* *2. a cui segue il segnale di occupato;* *3. a cui segue risposta immediata di rifiuto della chiamata tramite messaggio pre-registrato;* *che viene messa in diretto contatto con la segreteria telefonica (soluzione ammessa solo per chiamate fuori orario di servizio)*	Servizio base (caratteristica obbligatoria): P ≤ 10% delle chiamate entranti

Per il conteggio dei parametri su indicati sarà considerato sufficiente un numero di chiamate rendicontate pari ad almeno 100 nell'arco di un mese di riferimento.
La responsabilità di rendicontare i parametri per la valutazione dei livelli di servizio, nei tempi e modalità indicati nel Capitolato Tecnico, spetta a Consip S.p.A. ovvero, per conto di Consip S.p.A., a un ente terzo individuato da Consip stessa.
Si precisa che i livelli di servizio indicati in tabella si riferiscono all'Accordo Quadro nel suo insieme, cioè al totale delle richieste provenienti da tutte le Amministrazioni interessate.

2.12 Centri di servizio

Il Centro di servizio è il luogo presso il quale il Fornitore garantisce l'esecuzione dei servizi di manutenzione e assistenza o di carrozzeria o di sostituzione pneumatici previsti nel presente Capitolato.
Il Fornitore è tenuto a garantire l'esistenza sul territorio italiano di una rete di Centri di servizio, presso i quali sia garantita l'esecuzione dei servizi di manutenzione ed assistenza meccanica, di carrozzeria e pneumatici.
Il Centro di servizio o l'insieme dei Centri di servizio operanti in un determinato luogo, dovranno garantire la presa in carico e la riconsegna dei veicoli in tutti i Giorni lavorativi nel normale orario di lavoro (indicativamente tra le ore 9:00 e le ore 18:00).

Il Fornitore è tenuto a garantire un minimo di 4 Centri di servizio nel territorio comunale o nel raggio di

15 km dal territorio comunale delle seguenti città: Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Roma, Torino, in grado di garantire l'esecuzione dei servizi di manutenzione ed assistenza meccanica, di carrozzeria e pneumatici. Inoltre, nel territorio comunale o nel raggio di 15 km dal territorio comunale degli altri capoluoghi di provincia il Fornitore deve assicurare la presenza di almeno un Centro di Servizio in grado di garantire l'esecuzione dei servizi di manutenzione ed assistenza meccanica, di carrozzeria e pneumatici. Esclusivamente per la Regione Sardegna, per la Regione Trentino-Alto Adige e per la Regione Friuli-Venezia Giulia saranno ammessi Centri di Assistenza che si trovano ad un raggio massimo di 30 km dal territorio comunale dei capoluoghi di provincia.
Il Fornitore dovrà comunque garantire la presenza di almeno 3.000 Centri di Servizio sul territorio nazionale.

Per il Lotto 4, il Fornitore dovrà mettere a disposizione almeno 1 Centro di assistenza nelle città di Roma e Milano, diretti o convenzionati, attraverso il quale dovranno essere assicurati gli interventi di manutenzione di cui al par. 2.3. Il Fornitore si impegna a mettere a disposizione ulteriori Centri di Assistenza in località che l'Amministrazione Contraente ritenga necessarie, qualora il più vicino Centro di Servizio si trovi ad oltre 20 km di distanza dalla sede dell'Amministrazione Assegnataria (30 km per Regione Sardegna, per la Regione Trentino-Alto Adige e per la Regione Friuli-Venezia Giulia).

Per i veicoli dei lotti 2, 3 e 4, sarà concesso all'Amministrazione di effettuare il controllo delle lavorazioni in qualunque stadio della loro esecuzione. A tale scopo il Fornitore si obbliga a permettere l'accesso nelle officine, proprie o convenzionate, ai delegati dell'Amministrazione e a farli accompagnare da personale tecnico in grado di fornire le indicazioni sullo stato di avanzamento dei lavori previsti dal servizio di manutenzione.

Il Fornitore deve garantire il numero minimo richiesto dei Centri di Servizio (in attuazione degli obblighi previsti nel presente Capitolato Tecnico), per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei contratti. Nel caso in cui si dovessero verificare dei casi di disdetta da parte di uno o più Centri di servizio, il Fornitore s'impegna a sostituire tali Centri, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla disdetta, con altri Centri di Servizio nelle immediate vicinanze.
Il Fornitore si impegna ad informare tempestivamente Consip S.p.A. in merito ad ogni eventuale aggiornamento che potrà sopraggiungere nel corso di validità dell'Accordo Quadro relativo all'elenco dei Centri di Servizio.
Il Fornitore è, altresì, tenuto a trasmettere alla Consip S.p.A. ad ogni richiesta, l'elenco aggiornato dei Centri di Servizio, anche in formato elettronico.

In ogni caso, al fine di migliorare la qualità del servizio, il Fornitore si impegna, altresì, a rendere disponibili, su richiesta della Consip o dell'Amministrazione Contraente o Assegnataria, Centri di servizio che siano conformi alle caratteristiche di qualità richieste dal Fornitore, in località che l'Amministrazione Contraente ritenga necessarie, qualora il più vicino Centro di Servizio si trovi ad oltre

20 km (o 30 km nel caso della Regione Sardegna, della Regione Trentino-Alto Adige e della Regione Friuli-Venezia Giulia) di distanza dalla sede dell'Amministrazione Assegnataria.

2.13 Revisione prezzi

I canoni di noleggio saranno soggetti a revisioni o adeguamenti nei limiti e con le modalità previsti all'art. 12bis e 12 ter dall'Accordo Quadro.

2.14 Restituzione del veicolo

Sarà cura del Fornitore contattare l'Amministrazione assegnataria almeno 30 giorni solari prima della scadenza naturale o prorogata del contratto, per fissare un appuntamento per la restituzione.
È previsto un periodo di tolleranza di 20 giorni solari per la restituzione del veicolo a fine contratto. Nel caso in cui usufruisca di tale periodo di tolleranza, l'Amministrazione è comunque tenuta al pagamento della quota di canone relativa al periodo intercorrente tra la data prevista e quella effettiva di riconsegna.
I veicoli saranno riconsegnati dall'Amministrazione Contraente o Assegnataria, alla scadenza naturale o prorogata del contratto o in qualsiasi altro caso di risoluzione o recesso unilaterale anticipato, presso la sede originaria di consegna (o in sede diversa se previamente concordato con il Fornitore) e nelle condizioni in cui sono stati ricevuti in noleggio, salvo il "normale stato di usura". Per "normale stato di usura" si intende il deterioramento del veicolo dovuto all'appropriato utilizzo dello stesso. Rotture, alterazioni di parti, incuria di conservazione non vengono ricondotti al normale stato di usura.
Durante il corso di validità dei contratti attuativi, il Fornitore potrà indirizzare alle Amministrazioni Assegnatarie, anche attraverso i canali di comunicazione previsti dall' Accordo Quadro, comunicazioni per sensibilizzarle al corretto uso dei veicoli assegnati.
Nel Manuale Operativo consegnato dal Fornitore e disponibile sul sito www.acquistinretepa.it, sono descritte le modalità di valutazione dello stato del veicolo a fine contratto, corredate di galleria fotografica esemplificativa che permetta di distinguere tra lo stato di usura e danno (calibro usato).
A titolo meramente esemplificativo e non limitativo, sono di seguito evidenziate alcune differenze di massima tra "normale usura" e "danno".

NORMALE USURA	DANNO
Verniciatura, Carrozzeria	
Piccoli graffi lunghi fino a 10 cm (rimuovibili con lucidatura meccanica) Ammaccature fino a 2 cm Max due ammaccature per pannello Piccole scheggiature senza ruggine	Graffi più lunghi di 10 cm (non rimuovibili con lucidatura meccanica) Ammaccature più estese di 2 cm Ammaccature con principio di corrosione Scheggiature con ruggine
Griglie, Paraurti	
Per paraurti verniciati: segni e graffi che non penetrino lo strato di colore Per paraurti testurizzati e non dipinti: graffi leggeri,	Griglie rotte o con crepe o incisioni Graffi numerosi, crepe numerose o ammaccature oltre i 2 cm

incisioni, piccole ammaccature (fino a 2 cm di diametro) Max 2 aree di danneggiate per il paraurti (senza incisione o ruggine) Leggero scolorimento	Graffi evidenti e numerosi Danni numerosi che causino deformazione
Pneumatici e cerchi	
Pneumatici con battistrada min. pari a 2 mm o comunque conformi alle norme vigenti Segni o graffi minimi sul cerchio o copri cerchio	Pneumatici con danni, urti, crepe o tagli Pneumatici lisci o con danni alle tele o al battistrada Pneumatici sgonfi a causa di danni o penetrazione di corpo estraneo Copricerchi mancanti, rotti o vistosamente graffiati Ruota di scorta mancante, se in dotazione *Tyre kit* mancante o incompleto, se in dotazione
Fanali e cristalli	
Scheggiature superficiali di fari, antinebbia o frecce che non rischino di causare rottura del vetro o non ne compromettano il funzionamento Scheggiature dei cristalli inferiori a 1 cm che non ostruiscano la visuale	Scheggiature che causino rottura del vetro Crepe o scheggiature che compromettano il funzionamento dei fari Scheggiature dei cristalli superiori a 1 cm o che ostruiscano la visuale
Specchi retrovisori e accessori esterni	
Segni e graffi leggeri (max 5 cm di lunghezza e 1 mm di profondità) che non incidano la vernice	Segni e graffi leggeri oltre 5 cm di lunghezza e 1 mm di profondità o che incidano la vernice Deformazione degli specchi
Selleria e rivestimento interno del tetto	
Sedili con usura da normale utilizzo Deformazioni del sedile dovute al peso dell'autista Rivestimento del tetto leggermente consumato o sporco	Macchie estese e sporco non rimovibile tramite normale pulizia Imbottiture strappate o bruciature Sporco del rivestimento interno del tetto non rimovibile tramite normale pulizia Deformazione del materiale del rivestimento, tagli, strappi
Cruscotto, moquettes e pannelli interni	
Supporti per telefono rimasti a bordo Fori nella console (da smontaggio supporti o vivavoce) purché in zone poco visibili Segni sui tappeti dovuti a normale uso	Fori nella console (da smontaggio supporti o vivavoce) in zone visibili Sporco sui tappeti non rimovibile tramite normale pulizia Tappeti con strappi o macchie estese

Corona del volante leggermente consumata dall'uso	Rivestimenti con fori, strappi o deformazioni

Il Fornitore è tenuto a redigere un verbale di riconsegna del veicolo (Modulo per la predisposizione del verbale di riconsegna), nel quale saranno annotati eventuali danni evidenti di carrozzeria o di meccanica. Il verbale dovrà essere sottoscritto dall'Amministrazione o da persona da questa incaricata. Tale sottoscrizione non costituisce automatica accettazione degli eventuali danni descritti nel verbale di riconsegna dal Fornitore o da altra società dallo stesso autorizzata per il ritiro degli autoveicoli, bensì definisce, in maniera certa ed inequivocabile, la data di restituzione del veicolo e, quindi, la chiusura del contratto di noleggio a lungo termine. Qualora non espressamente prevista dal Fornitore, l'Amministrazione potrà richiedere la perizia contestuale al momento della restituzione del veicolo. Tale servizio potrà prevedere un corrispettivo da concordare tra le parti.
Eventuali spese di ripristino del veicolo, non rientranti nel normale stato di usura e non conseguenti a sinistri regolarmente e precedentemente denunciati, saranno addebitate per intero all'Amministrazione contraente, previa dichiarazione di congruità di questa.
In caso di mancata dichiarazione di congruità da parte dell'Amministrazione contraente, le parti nomineranno di comune accordo un perito, il cui giudizio sarà insindacabile.
Eventuali danni dovuti a montaggio di accessori o modifiche all'allestimento non preventivamente autorizzati dal fornitore saranno a totale carico della Amministrazione contraente.

In caso di restituzione di veicoli con targa militare, i veicoli, restituiti dall'Amministrazione privi della targa militare suddetta, saranno sottoposti dal Fornitore alle operazioni di de-militarizzazione. Il Fornitore sarà tenuto ad effettuare tali operazioni nel più breve tempo possibile e a conservare i veicoli in aree debitamente custodite non visibili dall'esterno in modo da evitarne il furto o l'asportazione di allestimenti e dispositivi.

2.15 Percorrenze chilometriche

Nel caso in cui, da un esame delle percorrenze effettuate, si possa ipotizzare uno scostamento dal monte chilometrico originariamente previsto per ogni veicolo, il Fornitore potrà sottoporre all'Amministrazione eventuali proposte di modifica tariffaria, come già descritte al par. 1.1.
Sarà cura del Fornitore presentare proposte sulla base delle percorrenze rilevate.

Alla scadenza di ogni contratto, verranno addebitati all'Amministrazione i chilometri in più o in meno rispetto alla percorrenza contrattuale prevista, senza alcuna franchigia.
L'addebito per percorrenze superiori avverrà per il 100% dell'importo (es. nel caso di contratto 36 mesi/90.000 km con percorrenza a fine contratto di 94.700 km, saranno addebitati 4.700 km).
Il rimborso per le percorrenze inferiori avverrà per il 30% della differenza tra la percorrenza chilometrica contrattuale e i chilometri effettivamente percorsi a fine contratto (es. nel caso di contratto 36 mesi/90.000 km con percorrenza a fine contratto di 40.000 km, saranno rimborsati [90.000 – 40.000] x 30% = 15.000 km).
Il costo dei chilometri in eccesso o in difetto sarà calcolato utilizzando la seguente formula:

P = (0,30*Canone*N)/km

dove

P =	costo per Km in eccesso o in difetto
0,30 =	coefficiente di abbattimento
Canone =	canone di noleggio mensile (IVA esclusa)
N=	durata del noleggio espressa in mesi
Km =	percorrenza chilometrica espressa nel contratto di noleggio

In caso di risoluzione o restituzione anticipata, a qualsiasi titolo intervenuta, ai fini del calcolo della eccedenza chilometrica, la percorrenza contrattuale sarà proporzionata al periodo effettivo di detenzione del veicolo. Pertanto, il rimborso o l'eccedenza chilometrica saranno valutati in funzione della percorrenza effettiva del veicolo al momento della restituzione. Ad esempio, in caso di contratto originario pari a 36 mesi/90.000 km, quindi con percorrenza media pari a 2.500 km al mese, se il contratto si interrompe al trentesimo mese, la percorrenza modificata, in funzione della quale si dovrà valutare se procedere con il rimborso o con l'eccedenza chilometrica, sarà pari a 75.000 km.

2.16 Facoltà di estensione temporale

L'Amministrazione contraente ha facoltà di chiedere un'estensione temporale del contratto per un periodo massimo di 6 mesi dalla data di scadenza naturale, qualora a tale data non sia stata ancora raggiunta la percorrenza massima prevista dal contratto stesso. La richiesta di estensione temporale dovrà essere in forma scritta ed inviata al Fornitore con 30 giorni solari di anticipo rispetto alla medesima data di scadenza del contratto in essere.
L'estensione temporale non modificherà, come detto, in ogni caso, la percorrenza massima prevista dal contratto; nel caso, ad esempio di un contratto di durata pari a 36 mesi con una percorrenza di 90.000 km, la proroga di 6 mesi aumenterà la durata (quindi 42 mesi) ma non il chilometraggio massimo (pari sempre a 90.000 km).
L'Amministrazione, prima di procedere con l'eventuale richiesta di estensione, dovrà verificare la percorrenza effettiva del veicolo rispetto a quella contrattuale per valutare la convenienza economica dell'estensione anche alla luce delle eventuali eccedenze chilometriche.
Resta a carico delle Amministrazioni Contraenti provvedere, con propria determinazione, all'aggiornamento dei Canoni con le modalità descritte all'art.12bis dell'Accordo Quadro sino alla scadenza del contratto.

La mancata restituzione del veicolo alla data di scadenza prevista nel contratto, oltre la tolleranza di 20 giorni solari, non potrà essere in nessun caso considerata come estensione di fatto.

3 SERVIZI A PAGAMENTO

Dietro pagamento dei corrispettivi indicati nel presente Capitolato Tecnico, le Amministrazioni potranno usufruire dei seguenti servizi:

- Autoveicolo sostitutivo di livello superiore;
- Preassegnazione facoltativa;
- Consegna e restituzione a domicilio;
- Inserimento apparecchiature, allestimenti speciali e versioni aggiuntive
- Optional della casa costruttrice;
- Dispositivi per la gestione della flotta (c.d. *black box*).

3.1 Autoveicolo sostitutivo di Livello superiore

Nel caso in cui l'Amministrazione Contraente richieda tale servizio, il Fornitore, in aggiunta agli obblighi previsti per la fornitura del veicolo sostitutivo di livello base, dovrà mettere a disposizione dell'Amministrazione richiedente un veicolo del medesimo segmento commerciale del veicolo sostituito.

Il servizio dovrà essere prestato nei termini e nelle condizioni riportate nelle tabelle sottostanti.
Tale servizio dovrà essere richiesto al Fornitore al momento dell'Ordinativo di Fornitura e, a fronte di tale servizio, l'Amministrazione Contraente sarà tenuta al pagamento, per tutta la durata contrattuale, del relativo importo mensile.

N. Lotto	N. sub-lotto	Descrizione	Importo	
Lotto 1 Veicoli non allestiti	1.1	Segmento A	30 Euro	
	1.2	Segmento B Berlina	30 Euro	
	1.3	Segmento B SUV	45 Euro	
	1.4	Segmento C e Segmento D	45 Euro	
	1.5	Veicoli Plug-in Hybrid	45 Euro	
	1.6	Veicoli Full electric	Segmento A	30 Euro
			Segmento B SUV	45 Euro
			Segmento C Berlina	45 Euro
			Segmento D	45 Euro
			Multifunzione Trasporto merci	n.a.
			Multifunzione Trasporto merci e persone	n.a.
	1.7	Furgoni Piccoli	n.a.	
	1.8	Furgoni Medi	n.a.	
	1.9	Veicoli Trasporto persone	n.a.	

Il servizio di autoveicolo sostitutivo di livello superiore non si applica ai veicoli commerciali del lotto 1 e a tutti i veicoli dei lotti 2, 3 e 4.

3.2 Preassegnazione facoltativa

In attesa che venga consegnato il veicolo ordinato, l'Amministrazione Contraente potrà richiedere veicoli in preassegnazione facoltativa.
Il Fornitore si adopererà affinché l'Amministrazione possa servirsi di autoveicoli in preassegnazione di sua proprietà.
Ai veicoli in preassegnazione facoltativa si applicano tutte le disposizioni previste nel presente Capitolato tecnico; sui veicoli in preassegnazione facoltativa non potranno essere installati allestimenti od optional specifici.

I veicoli saranno messi a disposizione dal Fornitore entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta dell'Amministrazione Contraente, presso il Centro dedicato più vicino ed ivi saranno ritirati e riconsegnati da questa al termine della preassegnazione facoltativa.
I veicoli in preassegnazione facoltativa dovranno avere una anzianità non superiore a 12 mesi potranno avere caratteristiche diverse da quelli ordinati (allestimenti, alimentazione, colore, etc.).

Il Fornitore potrà reperire il veicolo presso società di noleggio a breve termine. Il Fornitore è tenuto comunque a fornire tutte le informazioni necessarie all'Amministrazione Contraente o Assegnataria sulle modalità di espletamento di tale servizio. In questo caso, il Fornitore sarà tenuto ad informare l'Amministrazione di eventuali limiti al numero di guidatori ammessi per questi veicoli.

Resta inteso che, nel caso in cui il Fornitore si avvalga di società di noleggio, l'Amministrazione Contraente rimarrà estranea al rapporto intercorrente fra il Fornitore e la suddetta società.
Il Fornitore si farà carico di intrattenere con le società di noleggio tutti i rapporti necessari per sollevare l'Amministrazione Assegnataria da ogni problema. Sarà cura dell'Amministrazione comunicare al Fornitore il nominativo della persona delegata a ritirare il veicolo in preassegnazione facoltativa e delle persone autorizzate alla guida dello stesso.

Il periodo di preassegnazione facoltativa non sarà considerato periodo contrattuale, che inizierà con la consegna del veicolo ordinato.

In caso di richiesta, il Fornitore dovrà mettere a disposizione veicoli appartenenti almeno al segmento commerciale B. Il canone mensile sarà pari a 900,00 €/IVA esclusa.

Categorie e tipologie di veicoli differenti da quelle sopra descritte, saranno eventualmente oggetto di accordo tra Amministrazione e Fornitore.
Per frazioni di mese verrà moltiplicato 1/30 della tariffa mensile per i giorni effettivi di utilizzo. Il primo mese sarà comunque pagato per intero.

È prevista una percorrenza di 4.000 km/mese. Alla riconsegna del veicolo, il Fornitore addebiterà i km eccedenti tale limite, con le modalità previste al paragrafo 2.14.
Il veicolo in preassegnazione dovrà essere restituito al centro dedicato nello stesso giorno in cui viene ritirata la vettura ordinata. L'Amministrazione, salvo quanto espressamente concordato tra le parti al momento della richiesta del veicolo in preassegnazione, dovrà sottoscrivere un verbale di riconsegna del veicolo nel quale verranno annotate tutte le informazioni relative allo stato del veicolo, alla presenza di carburante, etc.. Sarà comunque addebitata all'Amministrazione Contraente ogni spesa accessoria non compresa nel servizio di preassegnazione (es. carburante mancante, spese di consegna o ripresa al domicilio specificato dall'Amministrazione Assegnataria, etc.).
In caso di restituzione successiva a 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di messa a disposizione del veicolo ordinato, sarà applicata al canone una maggiorazione del 25%.
La preassegnazione facoltativa non si applica ai veicoli dei lotti 3 e 4.

3.3 Consegna e restituzione a domicilio

L'Amministrazione Contraente può chiedere la consegna dei veicoli dei lotti 1, 2 e 4 presso la sede dell'Amministrazione Assegnataria.
Il costo di questo servizio è pari a € 200,00 più IVA per veicolo, a titolo di rimborso spese forfetario e onnicomprensivo.
Tale servizio dovrà essere richiesto al Fornitore al momento dell'Ordinativo di Fornitura.
L'Amministrazione Contraente può chiedere inoltre la restituzione dei veicoli presso la sede dell'Amministrazione Assegnataria a fine noleggio. In tale caso, il costo del servizio sarà pari a € 200,00 più IVA per veicolo, a titolo di rimborso spese forfetario e onnicomprensivo. Le modalità di remunerazione del servizio saranno concordate con l'Amministrazione.

3.4 Inserimento apparecchiature e allestimenti speciali

Qualora l'Amministrazione Contraente o l'Assegnataria ritenesse di aver bisogno di un allestimento particolare, potrà rivolgersi al Fornitore per concordare le soluzioni ottimali, oppure approvvigionarsi tramite altre società, dopo aver informato e concordato con il Fornitore le modifiche da apportare.

I veicoli possono essere oggetto di modifiche particolari all'allestimento interno o essere oggetto di inserimento di apparecchiature particolari di interesse dell'Amministrazione Contraente o Assegnataria.

L'Amministrazione Contraente o Assegnataria potrà:

- applicare scritte adesive amovibili che identifichino l'Amministrazione;
- installare apparecchiature ricetrasmittenti;
- installare sistemi di trasmissione dati;
- installare sistemi di rilevazione satellitari o similari;
- installare antenne;
- installare punti luce interni od esterni;
- installare cavi elettrici per il funzionamento delle apparecchiature punti di presa di corrente;

- apportare modifiche ai pannelli interni, cruscotto, cielo, sedili in relazione al montaggio di apparecchiature;

L'Amministrazione Contraente o Assegnataria non potrà comunque:

- apportare modifiche alle componenti meccaniche od elettroniche del veicolo che ne modifichino le prestazioni, ivi inclusi pneumatici di misura differente da quelli indicati sulla carta di circolazione;
- modificare o eliminare sistemi di sicurezza installati o altri sistemi di sicurezza installati dalla fabbrica;
- sostituire i cristalli con altri, anche se blindati, o comunque apportare blindature di alcun tipo al veicolo;
- cambiare il colore esterno del veicolo con un altro, anche se con colori ufficiali della casa costruttrice;
- apportare modifiche che alterino l'omologazione del veicolo.

Per i veicoli dei lotti 1 2 e 4, il valore degli allestimenti ordinati non potrà in ogni caso superare il 30% del valore dell'ordinativo, calcolato usando il canone posto a base d'asta per il veicolo prescelto.
Es: qualora l'Amministrazione richieda la fornitura di una city car con contratto di noleggio per 36 mesi/90.000 km e i servizi a pagamento di consegna a domicilio, il valore dell'ordinativo sarà calcolato come somma delle seguenti voci:

- Canone mensile posto a base d'asta per city car ibrida 36 mesi/90.000 km moltiplicato per mesi e quantità di veicoli;
- Importo consegna a domicilio moltiplicato per quantità dei veicoli;

Le soluzioni proposte dovranno essere concordate preliminarmente all'invio dell'ordine; il documento, sottoscritto dalle parti, dovrà essere allegato all'ordine stesso. Restano a carico dell'Amministrazione richiedente la verifica della congruità dei prezzi proposti dal Fornitore in merito alle richieste di personalizzazioni ricevute e il rispetto di tutte le norme che regolano i Processi di Acquisto delle Pubbliche Amministrazioni.
Qualora l'Amministrazione ritenesse che le soluzioni proposte non soddisfino, in termini tecnici o economici, le proprie esigenze questa potrà approvvigionarsi autonomamente di tali allestimenti speciali, previa autorizzazione del Fornitore, nel rispetto della normativa vigente e di quanto previsto nel presente capitolato, senza aver diritto di avanzare, nei confronti del Fornitore, alcuna pretesa per la mancata fornitura di tali allestimenti speciali.
Qualora l'allestimento speciale richiesto dall'Amministrazione Contraente sia effettuato dal Fornitore, l'immatricolazione dei veicoli con allestimenti speciali sarà eseguita dal Fornitore medesimo, secondo la normativa vigente.
Nel caso l'allestimento speciale richiesto comporti un allungamento dei termini massimi di consegna (di cui ai precedenti parr. 2.1 e 2.2), tali termini potranno essere derogati mediante uno specifico accordo tra il Fornitore e l'Amministrazione Contraente. In questo caso, la seconda data di consegna (di cui al

par. 2.1 e 2.2), decorrerà dal nuovo termine pattuito.
Saranno a totale carico dell'Amministrazione i costi di allestimento del veicolo incluse le spese di immatricolazione e omologazione, i costi per le coperture assicurative e per la manutenzione dei dispositivi installati e le spese per il ripristino del veicolo a fine contratto.
Il Fornitore dovrà inviare all'Amministrazione un preventivo per ciascuna delle seguenti voci:

- allestimento;
- immatricolazione e omologazione;
- coperture assicurative e manutenzione degli eventuali dispositivi e allestimenti;
- ripristino del veicolo a fine contratto.

Tali costi potranno essere inclusi in un canone addizionale da addebitare all'Amministrazione per tutta la durata del contratto, anche eventualmente esteso.

L'Amministrazione potrà decidere di effettuare autonomamente la manutenzione sugli eventuali dispositivi oggetto di allestimento e riconoscere al fornitore a fine contratto le spese per il ripristino del veicolo.
Ogni spesa necessaria per ricondurre il veicolo alle condizioni originarie od ogni modifica non ripristinata prima della riconsegna, saranno addebitate dal Fornitore all'Amministrazione Contraente, previo riconoscimento di congruità da parte di questa. In caso di necessità le parti nomineranno un perito il cui giudizio sarà vincolante.
Tale tipologia di ripristino non è riconducibile a quanto previsto nel paragrafo 2.14 del presente Capitolato.

Si specifica che non sarà possibile richiedere gli allestimenti previsti nei lotti 2 e 3 qualora i veicoli (segmento e alimentazione o caratteristiche dimensionali) oggetto di allestimento siano già presenti nei lotti sopra citati.

3.5 Optional

L'Amministrazione Contraente o Assegnataria può richiedere, in fase di Ordinativo di Fornitura, optional o accessori aggiuntivi, previsti dalle case costruttrici, rispetto alle dotazioni già previste nell'Accordo Quadro per ogni veicolo.
In considerazione delle peculiarità che potrebbero caratterizzare gli optional richiesti, la possibilità di ordinarli è subordinata ad una verifica di fattibilità con il Fornitore, al fine di accertare che lo stesso non sia incompatibile con gli allestimenti eventualmente previsti sul veicolo. In quest'ultimo caso prevarrà sempre l'allestimento sugli eventuali optional incompatibili.

Per i veicoli dei lotti 1 2 e 4, il valore degli optional ordinati non potrà in ogni caso superare il 30% del valore dell'ordinativo, calcolato usando il canone posto a base d'asta per il veicolo prescelto.
Es: qualora l'Amministrazione richieda la fornitura di una city car ibrida con contratto di noleggio per 36 mesi/90.000 km e i servizi a pagamento di consegna a domicilio, il valore dell'ordinativo sarà calcolato come somma delle seguenti voci:

- Canone mensile posto a base d'asta per city car ibrida 36 mesi/90.000 km moltiplicato per mesi e quantità di veicoli;
- Importo consegna a domicilio moltiplicato per quantità dei veicoli;

Il canone di riferimento sarà aumentato dell'importo derivante dall'applicazione delle seguenti percentuali calcolate sul prezzo di listino dell'optional al netto di IVA:
Contratto di 36 mesi: 2,8 %
Contratto di 48 mesi: 2,1 %
Contratto di 60 mesi: 1,7 %
Contratto di 72 mesi: 1,5 %.
Resta inteso che le variazioni sugli allestimenti riguardano optional o accessori esclusivamente previsti dal costruttore.
In ogni caso l'importo di aumento del canone dovrà essere immediatamente comunicato alla Amministrazione contraente, che si riserverà il diritto di accettare o di non procedere a ordinare tali optional.

3.6 Dispositivi per la gestione della flotta

Qualora l'Amministrazione lo richieda in fase di Ordinativo, i veicoli saranno equipaggiati con i dispositivi per la gestione della flotta (*black box*) conformi alle prescrizioni della normativa sul trattamento dei dati personali.
Tali dispositivi dovranno consentire di registrare in loco o in remoto una serie di informazioni e dati riguardanti l'utilizzo del veicolo, quali ad esempio:

- memorizzare o rilevare giornalmente le percorrenze chilometriche;
- memorizzare o rilevare giornalmente il numero di viaggi e i tempi di utilizzo e di sosta per singolo veicolo;
- memorizzare o rilevare giornalmente rifornimenti e consumo reale di carburante per singolo veicolo;
- di interfacciarsi con sistemi informatici (in locale e in remoto) atti alla gestione ed elaborazione dei dati rilevati da tali sistemi;
- la geolocalizzazione dei veicoli in tempo reale e la ricostruzione e la dinamica dei sinistri.

Il Fornitore si impegna a garantire, su tutto il territorio nazionale, il servizio di assistenza sui dispositivi offerti. In ogni caso, il Fornitore sarà garante di ogni eventuale problematica tecnica relativa a tali dispositivi ed alle eventuali conseguenze sulla regolare funzionalità del veicolo derivanti dall'installazione dei medesimi dispositivi.

I dati registrati dovranno essere resi disponibili all'Amministrazione Contraente o Assegnataria a livello di dettaglio ed anche a livello aggregato attraverso report specifici.
I dati registrati saranno di proprietà dell'Amministrazione e non potranno in nessun caso essere ceduti a terzi senza preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione ordinante.

Con l'invio dell'Ordinativo, l'Amministrazione ordinante recepisce il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 370 del 4 ottobre 2011 "Sistemi di localizzazione dei veicoli nell'ambito del rapporto di lavoro" e s.m.i. e acconsente alla installazione dei dispositivi per l'erogazione dei servizi telematici per la gestione della flotta.

L'importo mensile di questo servizio è pari a € 12,00 più IVA.
I dispositivi per la gestione della flotta non saranno disponibili per i veicoli del lotto 4.

4 VERIFICA DEI PRODOTTI

Le prescrizioni presenti nel seguente paragrafo si applicano ai soli veicoli del lotto 3 ed eventualmente ai veicoli dei lotti 4 e 6.

4.1 Collaudo di produzione (controllo delle lavorazioni)

L'Amministrazione Ordinante si riserva la facoltà di inviare presso il Fornitore, propri incaricati per verificare le caratteristiche dei materiali, lo stato dei lavori e la rispondenza dei veicoli e delle loro parti alle prescrizioni del presente capitolato.
Il Fornitore sarà quindi tenuto a comunicare tempestivamente all'Amministrazione Ordinante la data di effettivo inizio della produzione dei veicoli.

4.2 Collaudo del prototipo

L'Amministrazione procederà a sottoporre a collaudo il prototipo approntato dal Fornitore; il collaudo sarà eseguito presso lo stabilimento del Fornitore o sua sede ufficiale sul territorio italiano.
L'Amministrazione procederà a:
Verifica e acquisizione della seguente documentazione:

- Certificato di omologazione del veicolo;
- certificato di compatibilità elettromagnetica, rilasciato da ente accreditato;
- documentazione del veicolo allestito (se necessario) che ne autorizzi la circolazione su strada;
- documentazione o attestazione del Fornitore che i materiali impiegati corrispondono a quelli sottoposti a prova;
- pubblicazioni tecniche a corredo.

Esame generale
Tendente ad accertare che il veicolo corrisponda alle caratteristiche del capitolato e sia completo per accessori e dotazioni, con controlli e prove specifiche per verificare tutte le funzionalità del veicolo, degli equipaggiamenti aggiuntivi e l'interfacciamento apparati telematici/predisposizioni, con verifica del loro funzionamento abbinato al veicolo.

Prove su strada

Il prototipo potrà essere provato su strade urbane ed extraurbane per un massimo di 100 km.
L'Amministrazione potrà sostituire i conduttori del Fornitore con i propri membri. Un rappresentante del Fornitore dovrà comunque essere a bordo della vettura.

A seguito del collaudo del prototipo, verrà redatto un verbale di sottoscritto da un incaricato dell'Amministrazione e da un incaricato del Fornitore, nel quale dovranno essere riportati: la "Data ordine", la data di messa a disposizione del veicolo, la data dell'avvenuta consegna (se contestuale al collaudo).
In caso di esito positivo del collaudo, dalla data del verbale di collaudo decorreranno i termini per la consegna della fornitura.
In caso di esito negativo del collaudo, il Fornitore si impegna a risolvere le non conformità o a sostituire i Prodotti non conformi entro il termine di 20 (venti) giorni lavorativi decorrenti dalla data del relativo verbale.

Tutti gli oneri relativi agli accertamenti di cui sopra, inerenti il collaudo, sono a carico del Fornitore, inclusi i conduttori, ad eccezione di quelli connessi alle persone incaricate dall'Amministrazione per i collaudi stessi.
Eventuali danni causati dalle prove meccaniche saranno ripristinati a cura e spese del Fornitore.

Qualora anche la seconda verifica dia esito negativo, il Fornitore è obbligato a risolvere le non conformità o a sostituire i Prodotti non conformi entro il termine di ulteriori 20 (venti) giorni lavorativi decorrenti dalla data del relativo verbale.

In questo caso tutti gli oneri relativi agli accertamenti di cui sopra, inerenti il collaudo, sono a carico del Fornitore, inclusi quelli connessi alle persone incaricate dall'Amministrazione per i collaudi stessi.
Eventuali danni causati dalle prove meccaniche saranno ripristinati a cura e spese del Fornitore.

4.3 Collaudo in fase di consegna

L'Amministrazione procederà a sottoporre a collaudo di accettazione ciascun veicolo oggetto dell'Ordinativo di Fornitura; il collaudo sarà eseguito all'atto della consegna (presso il luogo di consegna indicato dall'Amministrazione Ordinante) o, in alternativa, presso lo stabilimento del Fornitore o sua sede ufficiale sul territorio italiano (tale alternativa dovrà essere richiesta in fase di emissione dell'Ordinativo di Fornitura).
Relativamente a ciascun autoveicolo, l'Amministrazione procederà a:

Verifica e acquisizione della seguente documentazione:

- Certificato di conformità all'omologazione dei veicoli;
- documentazione o attestazione del Fornitore che le vetture sono realizzate con le stesse caratteristiche di compatibilità elettromagnetica del prototipo sottoposto a prova (se applicabile) o

dichiarazione del fornitore (o di ente accreditato) che attesti la compatibilità elettromagnetica del veicolo;
- documentazione del veicolo allestito (se necessario) che ne autorizzi la circolazione su strada;
- documentazione o attestazione del Fornitore che le vetture sono realizzate con le stesse caratteristiche del prototipo sottoposto a prova (se applicabile);
- pubblicazioni tecniche a corredo.

Esame generale

Tendente ad accertare che il veicolo corrisponda alle caratteristiche del capitolato e sia completo per accessori e dotazioni, con controlli e prove specifiche per verificare tutte le funzionalità del veicolo, degli equipaggiamenti aggiuntivi e l'interfacciamento apparati telematici/predisposizioni, con verifica del loro funzionamento abbinato al veicolo.

La verifica degli allestimenti e le prove su strada, già descritte al paragrafo precedente, potranno essere effettuate su un campione pari al 10% delle vetture oggetto della fornitura.

Tutti gli oneri relativi agli accertamenti di cui sopra, inerenti il collaudo, sono a carico del Fornitore, inclusi i conduttori, ad eccezione di quelli connessi alle persone incaricate dall'Amministrazione per i collaudi stessi.
Eventuali danni causati dalle prove meccaniche saranno ripristinati a cura e spese del Fornitore.
Per ogni collaudo (contestuale o meno alla consegna) dovrà essere redatto un apposito verbale sottoscritto da un incaricato dell'Amministrazione e da un incaricato del Fornitore, nel quale dovranno essere riportati: la "Data ordine", la data di messa a disposizione del veicolo, la data dell'avvenuta consegna (se contestuale al collaudo), il numero progressivo dell'Ordinativo di Fornitura, il numero progressivo di consegna (assegnato dal Fornitore), la descrizione ed il numero delle vetture e delle eventuali opzioni oggetto dell'Ordinativo.
In caso di esito positivo del collaudo, la data del verbale di collaudo è da considerarsi "data di accettazione del prodotto o della fornitura".
Resta inteso che la predetta data di accettazione della fornitura non costituisce accettazione senza riserve dei Prodotti da parte dell'Amministrazione, avendo questa ultima il diritto di denunciare eventuali vizi palesi ed occulti relativi alla fornitura, nel più breve tempo possibile dalla data dell'avvenuta scoperta e comunque entro 30 (trenta) giorni dalla scoperta stessa.
In caso di esito negativo del collaudo, il Fornitore si impegna a risolvere le non conformità o a sostituire i Prodotti non conformi entro il termine di 20 (venti) giorni lavorativi decorrenti dalla data del relativo verbale.
Dopo tali interventi il veicolo potrà essere sottoposto a nuovo collaudo o, in alternativa l'Amministrazione ha la facoltà di avvalersi di apposita dichiarazione nella quale il Fornitore attesta l'avvenuta esecuzione degli interventi richiesti e di quelli comunque necessari per rimuovere le difformità riscontrate.

5 REPORTISTICA

Ove l'Amministrazione ne faccia richiesta, Il Fornitore deve garantire il servizio di reportistica che consiste nel predisporre ed inviare le informazioni relative ad ogni aspetto gestionale ed economico concernente l'erogazione dei servizi oggetto dell'Accordo Quadro.

6 VERIFICHE ISPETTIVE

Nel corso della durata dell'Accordo Quadro e dei singoli contratti stipulati dalle Amministrazioni, al fine di verificare la conformità delle prestazioni contrattuali rispetto a quanto prescritto nel Capitolato Tecnico e nell'ulteriore documentazione contrattuale, nonché di accertare l'adempimento degli impegni assunti dal Fornitore, la Consip S.p.A. potrà effettuare apposite verifiche ispettive avvalendosi di Organismi di Ispezione accreditati secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020.

Per l'espletamento della suddetta attività, si farà riferimento agli adempimenti contrattuali indicati nel presente Capitolato e nei suoi allegati (Allegato 5 C al presente Capitolato – Schema delle verifiche ispettive).
Tale Schema, in sede di verifica potrà essere oggetto di ulteriori modifiche e/o integrazioni, al fine di verificare gli aspetti della fornitura e il corretto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali assunte con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro. Le "modalità di valutazione", indicate nel suddetto Schema, sono anch'esse passibili di modifiche e/o integrazioni, compatibilmente con i livelli di servizio oggetto di indagine.
Dette modalità di valutazione, ove la scala di valutazione a cinque livelli prevista nel Capitolato Tecnico non risulti applicabile, potranno essere derogate con l'utilizzo di una scala di valutazione a due livelli (conformità/non conformità grave), ad esempio anche il ritardo di un solo giorno determinerà il verificarsi della "non conformità grave".
Le verifiche ispettive potranno essere effettuate sia presso le sedi del Fornitore sia presso quelle delle Pubbliche Amministrazioni che avranno effettuato ordinativi di fornitura; il Fornitore e l'Amministrazione dovranno, pertanto, attivarsi affinché le verifiche possano essere espletate nel migliore dei modi e senza intralcio all'attività.
Le verifiche ispettive potranno essere svolte durante tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei singoli contratti (indipendentemente dalla data dell'ordine).
L'Organismo di Ispezione, su indicazioni della Consip S.p.A., effettuerà uno o più cicli di verifiche ispettive sugli ordinativi emessi dalle Amministrazioni. Tale ciclo è il numero di giorni/uomo necessari per rendere significativa l'attività di ispezione, compatibilmente con l'Appendice C Schema delle verifiche ispettive e l'importo massimo a disposizione al momento dell'incarico per lo svolgimento delle verifiche stesse.

7 ALLEGATI AL CAPITOLATO TECNICO

Si riepilogano di seguito le appendici al presente Capitolato Tecnico:

- “A” Caratteristiche tecniche dei veicoli e degli allestimenti;
- “B” Revisione e aggiornamento dei canoni;
- “C” Schema delle verifiche ispettive;
- “D” Dichiarazioni per sostituzione veicoli, restyling e proposta veicoli equivalenti;
- “E” Schede tecniche dei veicoli;
- “F” Listino colori e optional.

CLASSIFICAZIONE DEL DOCUMENTO: CONSIP PUBLIC

ACCORDO QUADRO PER OGNI SUB LOTTO/LOTTO AI SENSI DELL'ART. 59, COMMA 3 DEL D.LGS. N. 36/2023 AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI VEICOLI IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E DEI SERVIZI CONNESSI ED OPZIONALI SUDDIVISA IN QUATTRO LOTTI - ID SIGEF 2879

LOTTO 1 / SUB-LOTTO 1.2
LOTTO 1 / SUB-LOTTO 1.6
LOTTO 1 / SUB-LOTTO 1.7
LOTTO 1 / SUB-LOTTO 1.9

ACCORDO QUADRO
PER LA FORNITURA DI VEICOLI IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SDEI SERVIZI CONNESSI ED OPZIONALI

TRA

Consip S.p.A., a socio unico - con sede legale in Roma, via Isonzo 19/E – 00198 - iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 05359681003, coincidente con il numero di codice fiscale/P.IVA 05359681003, capitale sociale Euro 5.200.000,00=i.v., in persona del legale rappresentante, Amministratore Delegato e Direttore Generale, Avv. Marco Reggiani, domiciliato per la carica presso la sede sociale, come da poteri allo stesso conferiti dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione del 26/01/2026 (nel seguito per brevità anche "**Consip**")

E

Leasys S.p.A., sede legale in Torino, Corso Orbassano n. 367 capitale sociale Euro 77.979.400,00 (settantasettemilioninovecentosettantanovemilaquattrocento), iscritta al Registro delle Imprese di Torino al n. 08083020019, P. IVA 06714021000, domiciliata ai fini del presente atto in Torino, Corso Orbassano n. 367, in persona del Amministratore Delegato e legale rappresentante Dott. Andrea Pertica, come da poteri allo stesso conferiti dal Consiglio di Amministrazione (nel seguito per brevità anche "***Fornitore***");

PREMESSO

a) che Consip, società interamente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, dell'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché dei relativi decreti attuativi, DD.MM. del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, ha, tra l'altro, il compito di attuare lo sviluppo e la gestione operativa del Programma di razionalizzazione della spesa di beni e servizi per la pubblica amministrazione;

b) che l'art. 2, comma 225, Legge 23 dicembre 2009, n. 191, consente a Consip di concludere Accordi Quadro a cui le Stazioni Appaltanti, possono fare ricorso per l'acquisto di beni e di servizi;

c) che, peraltro, l'utilizzazione dello strumento dell'Accordo Quadro e, quindi, una gestione in forma associata della procedura di scelta del contraente, mediante aggregazione della domanda di più soggetti, consente la razionalizzazione della spesa di beni e servizi, il supporto alla programmazione dei fabbisogni, la semplificazione e standardizzazione delle procedure di acquisto, il conseguimento di economie di scala, una maggiore trasparenza delle procedure di gara, il miglioramento della responsabilizzazione e del controllo della spesa, un incremento della specializzazione delle competenze, una maggiore efficienza nell'interazione fra Amministrazione e mercato e, non ultimo, un risparmio nelle spese di gestione della procedura medesima;

d) che in esecuzione di quanto precede, Consip, in qualità di stazione appaltante e centrale di committenza, ha indetto una procedura aperta per la stipula di un Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 59, comma 3, del Codice, con un unico operatore;

e) che il Fornitore che sottoscrive il presente Accordo Quadro è risultato aggiudicatario della predetta procedura per il Lotto 1/Sublotto 1.2, Lotto 1/Sublotto 1.6, Lotto 1/Sublotto 1.7 e Lotto 1/Sublotto 1.9 e, per l'effetto, ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nel presente Accordo Quadro e nei relativi Allegati alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti e nei successivi Contratti di Fornitura;

f) che la stipula del presente Accordo Quadro con i suoi Allegati non è fonte di alcuna obbligazione per la Consip;

g) che i singoli Contratti di Fornitura verranno stipulati a tutti gli effetti tra le Amministrazioni ed il Fornitore affidatario del singolo Ordinativo di Fornitura, in base alle modalità ed ai termini indicati nel presente Accordo Quadro e nei relativi Allegati;

h) il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo Quadro che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse:

- la garanzia definitiva e relativo addendum rilasciati nei confronti di Consip dalla Intesa Sanpaolo S.p.A. a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dall'Accordo Quadro ed avente n. 08492/8200/00948548/551/2026 – n. unico 000000667830 per un importo di Euro 146.440,00 (euro centoquarantaseimilaquattrocentoquaranta/00) per il Lotto 1/Sublotti 1.2, 1.6, 1.7 e 1.9;
- la garanzia definitiva e relativo addendum rilasciati nei confronti delle Amministrazioni e calcolate ai sensi dell'art. 117, comma 1, del Codice, dalla Intesa Sanpaolo S.p.A. a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dai Contratti di Fornitura avente n. 08492/8200/00948549/552/2026 – n. unico 000000667831 per un importo di Euro 4.886.031,00 (quattromilioniottocentoottantaseimilatrentuno/00) per il Lotto 1/ Sublotti 1.2, 1.6, 1.7 e 1.9;

i) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e i patti contenuti nel presente Accordo Quadro e nei relativi Allegati, e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente Accordo Quadro;

j) che il presente Accordo Quadro viene sottoscritto dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI

1. Nell'ambito del presente Accordo Quadro, si intende per:

   a) **Accordo Quadro:** il presente atto, comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, quale accordo concluso da Consip anche per conto delle Amministrazioni, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, con lo scopo di stabilire le clausole relative agli Ordinativi di Fornitura da affidare per tutta la durata del medesimo Accordo Quadro;

   b) **Allegato o Allegati**: uno o più degli allegati al Codice;

   c) **Amministrazione/i o Amministrazione/i Contraente/i:** le Stazioni Appaltanti, nonché gli altri soggetti che ai sensi della normativa vigente sono legittimati ad affidare Ordinativi di Fornitura basati sul presente Accordo Quadro;

   d) **Ministero:** Ministero dell'Economia e delle Finanze;

   e) **Data di Attivazione**: la data a partire dalla quale le Amministrazioni Pubbliche possono utilizzare l'Accordo Quadro e da cui decorre la sua durata ai sensi di quanto disposto nel successivo art. 4;

   f) **Fornitore**: il singolo aggiudicatario (impresa, raggruppamento temporaneo o consorzio di imprese) della procedura aperta di cui in premessa, che, conseguentemente, sottoscrive l'Accordo Quadro impegnandosi a quanto nello stesso previsto e, in particolare, ad eseguire i singoli Contratti di fornitura derivanti dagli Appalti Specifici;

g) **Capitolato d'Oneri**: il documento che ha disciplinato la partecipazione alla procedura aperta di cui in premessa, e contenente, altresì, le condizioni e le modalità per l'affidamento degli Appalti Specifici;

h) **Codice**: il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.;

i) **Contratto di fornitura:** il Contratto che si perfeziona in seguito della decorrenza del termine di 4 giorni lavorativi dalla ricezione dell'Ordine di fornitura da parte dell'operatore economico, aggiudicatario dell'Accordo Quadro avente ad oggetto la fornitura di veicoli in noleggio a lungo termine senza conducente;

j) **Ordine di fornitura:** il documento inviato dall'Amministrazione al Fornitore, individuato sulla base di quanto previsto alla lettera precedente, con il quale l'Amministrazione medesima affida il Contratto di fornitura;

k) **Unità/Punto/i Ordinante/i**: gli uffici e, per essi, le persone fisiche delle Amministrazioni abilitate ad effettuare gli Ordinativi di Fornitura e che verranno negli stessi indicate;

l) **Giorno lavorativo**: da lunedì a venerdì, esclusi sabato e festivi;

m) **Soggetti aggregatori:** le centrali di committenza iscritte nell'elenco istituito ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come definiti all'art. 1, lett. p) dell'Allegato I.1 al Codice.

2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente Accordo Quadro hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati, tranne qualora il contesto delle singole clausole dell'Accordo Quadro disponga diversamente.

ARTICOLO 2 - VALORE DELLE PREMESSE, DEGLI ALLEGATI E NORME REGOLATRICI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara, il Capitolato d'Oneri, il Capitolato Tecnico e le sue appendicii chiarimenti resi in fase di gara, le Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, Flusso dati per le Commissioni a carico del Fornitore,ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale e sono fonte delle obbligazioni del presente Accordo Quadro per effetto della sua sottoscrizione. Tali documenti sono disponibili al seguente link: **https://www.acquistinretepa.it/opencms/acquista/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=0d527a1cf45d914a** ad eccezione delle Regole di E-procurement che sono consultabili sul sito Acquistinrete.it>Chi siamo>Come funziona al seguente link: **https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_comeFunziona_RegoleSistema.html**

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro: l'Allegato "**A**" (Offerta Economica del Fornitore), Allegato "**B**" (Patto di integrità), l'Allegato "**C**" Nomina a responsabile del trattamento dei dati.

3. Il presente Accordo Quadro è regolato:
   a) dalle disposizioni del Codice;
   b) dalle disposizioni degli Allegati al Codice e da quelle del D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207 per le sole disposizioni ancora vigenti alla data di entrata in vigore del Codice;
   c) dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per le Amministrazioni, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, formano parte integrante del presente atto;
   d) dalle norme in materia di Contabilità pubblica;
   e) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
   f) dal Codice Etico e dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della

Consip, consultabili sul sito internet della stessa Consip;

g) dal Patto di integrità.

4. I Contratti di Fornitura saranno regolati dalle disposizioni in essi previste, dal presente Accordo Quadro e dai suoi allegati, nonché dalle disposizioni indicate al precedente comma.
5. In caso di contrasto o difficoltà interpretativa tra quanto contenuto nel presente Accordo Quadro e relativi allegati, da una parte, e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, dall'altra parte, prevarrà quanto contenuto nei primi, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio di Consip e/o delle Amministrazioni, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati.
6. Le clausole dell'Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

ARTICOLO 3 - OGGETTO DELL' ACCORDO QUADRO

1. L'Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di affidamento da parte delle Amministrazioni dei singoli Ordinativi di Fornitura e, conseguentemente, di esecuzione delle prestazioni dei singoli Contratti di Fornitura aventi ad oggetto la fornitura di veicoli in noleggio a lungo termine senza conducente alle condizioni tutte espressamente stabilite nel presente atto e nei relativi allegati nonché i servizi connessi comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa.
2. Il quantitativo stimato dell'Accordo Quadro, rappresentativo della sommatoria del quantitativo massimo presunto degli Ordinativi di Fornitura che verranno affidati in virtù dell'Accordo Quadro medesimo, è pari a:
   - 2.000 veicoli per il Lotto 1. Sub-Lotto 1.2 Segmento B Berlina;
   - 1.500 veicoli per il Lotto 1. Sub-Lotto 1.6 Veicoli Elettrici;
   - 1.200 veicoli per il Lotto 1. Sub-Lotto 1.7 Furgoni Piccoli;
   - 800 veicoli per il Lotto 1. Sub-Lotto 1.9 Veicoli Trasporto Persone.
3. Il lotto 1 è suddiviso in Sub-lotti merceologici aventi un proprio massimale definito; tuttavia, nel caso in cui un fornitore si aggiudichi più sub-lotti, quest'ultimo avrà a disposizione un massimale pari alla somma dei massimali previsti per ciascun sub-lotto e le Pubbliche Amministrazioni potranno acquistare indifferentemente nei vari sub-lotti, secondo il proprio fabbisogno.

   Si precisa che, in ogni caso, una quota residua, pari al 25% del massimale iniziale di ciascun sub-lotto aggiudicato al medesimo Fornitore, sarà sottratta al meccanismo sopra descritto per essere destinata esclusivamente agli Ordinativi nell'ambito del sub-lotto di riferimento.
4. Si precisa che la sommatoria dei massimali dei sub-lotti aggiudicati al medesimo fornitore opererà solo nel caso in cui i sublotti afferiscono al medesimo Accordo Quadro.
5. Essendo il quantitativo dell'Accordo Quadro frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno delle Amministrazioni che utilizzeranno l'Accordo Quadro nell'arco temporale di durata dello stesso, la Consip, si riserva di incrementare tale quantitativo, alle stesse condizioni, fino a concorrenza del 20% del valore del singolo lotto, con la seguente modalità: laddove, entro la scadenza del dodicesimo mese dall'attivazione del

Lotto/Sub-lotto, il quantitativo rimanente del sub-lotto (o la somma dei massimali dei sub-lotti aggiudicati al medesimo fornitore) per il lotto 1, sia pari o inferiore al 15% di quello iniziale, quest'ultimo sarà incrementato del 20%.

6. Qualora, anteriormente alla scadenza del termine di durata dell'Accordo Quadro di ogni Lotto/Sub-lotto, anche eventualmente prorogata, il quantitativo relativo ad un Ordinativo di Fornitura raggiunga il quantitativo stimato dell'Accordo Quadro, anche eventualmente esteso, oppure lo ecceda, comunque fino a una soglia massima del 5%, Consip considererà quest'ultimo come giunto a scadenza e di conseguenza, le Amministrazioni non potranno emettere ulteriori Ordinativi di fornitura. La regola sopra illustrata opera sul massimale del sub-lotto (o la somma dei massimali dei sub-lotti aggiudicati al medesimo fornitore) per il lotto 1.
7. Consip può apportare le modifiche di cui all'art. 120, comma 1, lettere c) e d) del Codice.
8. Il presente Accordo Quadro è concluso con il Fornitore aggiudicatario della procedura di cui in premessa, che con la sottoscrizione del presente atto, si impegna a dare esecuzione ai Contratti di Fornitura che si perfezionano decorso il termine di 4 giorni lavorativi dalla ricezione dell'Ordine di fornitura inviato dalla singola Amministrazione e basato sulle condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro e nei relativi Allegati.

   L'affidamento del Contratto di Fornitura da parte della singola Amministrazione in favore del Fornitore avviene attraverso l'invio dell'Ordine di fornitura.

   Il Fornitore, pertanto, si impegna ad eseguire in caso di affidamento dei singoli Ordinativi di Fornitura, in ragione di quanto negli stessi richiesto, le prestazioni meglio specificate nell'Accordo Quadro, nel Capitolato Tecnico e nell'Ordine di fornitura e segnatamente la fornitura di veicoli in noleggio a lungo termine senza conducente e dei servizi connessi e opzionali per le pubbliche amministrazioni.

   Al fine di affidare un Ordinativo di Fornitura basato sul presente Accordo Quadro, le singole Amministrazioni procedono:

   a. alla definizione dell'oggetto dello specifico Ordinativo di Fornitura, del quantitativo e dell'importo contrattuale, nel rispetto di quanto stabilito ed alle condizioni di cui al presente Accordo Quadro e relativi allegati;
   b. all'invio dell'Ordine di fornitura al Fornitore, nel rispetto delle condizioni previste nel presente Accordo Quadro e relativi allegati, e al conseguente perfezionamento del Contratto di Fornitura.

   Prima di procedere all'Ordine di Fornitura per l'affidamento di Contratti di Fornitura, l'Amministrazione procederà ad una ponderata verifica dell'oggetto di questi ultimi, in modo da assicurarne la pertinenza e piena rispondenza rispetto all'oggetto dell'Accordo Quadro cui sta aderendo. Si richiama a tale riguardo quanto previsto dall'art. 7, comma 25 del presente Accordo Quadro.

ARTICOLO 4 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI DERIVANTI DA APPALTI SPECIFICI

1. Il presente Accordo Quadro ha una durata di 12 mesi a decorrere dalla data di attivazione, che sarà successivamente comunicata al fornitore e pubblicata sul sito acquistinrete, ovvero la minore durata determinata dall'esaurimento del quantitativo massimo stabilito nel precedente articolo.
2. La predetta durata dell'Accordo Quadro potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori n. 6 mesi, previa comunicazione scritta di Consip, da inviare ai Fornitori via PEC, con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo rispetto alla scadenza, a condizione che alla scadenza del termine non sia esaurito il quantitativo

massimo stabilito nel precedente articolo e fino al raggiungimento del medesimo.

3. Resta inteso che, per durata dell'Accordo Quadro, si intende il termine entro il quale le Amministrazioni potranno affidare i singoli Contratti di Fornitura mediante l'invio ai Fornitori dell'Ordine di fornitura.
4. Con riferimento a ciascun Ordinativo di Fornitura, il relativo Contratto di Fornitura ha una durata di mesi 36, 48 o 60 decorrenti dalla data di inizio dell'esecuzione della fornitura.
   Nel caso in cui il veicolo sia sottoposto a fermo amministrativo per causa non imputabile all'Amministrazione, la durata del Contratto di Fornitura di cui al precedente comma è sospesa per tutto il periodo del fermo amministrativo, con corrispondente differimento del termine finale di scadenza naturale del contratto. Si applica il successivo art. 12, comma 3, ultimo periodo.
5. In casi eccezionali, l'Amministrazione potrà, in corso di esecuzione, prorogare il Contratto di Fornitura per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'art. 120, comma 11 del Codice. In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto di Fornitura agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel Contratto stesso.

ARTICOLO 5 - PREZZI E VINCOLI DEGLI APPALTI SPECIFICI

1. I corrispettivi per ciascun Ordinativo di Fornitura verranno determinati sulla base dei prezzi stabiliti nell'allegato A, "Offerta Economica", i quali rappresentano quindi un vincolo per il Fornitore.
2. Il Fornitore, inoltre, nel dare seguito al singolo Ordine di fornitura dovrà, fermi i prezzi unitari offerti, fornire prodotti e/o servizi che dovranno necessariamente possedere tutte le caratteristiche minime per l'aggiudicazione del presente Accordo Quadro.
3. Il pagamento dei corrispettivi dovrà essere effettuato mediante strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché ai sensi delle emanate Determinazioni dell'A.N.AC., e, fatte salve le eventuali ulteriori indicazioni sugli strumenti idonei che dovessero essere emanate dalla medesima Autorità.

ARTICOLO 6 - AFFIDAMENTO DEGLI ORDINATIVI DI FORNITURA

1. Ciascun Ordinativo di Fornitura verrà affidato dalla singola Amministrazione nel rispetto e alle condizioni stabilite al paragrafo 24 del Capitolato d'Oneri e agli artt. 3 e 4 del presente atto.
2. Fermo quanto stabilito in altre parti del presente Accordo Quadro e relativi Allegati, nell'Ordine di Fornitura che verrà inviato al Fornitore affidatario dell'Appalto Specifico, l'Amministrazione:
   - determinerà l'importo contrattuale ed il quantitativo della fornitura;
   - dovrà contenere l'indicazione del/i luogo/ghi di esecuzione della fornitura;
   - dovrà prevedere la durata del Contratto di fornitura;
   - dovrà, laddove necessario, predisporre/integrare il documento dei rischi da interferenze.

   Nel caso di Contratto di Fornitura affidato da un Soggetto Aggregatore, nell'Ordine di fornitura il medesimo:
   - dovrà indicare tutte le singole Amministrazioni per le quali effettua l'affidamento;
   - dovrà indicare gli importi e i quantitativi relativi ad ogni singola Amministrazione;
   - potrà indicare le eventuali modalità di ripartizione degli obblighi di fatturazione tra il Soggetto Aggregatore e le singole Amministrazioni.
3. Nell'Ordine di Fornitura, le Amministrazioni obbligate ai sensi dei Decreti Ministeriali del 22/05/2012 e del 25/06/2012 sono tenute ad indicare l'avvenuta registrazione alla "*Piattaforma dei crediti commerciali*". Gli

Ordini sprovvisti dell'indicazione relativa all'avvenuta registrazione di cui sopra saranno ritenuti incompleti ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal successivo comma 10 del presente articolo.

4. L'utilizzo dell'Accordo Quadro avviene esclusivamente attraverso il Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione. L'accesso e l'utilizzo del Sistema sono disciplinati dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, che le Amministrazioni e il Fornitore dichiarano di ben conoscere ed accettare integralmente.
5. Sono legittimate ad utilizzare l'Accordo Quadro, ai sensi della normativa vigente, le Amministrazioni come definite nel precedente articolo 1.
6. Per potere acquistare attraverso l'Accordo Quadro ed emettere validi Ordini di Fornitura, il Punto Ordinante dell'Amministrazione deve preventivamente abilitarsi al Sistema di e-Procurement. Resta inteso che l'abilitazione del Punto Ordinante non comporta, in capo alla Consip e/o al Ministero, una verifica dei poteri di acquisto attribuiti a ciascuna Unità Ordinante.
7. Le predette Amministrazioni, previa effettuazione di apposita abilitazione al Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione tramite il proprio Punto Ordinante attraverso l'apposita procedura prevista dal Sistema, utilizzano l'Accordo Quadro mediante Ordini di Fornitura. L'Ordine di Fornitura consiste in un documento informatico identificato con un apposito numero e generato automaticamente dal Sistema sulla base dei dati forniti dal Punto Ordinante, con le modalità di seguito descritte.
8. Affinché l'Ordine di Fornitura possa produrre effetti, esso deve assumere la forma di un documento informatico generato dal Sistema, sottoscritto con firma digitale dal Punto Ordinante e trasmesso al Fornitore attraverso il Sistema. Non è consentito l'invio di Ordini di Fornitura con altre modalità. Il Fornitore prende atto e accetta che non dovrà in alcun modo dare seguito ad Ordini di Fornitura che non siano trasmessi nel rispetto delle modalità di cui sopra.
9. Ove il Fornitore ritenga di non poter dare esecuzione ad Ordini di Fornitura provenienti da un soggetto non legittimato, in base alla normativa vigente, ad utilizzare gli Accordi Quadro, dovrà, tempestivamente, e comunque entro quattro giorni lavorativi dal ricevimento degli Ordini stessi, informare l'Amministrazione e Consip, spiegando le ragioni del rifiuto.
10. Qualora l'Ordine di Fornitura non sia completo in ogni sua parte necessaria, l'Ordine medesimo non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione; quest'ultimo, tuttavia, dovrà darne tempestiva comunicazione alla Amministrazione, entro e non oltre quattro giorni lavorativi dal ricevimento dell'Ordine stesso. In tal caso, l'Amministrazione potrà emettere un nuovo Ordine di Fornitura, secondo le indicazioni sopra riportate. Rimane fermo quanto previsto dall'art. 59 comma 5-bis del Codice, ove in sede di emissione degli Ordini di Fornitura non sia possibile preservare l'equilibrio contrattuale né ripristinarlo mediante rinegoziazione secondo oggettiva buona fede.
11. Per effetto dell'Ordine di Fornitura, il Fornitore sarà obbligato ad eseguire la fornitura richiesta, nell'ambito dell'oggetto contrattuale, restando inteso che in caso di mancata utilizzazione dell'Accordo Quadro da parte dei soggetti sopra indicati nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal medesimo Fornitore il quale, infatti, sarà tenuto a svolgere le attività, effettuare le forniture e prestare i servizi solo a seguito della ricezione degli Ordini di Fornitura, compilati ed inviati entro i termini ed in conformità alle condizioni sopra indicate.
12. I singoli Contratti di fornitura si perfezionano il quarto giorno lavorativo successivo alla ricezione da parte del Fornitore degli Ordini di Fornitura inviati dalle medesime Amministrazioni. Spirato il predetto termine, l'Ordine di Fornitura è irrevocabile per le Parti e, per l'effetto, il Fornitore è tenuto a dare esecuzione completa alla fornitura richiesta entro il termine indicato nell'Ordine di Fornitura.

13. Qualora il Fornitore non abbia autorizzato Consip alla pubblicazione delle generalità e del codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul conto/i corrente/i dedicato/i, il Fornitore medesimo sarà tenuto a comunicare, entro e non oltre due giorni dalla conclusione del singolo Contratto di fornitura i surrichiamati dati alle Amministrazioni ordinanti.
14. Il Fornitore prende atto, rinunziando ora per allora a qualsiasi pretesa di risarcimento o di indennizzo, che l'Amministrazione ha la facoltà di revocare l'Ordine di Fornitura, avvalendosi esclusivamente del Sistema, da esercitarsi entro un giorno lavorativo dall'emissione dell'Ordine di Fornitura.
15. Qualora venga richiesto da Consip, il Fornitore, entro un giorno lavorativo dalla richiesta, ha l'obbligo di dare riscontro alla medesima Consip, anche per via telematica, di ciascun Ordine di Fornitura divenuto irrevocabile.
16. Le Amministrazioni provvederanno, al momento dell'emissione del singolo Ordine di Fornitura, tra le altre cose: i) alla nomina del Responsabile Unico del Progetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del Codice; ii) alla nomina del Direttore dell'esecuzione, laddove le relative funzioni non siano svolte dal Responsabile Unico del Progetto, nel rispetto dell'artt. 114 del Codice e del relativo Allegato II.14; iii) ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., degli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187 nonché della Determinazione dell'A.N.A.C.) n. 8 del 18 novembre 2010, alla indicazione sul medesimo Ordine di Fornitura del CIG (Codice Identificativo Gara) "derivato" rispetto a quello dell'Accordo Quadro e da esse richiesto nonché del CUP (Codice Unico Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3.
17. Le Amministrazioni Contraenti procedono ad inviare a Consip il certificato di verifica di conformità di cui all'art. 37 dell'Allegato II.14 del Codice, relativamente ai singoli Contratti di Fornitura. Resta salva la facoltà per Consip di svolgere verifiche ispettive e controlli sull'esecuzione delle singole prestazioni.

ARTICOLO 6 BIS – MODIFICHE DEI CONTRATTI DI FORNITURA IN CORSO DI ESECUZIONE

1. Le modifiche dei Contratti di fornitura verranno disposte, ricorrendone i presupposti, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 120 del Codice oltre che nel rispetto degli obblighi di pubblicazione e comunicazione applicabili.
2. Con riferimento ai singoli Contratti di fornitura, le Amministrazioni contraenti possono:
   a) nei limiti di quanto previsto all'art. 120, comma 2, del Codice, chiedere al Fornitore prestazioni supplementari che si rendano necessarie, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 120, comma 1, lettera b) del Codice;
   b) nei limiti di quanto previsto all'art. 120, comma 2, del Codice, apportare modifiche al Contratto di fornitura ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 120, comma 1, lettera c) del Codice;
   c) apportare modifiche al Contratto di fornitura nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 120, comma 3 del Codice.
3. Nei casi sopra descritti, le Amministrazioni contraenti effettueranno le pubblicazioni e/o le comunicazioni ad ANAC ai sensi dell'art. 120, commi 14 e 15 del Codice.
4. Le Amministrazioni contraenti, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del Contratto di fornitura, possono, ai sensi dell'art. 120, comma 9 del Codice, imporre al Fornitore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso il Fornitore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

5. Qualora dovessero sopraggiungere circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato, tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario dell'Accordo Quadro e/o dei Contratti di fornitura, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, avrà diritto alla rinegoziazione delle condizioni contrattuali secondo buona fede, nei limiti e alle condizioni previste dagli artt. 9 e 120, comma 8 del Codice.

ARTICOLO 7 - OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto degli Ordinativi di Fornitura basati sul presente Accordo Quadro, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro, nel Capitolato d'Oneri, nel Capitolato Tecnico, nell'Ordine di fornitura, ivi inclusi i rispettivi Allegati.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e qualitative indicate nel Capitolato d'Oneri e nei relativi allegati; in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nell'Ordine di fornitura, ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti delle Amministrazioni e/o della Consip, assumendosene ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a:
   a) impiegare, a proprie cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione dei Contratti di Fornitura secondo quanto specificato nell'Accordo Quadro e nei rispettivi Allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse dell'Accordo quadro;
   b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
   c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alla Consip e alle singole Amministrazioni, per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità dei servizi e delle forniture alle norme previste nell'Accordo Quadro e nei Contratti di Fornitura;
   d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
   e) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalle Amministrazioni o dalla Consip, per quanto di rispettiva ragione;
   f) comunicare tempestivamente a Consip e alle Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'Accordo Quadro e nei singoli Appalti Specifici, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;

g) non opporre a Consip e alle Amministrazioni qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura e/o alla prestazione dei servizi;
h) manlevare e tenere indenne Consip e le Amministrazioni da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
i) adottare, in fase di esecuzione contrattuale, le eventuali cautele rese necessarie dallo svolgimento delle prestazioni affidate in locali o ambienti in cui l'Amministrazione Contraente tratta informazioni classificate, con particolare riguardo alle specifiche misure previste dalla normativa in proposito vigente;
j) rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di riferimento;

6. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione dei servizi e/o delle forniture oggetto dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti di fornitura, eventualmente da svolgersi presso gli uffici delle Amministrazioni, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse nel rispetto di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici delle Amministrazioni continueranno ad essere utilizzati dal personale delle Amministrazioni stesse e/o da terzi autorizzati. Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze delle Amministrazioni e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni e/o da terzi autorizzati.
8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere agli uffici delle Amministrazioni nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure.
9. Il Fornitore si obbliga a: *(a)* dare immediata comunicazione a Consip e alle singole Amministrazioni, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui all'Accordo Quadro e ai singoli Contratti di Fornitura; *(b)* prestare le forniture e/o i servizi nei luoghi che verranno indicati nei Contratti di Fornitura stessi.
10. Il Fornitore prende atto ed accetta che le forniture e/o i servizi oggetto dell'Accordo Quadro dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici delle Amministrazioni.
11. Nel rispetto della normativa vigente, le forniture e/o i servizi oggetto dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti di Fornitura non sono affidati al Fornitore in via esclusiva, pertanto le Amministrazioni possono affidare le stesse forniture, attività e servizi anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Fornitore.
12. Il Fornitore è tenuto a comunicare a Consip e alle altre Amministrazione ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire a Consip entro 15 (quindici) giorni dall'intervenuta modifica.
13. Ai sensi dell'art. 119, comma 5, del Codice, con riferimento a tutti i sub–contratti stipulati dal Fornitore per l'esecuzione del contratto, è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare, a Consip e all'Amministrazione interessata, prima dell'inizio della prestazione, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati. Eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso

del sub-contratto dovranno essere altresì comunicate a Consip e all'Amministrazione interessata.

14. Il Fornitore si obbliga a comunicare all'indirizzo P.E.C. dprpaconsip@postacert.consip.it la data di cessazione degli effetti dell'ultimo contratto di fornitura stipulato, entro 15 giorni dall'evento, dichiarando contestualmente che non sussistono altri Contratti di fornitura, a valere sull'Accordo Quadro, ancora vigenti e/o efficaci.
15. Il Fornitore assume l'obbligo di non dare esecuzione all'Ordine di fornitura dell'Amministrazione, nell'ipotesi in cui l'Ordine riguardi ambiti merceologici e/o prestazioni diversi o non corrispondenti rispetto a quelli oggetto dell'Accordo Quadro stipulato tra Consip e Fornitore. In tale caso, il Fornitore ha l'obbligo di comunicare a Consip, entro e non oltre il termine di quattro giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordine stesso.

    In ogni caso, ove venga accertata la violazione da parte del Fornitore di uno o entrambi gli obblighi di cui al presente comma, primo e secondo periodo (astenersi dall'esecuzione dell'Ordine di fornitura e/o effettuare la tempestiva comunicazione a Consip), troverà applicazione la penale di cui al successivo articolo 14.

ARTICOLO 8 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

1. Il Fornitore dell'Accordo Quadro ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente Accordo Quadro, la documentazione amministrativa richiesta e presentata a Consip per la stipula del presente Accordo Quadro. In particolare, ciascun Fornitore ha l'obbligo di:
    a) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dall'intervenuta modifica e/o integrazione, ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di cui al punto III.1.1 del Bando di gara;
    b) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dalle intervenute modifiche, le modifiche soggettive di cui all'art. 120 del Codice;
    c) Il Fornitore dovrà contrarre a proprio carico polizze assicurative per ogni singolo veicolo, fatti salvi i casi di autoassicurazione, ove consentiti per legge, con le garanzie indicate nel Capitolato Tecnico.
    d) Il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, ad attivare i servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura e a svolgere le attività stabilite nel Capitolato Tecnico secondo le modalità e termini ivi prescritti, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
    e) Il Fornitore risponde del servizio di assistenza, per la personalizzazione e per la installazione dei componenti in sostituzione o addizionali, eseguito da organizzazioni proprie e/o terze.
    f) In ragione dell'oggetto dell'Accordo Quadro, ove il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, il medesimo potrà essere nominato dall'Amministrazione Contraente "Responsabile/sub-Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE sulla base dell'atto di nomina che sarà predisposto a cura di ciascuna Amministrazione contraente. Il Fornitore si impegna ad accettare la nomina e a rispettare i conseguenti obblighi.
    g) qualora il Fornitore si sia avvalso della facoltà di rateizzare l'importo della cauzione definitiva in favore delle Amministrazioni, dovrà comunicare anche la prossimità del raggiungimento della soglia del 30% del massimale disponibile ai fini dell'emissione della seconda rata e del 40% del massimale ai fini dell'emissione della terza rata della garanzia prestata in favore delle Amministrazioni contraenti; (ii) in ogni caso, la prossimità del raggiungimento del massimale disponibile prevista per il Lotto/Sub-lotto per il quale risulta aggiudicatario.
    h) Infine, Il Fornitore si obbliga a comunicare a Consip il raggiungimento della quota minima prevista per

il singolo sub-lotto del lotto 1.

ARTICOLO 9 - VERIFICHE ISPETTIVE

1. La Consip potrà effettuare apposite verifiche ispettive, anche al fine di svolgere gli eventuali controlli e verifiche di cui al successivo art. 9 bis relativamente ai beni e servizi oggetto del presente Accordo Quadro e dei singoli Contratti di fornitura, anche in ragione di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico e relativo Allegato "Schema di Verifiche Ispettive"; le predette verifiche ispettive potranno essere eseguite dalla Consip anche avvalendosi di Organismi di Ispezione (anche Ente terzo) accreditati secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei Contratti di fornitura. I costi delle verifiche ispettive saranno a totale carico del Fornitore nei limiti dei valori massimi-stabiliti nel Capitolato d'oneri. In caso di raggiungimento dei suddetti costi massimi, la Consip si riserva di effettuare ulteriori verifiche ispettive assumendone in proprio le relative spese.
2. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni, oltre che dalla Consip per quanto di propria competenza.
3. Nel caso in cui le precedenti attività di verifica abbiano esito negativo, la Consip, in conformità a quanto previsto al successivo articolo 15, si riserva di risolvere l'Accordo Quadro.
   Il Fornitore si impegna ad effettuare, nei confronti di Consip, i pagamenti dei costi per le verifiche ispettive effettuate dall'Ente Terzo, dietro presentazione di fattura elettronica che verrà emessa da Consip al termine del ciclo ispettivo, corredata del relativo documento di rendicontazione analitica delle attività ispettive svolte dall'Organismo di Ispezione incaricato.
4. Il Fornitore si impegna, in particolare, ad effettuare il pagamento dell'importo indicato in fattura a favore della Consip nel termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura medesima, mediante accredito, con bonifico bancario sull'IBAN n. IT48U0623001627000047684915.
5. In caso di inadempimento dell'obbligo di pagamento dei costi di cui ai precedenti commi 3 e 4 del presente articolo, la Consip assegnerà un termine di 15 giorni per porre fine all'inadempimento, decoroso inutilmente il quale, Consip ha la facoltà di rivalersi per il pagamento, sulla garanzia prestata dal Fornitore in favore della Consip.
6. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto della escussione effettuata dalla Consip per il pagamento dei costi delle verifiche ispettive effettuate dall'Ente Terzo, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Consip. In caso di inadempimento, la Consip ha facoltà di dichiarare risolto l'Accordo Quadro.

ARTICOLO 9 BIS - CONTROLLI E VERIFICHE DA PARTE DI CONSIP S.P.A.

1. Fermo quanto previsto al precedente articolo 9, Consip S.p.A. S.p.A. potrà eseguire ogni ulteriore controllo e verifica al fine di accertare, a titolo esemplificativo, il corretto utilizzo dell'Accordo Quadro, anche in relazione alla corrispondenza tra l'oggetto dei Contratti di Fornitura e l'oggetto all'Accordo Quadro, nonché la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali rese dal Fornitore in favore delle Amministrazioni Contraenti rispetto ai suddetti Contratti, in corso di esecuzione e alla loro conclusione. Consip potrà utilizzare le modalità ritenute più opportune, se del caso anche attraverso l'Organismo di Ispezione di cui al precedente articolo "Verifiche Ispettive", e potrà svolgere verifiche sul luogo di esecuzione delle prestazioni presso il Fornitore e presso l'Amministrazione.
2. Il Fornitore, fermi gli obblighi di comunicazione di cui al precedente art. 7, comma 25, si impegna a prestare piena collaborazione nel consentire lo svolgimento dei controlli e delle verifiche di cui al comma precedente.

Consip potrà chiedere all'Amministrazione e al Fornitore chiarimenti e di mettere a disposizione tutta documentazione utile (quale a titolo esemplificativo, richieste dell'Amministrazione, note, verbali di consegna, contestazioni, diffide, documenti relativi a prodotti e servizi erogati, documenti in grado di attestare il rispetto dei livelli di servizio prescritti per il singolo contratto, possesso di certificazioni, mezzi e strumenti dell'ausiliaria) entro 10 giorni solari o il diverso termine che sarà assegnato. In caso di mancato rispetto di tale termine, al Fornitore sarà applicata la penale di cui all'articolo "Penali".

3. Qualora all'esito delle attività di cui sopra, emergano inadempimenti, irregolarità ulteriori rispetto a quelle oggetto dell'Allegato "Schema di verifiche ispettive" o un possibile uso distorto dello strumento (a titolo esemplificativo, nel caso in cui, rispetto ad uno o più Contratti di Fornitura, siano state affidate o eseguite una o più prestazioni estranee all'oggetto dell'Accordo Quadro), ed i documenti e chiarimenti resi dall'Amministrazione e dal Fornitore su richiesta della Consip non risultino idonei o sufficienti a superare le criticità riscontrate, la stessa assumerà le più opportune determinazioni, ivi inclusa la segnalazione alle Autorità competenti. Qualora, invece, all'esito delle attività di cui sopra, vengano accertati inadempimenti o irregolarità contrattuali o un uso distorto dello strumento, Consip segnalerà ogni riscontro all'Amministrazione contrante per le determinazioni di competenza e, se del caso, alle Autorità competenti e potrà applicare le penali di cui al successivo articolo "Penali". Resta fermo che Consip, ove venga accertato un uso distorto dello strumento, potrà in ogni caso risolvere l'AQ, anche ai sensi dell'art. 37, comma 5, dell'Allegato II.14 al Codice.
4. Fermo quanto previsto nei commi precedenti, Consip S.p.A. svolge il monitoraggio di tutte le attività relative all'Accordo Quadro e potrà richiedere, in ogni momento, l'invio di informazioni, riguardanti a titolo esemplificativo:
   - le Amministrazioni Contraenti,
   - gli Ordini di Fornitura ricevuti con indicazione della data di emissione e suddivisi per Amministrazione completi di: quantitativo ordinato, importo, modello dei veicoli, opzioni, ecc;
   - l'andamento dei consumi della/e Amministrazione/i;
   - l'elenco dei reclami ricevuti e loro puntuale gestione;
   - l'elaborazione di report specifici, ivi inclusi quelli relativi alle penali eventualmente applicate dalle Amministrazioni contraenti che dovranno essere in ogni caso prodotti in sede di svincolo della garanzia di cui al successivo articolo 14. In particolare, con riferimento al report sulle penali, il Fornitore dovrà, preventivamente allo svincolo, inviare una dichiarazione resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, contenente a titolo esemplificativo: numero identificativo dell'ordine, lotto di riferimento, data di ricezione da parte del Fornitore della comunicazione di applicazione della penale, importo della penale, motivazione e indicazione dell'articolo da cui sorge la sanzione. La suddetta dichiarazione dovrà essere inviata anche in assenza di applicazione di penali.

     A tal fine, il Fornitore si impegna a prestare piena collaborazione per adempiere alle suddette richieste, per quanto di sua competenza ed a fornire riscontro alle richieste di Consip S.p.A. entro 15 giorni dalla data di richiesta, o il diverso termine che dovesse essere assegnato, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

ARTICOLO 10 – CONSEGNA E VERIFICA DI CONFORMITÀ/COLLAUDO

1. La fornitura oggetto di ciascun Ordinativo dovrà essere eseguita dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico medesimo pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

2. La consegna di ciascuna fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, rimozione ed asporto dello stesso, messa in esercizio e verifica della funzionalità del veicolo.
3. **Per il lotto 1**ciascuna Amministrazione Contraente o Assegnataria per il tramite di persona delegata, all'atto del ritiro, verificherà la conformità dei veicoli oggetto dell'Ordinativo di Fornitura a quanto nello stesso previsto, secondo quanto previsto al paragrafo 2.1 del Capitolato Tecnico. La persona delegata dall'Amministrazione sottoscriverà, per conto dell'Amministrazione Contraente o Assegnataria, il verbale di consegna la cui data verrà considerata quale data di accettazione della fornitura.
4. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione contraente e/o di Consip emetterà/nno il certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'art. 38 dell'Allegato II.14 del Codice, coerentemente ai modelli eventualmente predisposti dall'Autorità Nazionale Anticorruzione. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica, da parte dell'Amministrazione contraente, dell'avvenuta consegna della fornitura dei beni oggetto dell'ordine di fornitura e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta e/o della regolare prestazione dei servizi, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.
5. In caso di mancata attestazione di regolare esecuzione, la singola Amministrazione potrà risolvere il contratto di fornitura e provvederà a dare comunicazione a Consip la quale potrà risolvere il presente Accordo Quadro.

ARTICOLO 11 – SERVIZI CONNESSI

1. Il Fornitore è tenuto a prestare, nel rispetto della normativa vigente e delle previsioni del Capitolato Tecnico, i seguenti servizi connessi:
   a) consegna dei veicoli presso il Centro dedicato più vicino alla sede dell'Amministrazione Assegnataria o nei luoghi indicati nell'Ordinativo di Fornitura (questi ultimi esclusivamente **nel caso di richiesta del servizio opzionale "Consegna a domicilio"**), con eventuale preassegnazione obbligatoria di veicoli temporanei secondo la disciplina di cui al Capitolato Tecnico laddove prevista (cfr. paragrafi 2.1, 2.2 e 2.3 del Capitolato Tecnico);
   b) coperture assicurative senza franchigia,;
   c)manutenzione dei veicoli noleggiati (cfr. paragrafo 2.4 del Capitolato Tecnico);
   d) sostituzione degli pneumatici (cfr. paragrafo 2.5 del Capitolato Tecnico);
   e) riparazione di carrozzeria, revisioni e controlli dei gas di scarico (cfr. paragrafo 2.6 del Capitolato Tecnico);
   f) soccorso stradale (cfr. paragrafo 2.8 del Capitolato Tecnico);

   nonché, comunque, le ulteriori attività di cui al paragrafo 2 del Capitolato Tecnico, e quelle necessarie per l'esatto adempimento delle prestazioni contrattuali.
2. Con riferimento alla gestione delle sanzioni amministrative, le modalità di comunicazione e di gestione di queste, ivi incluse le modalità di regresso e addebito, sono meglio stabilite nel paragrafo 1.6 del Capitolato Tecnico.
3. Il Fornitore è altresì tenuto a prestare, laddove sia richiesto dall'Amministrazione Contraente, i seguenti servizi a pagamento come meglio definiti e regolamentati al paragrafo 3 del Capitolato Tecnico:
   - Autoveicolo sostitutivo di livello avanzato;
   - Preassegnazione facoltativa;
   - Consegna e restituzione a domicilio;

- Inserimento apparecchiature e allestimenti aggiuntivi;
- Inserimento Optional;
- Dispositivi per la gestione della flotta nell'ambito del rapporto di lavoro.

4. Il Fornitore dovrà, inoltre, attivare entro 10 (dieci) giorni solari a decorrere dalla data di stipula Accordo Quadro e rendere funzionante, per tutta la durata dei singoli contratti attuativi, il servizio di "Ricezione chiamate" secondo le condizioni e le modalità previste nel Capitolato Tecnico (cfr. paragrafo 2.11).

ARTICOLO 12 - CORRISPETTIVI E FATTURAZIONE

1. I corrispettivi, indicati nell'Accordo Quadro, si riferiscono ai servizi e/o forniture prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
2. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per le prestazioni oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono indicati nell'Offerta Economica, di cui all'allegato A del presente Accordo Quadro.
3. Il canone base di noleggio (comprensivo del costo dei servizi connessi) e, qualora richiesti, i canoni dei servizi a pagamento di Autoveicolo sostitutivo, Inserimento apparecchiature e allestimenti speciali, Optional e Dispositivi per la gestione della flotta, saranno dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dal giorno successivo a quello del ritiro del veicolo da parte delle Amministrazioni Contraenti, salvo quanto previsto al paragrafo 2.1 del Capitolato Tecnico in relazione al mancato ritiro del veicolo messo a disposizione dal Fornitore, e per tutta la durata del contratto di noleggio. I corrispettivi relativi al servizio di preassegnazione facoltativa (il cui importo è indicato nel Capitolato Tecnico al paragrafo 3.2) saranno dovuti dall'Amministrazione Contraente per il periodo relativo all'uso del veicolo; per frazioni di mese verrà moltiplicato 1/30 (un trentesimo) dell'importo mensile per i giorni effettivi di utilizzo, fermo restando che il primo mese sarà comunque pagato per intero. I corrispettivi relativi al servizio di consegna a domicilio saranno corrisposti dall'Amministrazione Contraente ai prezzi unitari indicati al par. 3.3 del Capitolato Tecnico e saranno fatturati dal Fornitore dopo l'espletamento del servizio. Nel caso di cui all'art. 4, comma 5 (fermo amministrativo per causa non imputabile all'Amministrazione), la corresponsione dei canoni e, quindi, l'emissione delle relative fatture, sono sospese per tutta la durata del fermo amministrativo (mese e/o frazione di mese).
4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei singoli Ordinativi di Fornitura, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti Autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati ad eccezione di quanto previsto al successivo comma 31 e ai successivi artt. 12bis e 12ter.
6. Ciascuna fattura dovrà contenere, oltre alle indicazioni che verranno fornite dall'Amministrazione, il riferimento all'Accordo Quadro, al singolo Ordine cui si riferisce e dovrà essere intestata e trasmessa alla Amministrazione. Il CIG (Codice Identificativo Gara) "derivato" rispetto a quello dell'Accordo Quadro o il CUP (Codice Unico di Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, comunicato dalle Amministrazioni sarà inserito, a cura del Fornitore, nelle fatture e dovrà essere indicato dalle Amministrazioni nei rispettivi pagamenti ai fini dell'ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in

tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

7. I predetti corrispettivi saranno fatturati con cadenza mensile, salvo quanto previsto al comma 3 con riferimento ai servizi di consegna a domicilio, e saranno corrisposti dalle Amministrazioni, previo accertamento della prestazione effettuate, secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti, in particolare dell'art. 125 del Codice e del D.lgs. n. 213/2022 nonché della disciplina in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti.
8. Ciascuna fattura dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D.Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la singola Amministrazione Contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti.
9. Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad euro 5.000,00, l'Amministrazione Contraente procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40.
10. Rimane inteso che l'Amministrazione prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) - attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
11. Ai sensi dell'art. 1, comma 412, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché, dall'art. 3 del Decreto del Ministro dell''Economia e delle Finanze del 7 dicembre 2018, così come modificato dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 27 dicembre 2019, e in conformità alle "Linee Guida per l'emissione della trasmissione degli ordini elettronici adottate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze" del 15 febbraio 2023, l'Amministrazione Contraente rientrante nell'ambito applicativo della normativa sopra richiamata, dovrà, fatta eccezione per le esclusioni previste dal par. 3.1.2 delle richiamate Linee guida, trasmettere al Nodo di Smistamento degli Ordini di acquisto (NSO), il documento informatico attestante l'Ordinativo di Fornitura stesso (di seguito "Ordine NSO"). A tal fine, l'Amministrazione Contraente utilizza la funzione di trasmissione automatica al NSO, disponibile sul Sistema di e-procurement di Consip, o, in alternativa, trasmette, l'Ordine NSO attraverso altre piattaforme.
12. Ciascuna fattura relativa agli acquisti, da e per conto degli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 19, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, dovrà riportare gli estremi dei documenti informatici attestanti l'ordinazione e l'esecuzione dell'acquisto, trasmessi per mezzo del NSO. Qualora la fattura non indichi gli estremi dell'Ordine NSO da cui promana, a causa del mancato invio dell'Ordine NSO da parte dell'Ente, quest'ultimo è tenuto a provvedere al mancato invio con la trasmissione di un Ordine di convalida, secondo le modalità indicate nelle Linee Guida sopra richiamate. La mancanza dell'Ordine NSO non fa venir meno la validità della fattura regolarmente emessa dal Fornitore; conseguentemente, in caso di ritardato pagamento dovuto al tardivo invio dell'Ordine NSO, verranno riconosciuti al Fornitore gli interessi di cui al successivo comma 17 oltre quanto previsto dai successivi commi in merito alla possibilità di sospensione delle prestazioni contrattuali.
13. Le Amministrazioni contraenti opereranno sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del Contratto di Fornitura; le ritenute possono essere svincolare solo in sede di liquidazione finale, in seguito all'approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
14. I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente

e, in particolare, dell'art. 125 del Codice e del D.Lgs. n. 231/2002. I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell'Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sul conto corrente n. 000500014931, intestato al Fornitore presso UNICREDIT S.p.A., Codice IBAN IT96P0200809440000500014931. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

15. Il Fornitore si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i alle Amministrazioni all'atto dell'accettazione dell'Ordine di fornitura secondo le modalità indicate all'art. 6.
16. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
17. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto alle Amministrazioni e alla Consip, per quanto di propria competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito indicate nell'Accordo Quadro e nei singoli Appalti Specifici; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
18. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, delle attività previste nell'Accordo Quadro e nei singoli Ordinativi di Fornitura, salvo quanto diversamente previsto nell'Accordo Quadro medesimo.
19. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, i singoli Contratti di Fornitura e/o l'Accordo Quadro si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi tramite PEC o con lettera raccomandata A/R, rispettivamente dalle Amministrazioni Contraenti e dalla Consip, ciascuno per quanto di propria competenza.
20. È ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell'Amministrazione a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di fornitura, ai sensi dell'art. 120, comma 12 del Codice In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'Amministrazione Contraente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente. Si applicano all'opposizione le disposizioni dell'Allegato II.14 del Codice. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Amministrazione Contraente. Si applicano altresì le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo articolo 28.
21. Ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017.
22. È facoltà del Fornitore non inadempiente, nel caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti che si protragga oltre 30 giorni dopo il termine di pagamento stabilito al precedente comma 14, di sospendere le prestazioni contrattuali oggetto del Contratto di fornitura per il quale l'Amministrazione si è resa inadempiente. La sospensione è subordinata alla previa comunicazione da inviare all'Amministrazione medesima con almeno 15 giorni di preavviso decorrenti dalla scadenza del termine di 30 giorni successivi al termine di pagamento stabilito. Resta inteso che il Fornitore, non appena si sia provveduto al detto

pagamento, provvede al tempestivo riavvio dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Resta salva la disciplina applicabile in tema di interruzione di pubblico servizio.

23. In caso di pericolo di insolvenza di Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 1, lett. e) dell'Allegato I.1 del Codice, diversi dalle società pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, è facoltà del Fornitore non inadempiente richiedere di prestare idonea garanzia per l'adempimento dell'obbligazione di pagamento relativa al Contratto di Fornitura; tale garanzia dovrà essere rilasciata per un importo nel caso di nei contratti continuativi, pari al 20% del valore dell'Ordine di fornitura. La garanzia dovrà essere richiesta dal Fornitore entro il termine di 4 giorni lavorativi dalla ricezione dell'ordine e l'Amministrazione dovrà rilasciarla entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. Il Fornitore non inadempiente è legittimato a sospendere l'esecuzione della fornitura fino ad avvenuta ricezione della garanzia richiesta. Decorso inutilmente il termine per il rilascio della garanzia e ferma restando la facoltà di sospensione dell'esecuzione, è facoltà del Fornitore, ai sensi dell'art. 1454 c.c., diffidare per iscritto l'Amministrazione ad adempiere entro 15 giorni, decorsi inutilmente i quali il contratto s'intenderà risolto di diritto. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di recedere dal contratto di fornitura in caso di sospensione.
24. In caso di Ordinativi effettuati da Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 1 lett. e) dell'Allegato I.1 del Codice, verso i quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato del presente Accordo Quadro o in precedenti rapporti contrattuali, il Fornitore è legittimato a sospendere l'esecuzione del contratto di fornitura fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento per l'adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dei suddetti soggetti di recedere dal Contratto di Fornitura in caso di sospensione.
    Fermo restando quanto stabilito al precedente comma, in caso di ordinativi effettuati da Amministrazioni verso le quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nel presente Accordo Quadro ovvero in precedenti rapporti contrattuali relativi alla fornitura di beni o servizi ricompresi nell'oggetto dell'Accordo Quadro, il Fornitore è legittimato a sospendere l'esecuzione del contratto di fornitura fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento/stanziamento di fondi per l'adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione all'Amministrazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di recedere dal Contratto di Fornitura in caso di sospensione.
25. Alle Amministrazioni Contraenti che effettueranno il pagamento dell'importo indicato in fattura in un termine inferiore rispetto a quello indicato al comma 8 verrà riconosciuto uno sconto pari a 0,1%.
26. Lo sconto verrà riconosciuto, fatto salvo diverso accordo tra le parti, nella fattura relativa all'ultimo mese contrattuale, previa verifica del Fornitore dei pagamenti effettuati in anticipo rispetto ai termini di cui al comma 8.
27. Alle Amministrazioni Contraenti che all'atto dell'invio dell'Ordinativo di fornitura si impegnano a corrispondere l'importo indicato in fattura mediante addebito SEPA Direct Debit (SDD), verrà riconosciuto uno sconto pari a 0,1%.
28. Gli Ordinativi di Fornitura non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 125, comma 1, del Codice e, pertanto, non si darà luogo all'anticipazione del prezzo.

ARTICOLO 12 *BIS* REVISIONE PREZZI E AGGIORNAMENTO DEI CANONI DELL' ACCORDO QUADRO

1. I canoni mensili di noleggio oggetto di offerta saranno revisionati/aggiornati da Consip secondo le seguenti modalità, per le quali si rimanda comunque in dettaglio all'appendice B al Capitolato Tecnico.
2. Una quota parte del 35% di ciascun canone mensile di noleggio originario dell'Accordo Quadro, rappresentativa della "componente servizi" (es. servizi assicurativi, manutenzione ecc.), sarà oggetto di revisione, successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro, alla scadenza di ciascun semestre ("Periodo di rilevazione") a decorrere dalla data di aggiudicazione dell'Accordo Quadro – ovvero, in caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione ai sensi dell'Allegato I.3 al Codice, a decorrere dalla data di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione – secondo quanto previsto dall'art. 60 del Codice. La revisione sarà effettuata in base all'indice dei Prezzi alla Produzione dei servizi (Business to Business) "Noleggio di autoveicoli" (cod. ATECO 771, base 2015), pubblicato trimestralmente da ISTAT ("Indice di riferimento"). Saranno presi in considerazione solo i valori definitivi degli indici.
3. In particolare, si considererà la variazione percentuale tra il valore dell'Indice relativo al mese in cui ricade la data del provvedimento di aggiudicazione – ovvero, in caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione ai sensi dell'Allegato I.3 al Codice, tra il valore dell'Indice relativo al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione, come individuato dal predetto Allegato - e quello disponibile al Momento di Rilevazione. Qualora la variazione percentuale (in aumento o in diminuzione) dell'Indice di Riferimento, calcolata secondo quanto indicato nella sezione Tabella D relativa all'art. 11 dell'Allegato II.2-bis, risulti superiore al 5%, i canoni dovuti al Fornitore saranno aggiornati, a partire dal primo giorno successivo alla scadenza di ciascun Periodo di Rilevazione, applicando alla quota parte del 35% dei canoni originari dell'Accordo Quadro una variazione percentuale pari all'80% dell'eccedenza dell'Indice di Riferimento rispetto alla soglia del 5%.
4. La restante quota parte del 65% di ciascun canone mensile di noleggio originario dell'Accordo Quadro, rappresentativa della "componente prezzo di acquisto del veicolo" sarà oggetto di revisione su richiesta del fornitore nei casi seguenti:
    a) in caso di variazione del prezzo del veicolo offerto, come risultante dal listino ufficiale della casa costruttrice. In sede di prima applicazione, tale revisione non potrà essere applicata prima di sei mesi a decorrere dalla data di stipula dell'Accordo Quadro. Nel restante periodo di validità dell'Accordo Quadro il Fornitore potrà richiedere in qualsiasi momento ulteriori revisioni del canone per variazioni di listino del veicolo offerto. In ogni caso, la richiesta del Fornitore dovrà essere accompagnata da comunicazione della casa costruttrice contenente il nuovo prezzo di listino ufficiale del veicolo.
    b) In seguito alla sostituzione di un veicolo nell'Accordo Quadro con un nuovo modello ai sensi dell'art. 24. A partire dalla data di stipula dell'Accordo Quadro il Fornitore potrà richiedere in qualsiasi momento una revisione dei canoni mensili relativamente alla "componente prezzo di acquisto del veicolo". La richiesta del Fornitore dovrà essere accompagnata da comunicazione della casa costruttrice contenente il prezzo di listino ufficiale del veicolo offerto in sostituzione. Nel caso di semplice restyling che non alteri le caratteristiche minime e strutturali del veicolo, la prima revisione dei canoni potrà essere effettuata solo decorsi 6 mesi dalla stipula, secondo le indicazioni della precedente lettera a).

   Per le revisioni di cui ai punti sub a) e b) si considererà la variazione percentuale tra il prezzo di listino ufficiale del veicolo offerto fornito alla stipula dell'Accordo Quadro e il prezzo di listino ufficiale del medesimo

veicolo (in applicazione del punto a) ovvero del veicolo offerto in sostituzione (in applicazione del punto b) comunicato dalla casa produttrice e disponibile al momento della richiesta. La revisione del canone sarà applicata alla quota parte del 65% del canone originario dell'Accordo Quadro solo se la differenza, in aumento o in diminuzione, tra il canone originario e quello così calcolato risulterà superiore a 1,5%. L'aggiornamento avverrà nella misura del 100% della variazione percentuale. Consip entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta comunicherà al Fornitore l'esito dell'istruttoria in ordine alla richiesta di revisione e il Fornitore sarà tenuto ad aggiornare i canoni all'interno del catalogo.

5. Nel periodo che va dalla stipula dell'Accordo Quadro, fino alla scadenza dello stesso Consip procederà a pubblicare sul sito **www.acquistinretepa.it** i Canoni Revisionati ai fini dell'adeguamento dei canoni dell'Accordo Quadro, dando evidenza della quota parte del canone complessivo afferente alla componente dei servizi.
6. I Canoni Revisionati pubblicati da Consip saranno applicati dalle Amministrazioni Contraenti solo in relazione agli Ordinativi di Fornitura emessi successivamente alla suddetta pubblicazione. Resta inteso che sarà sospesa l'ordinabilità del veicolo nel periodo intercorrente tra la richiesta di revisione del canone avanzata dal Fornitore per variazioni di listino del veicolo offerto o per sostituzione di un veicolo nell'Accordo Quadro con un nuovo modello e l'aggiornamento dei canoni all'interno del catalogo da parte del Fornitore, a seguito dell'approvazione da parte di Consip.

ARTICOLO 12 TER - REVISIONE PREZZI DEI CONTRATTI DI FORNITURA IN CORSO DI ESECUZIONE

1. Resta a carico delle Amministrazioni Contraenti provvedere, con propria determinazione, all'aggiornamento dei canoni mensili di noleggio dei contratti in corso di esecuzione ai sensi dell'art. 60 del Codice, limitatamente alla quota parte pari al 35% del canone originario dell'Accordo Quadro, rappresentativa della "componente servizi".
2. La revisione dei canoni sarà effettuata alla scadenza di ciascun semestre ("Periodo di rilevazione") a decorrere dalla data di aggiudicazione dell'Accordo Quadro – ovvero, in caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione ai sensi dell'Allegato I.3 al Codice, a decorrere dalla data di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione, come individuato dal predetto Allegato –, successivamente all'attivazione del contratto in corso di esecuzione (secondo quanto previsto ai parr. 2.1 e 2.2 del Capitolato Tecnico). Tale revisione avverrà, in base all'indice dei Prezzi alla Produzione dei servizi (Business to Business) "Noleggio di autoveicoli" (cod. ATECO 771, base 2015), pubblicato trimestralmente da ISTAT ("Indice di riferimento"). Saranno presi in considerazione solo i valori definitivi degli indici.
3. In particolare, si considererà la variazione percentuale tra il valore dell'Indice relativo al mese di aggiudicazione dell'Accordo Quadro – ovvero, in caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione ai sensi dell'Allegato I.3 al Codice, tra il valore dell'Indice relativo al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione, come individuato dal predetto Allegato e quello disponibile al Momento di Rilevazione. Qualora la variazione percentuale (in aumento o in diminuzione) dell'Indice di Riferimento, calcolata secondo quanto indicato nella sezione Tabella D relativa all'art. 11 dell'Allegato II.2-bis, risulti superiore al 5%, i canoni dovuti al Fornitore saranno aggiornati, a partire dal primo giorno successivo alla scadenza di ciascun Periodo di Rilevazione secondo le modalità presentate in dettaglio all'appendice B al Capitolato Tecnico.
4. Resta inteso che, qualora i Canoni Revisionati comportino un incremento dei corrispettivi dovuti al Fornitore che non trovi copertura nelle somme stanziate dall'Amministrazione Contraente per l'appalto, ai sensi

dell'art. 60, comma 5 del Codice, l'Amministrazione stessa avrà diritto di recedere dal contratto ai sensi del successivo art. 16.

5. In nessun caso, la revisione dei prezzi potrà avere effetto sulle prestazioni già eseguite.

ARTICOLO 13 - COSTI DELLA SICUREZZA

1. Le Amministrazioni, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n. 81/2008, provvederanno, prima dell'emissione dell'Ordine di Fornitura, ad integrare il "Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze" allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto. In tale sede le Amministrazioni indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).
2. Il Fornitore dovrà sottoscrivere per accettazione l'integrazione di cui al precedente comma. La predetta integrazione costituisce parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali.

ARTICOLO 14 – PENALI

1. Qualora al termine di ciascun ciclo di verifiche ispettive, così come disciplinate nel paragrafo 6 del Capitolato Tecnico risulti che:
   - su più del 30% dei Contratti di fornitura derivanti dagli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Contratto, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip una penale pari allo 0,25% (zero virgola venticinque per cento) del valore complessivo dei veicoli sui quali è stata rilevata una non conformità grave.
   - su più del 50% dei Contratti di Fornitura derivanti dagli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Contratto di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip una penale pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) del valore complessivo dei veicoli sui quali è stata rilevata una non conformità grave.
   - su più del 75% dei Contratti di Fornitura derivanti dagli Appalti Specifici verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Contratto di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip una penale pari allo 0,75% (zero virgola settantacinque per cento) del valore complessivo dei veicoli, sui quali è stata rilevata una non conformità grave.

   Le penali, come sopra calcolate, saranno applicate fino al raggiungimento del valore massimo dello 0,5% dell'Accordo Quadro, comprese eventuali estensioni.
2. In caso di mancato adempimento agli **obblighi** di cui al precedente **art. 7, comma 15**, secondo periodo, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a Consip una penale pari a € 500,00, fermo restando in capo a Consip il diritto di tutelare i propri interessi in ogni altro modo e sede.
3. In caso di mancato rispetto del termine assegnato ai sensi dell'art. 9 bis "**Controlli e verifiche da parte di Consip S.p.A.**", comma 2, Consip potrà applicare una penale pari a 3.000,00 Euro.
4. Nel caso in cui Consip accertasse inadempimenti o irregolarità contrattuali o un uso distorto dello strumento, di cui all'art. 9 bis "**Controlli e verifiche da parte di Consip S.p.A.**", comma 3, Consip S.p.A. potrà applicare una penale pari a 5.000,00.
5. Nel caso in cui il Fornitore dovesse inviare la **reportistica richiesta da Consip** ai sensi del precedente

articolo 9 bis comma 4, in ritardo rispetto al termine/i ivi previsto/i, e per cause che non siano imputabili a Consip né riconducibili a forza maggiore o caso fortuito, si procederà all'applicazione di una penale pari a 2.000 euro. Anche in caso di applicazione della penale, resta fermo l'obbligo di adempiere all'invio delle informazioni richieste, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di applicazione della sanzione, pena l'applicazione di ulteriori penali del medesimo importo, fino all'avvenuto adempimento.

Solo con riferimento alla reportistica relativa alle penali eventualmente applicate dalle Amministrazioni contraenti, di cui al precedente articolo 9 bis comma 4, il ritardo nell'invio del report rispetto al termine ivi previsto, per cause non imputabili a Consip né riconducibili a forza maggiore o caso fortuito, comporta l'applicazione di una penale pari a 2.000 euro.

6. In caso di mancato rispetto di uno dei termini assegnati ai sensi dell'art. 9 bis "Controlli e verifiche da parte di Consip S.p.A.", comma 4, per casi diversi da quelli del precedente comma, Consip potrà applicare una penale pari a 3.000,00 Euro.
7. Tempi di attivazione e rispetto degli orari del servizio. Dopo il settimo giorno solare di ritardo rispetto al termine previsto per l'attivazione del Servizio di ricezione chiamate di cui al paragrafo 2.11 del Capitolato Tecnico, non imputabile a Consip S.p.A. né riconducibile a forza maggiore o caso fortuito, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale one shot pari a € 3.000,00. Anche in caso di applicazione della penale, resta fermo l'obbligo di adempiere all'attivazione del servizio, entro 10 giorni dalla data di applicazione della penale, pena l'applicazione di ulteriori penali del medesimo importo, fino all'avvenuto adempimento.
8. Per ogni punto percentuale (qualora il calcolo del punto percentuale presenti una parte decimale essa non verrà considerata, prendendo in riferimento solo la parte intera), superiore alla soglia massima di difettosità consentita dal livello di servizio previsto per le Chiamate perse di cui al paragrafo 2.11 del Capitolato tecnico, Consip S.p.A. applicherà al Fornitore una penale pari a € 100,00.
9. Al superamento della soglia del 90% dal livello di servizio relativo al Tempo di attesa per la risposta di cui al paragrafo 2.11 del Capitolato tecnico, Consip S.p.A. applicherà al Fornitore una penale one shot pari a €500,00.
10. In caso di ritardo, rispetto al termine di 45 (quarantacinque) giorni, previsto al paragrafo 2.12 del Capitolato Tecnico, nell'adempimento dell'obbligo di sostituzione dei **Centri di Servizio convenzionati**, il Fornitore sarà tenuto al pagamento alla Consip di una penale pari a 200,00 Euro (duecento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
11. In caso di invio delle **informazioni** del successivo **articolo 32, comma 2**, oltre l'ultimo giorno del mese successivo al semestre di pertinenza, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a Consip una penale pari a 5.000 euro per ogni mese di ritardo. Anche in caso di applicazione delle penali, resta fermo l'obbligo di adempiere all'invio delle informazioni richieste, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di applicazione della sanzione, pena l'applicazione di ulteriori penali del medesimo importo, fino all'avvenuto adempimento.

    Il Fornitore è tenuto a segnalare tempestivamente – entro i termini previsti per l'invio di dette informazioni – eventuali problemi tecnici o malfunzionamenti della piattaforma che dovessero impedire la puntuale trasmissione delle informazioni richieste dal successivo articolo 32, commi 2 e 4, mediante l'apertura di apposito ticket al Contact Center Consip.
12. In caso di ritardo non imputabile a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine di 45 (quarantacinque) giorni, nell'invio della **proposta di sostituzione di un modello** nelle ipotesi disciplinate dal paragrafo 2.10

del Capitolato tecnico, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Consip una penale pari a 500,00 Euro (duecento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

13. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai **tempi di consegna indicati al paragrafo 2.1 del Capitolato Tecnico**, ovvero i diversi tempi concordati tra le parti, l'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore una penale pari al 1 per mille della parte dell'Ordinativo di fornitura relativa al veicolo oggetto di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Qualora l'Amministrazione abbia fatto richiesta di preassegnazione obbligatoria ai sensi del par. 2.3 del Capitolato Tecnico, l'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore una penale pari al 1 per mille della parte dell'Ordinativo di fornitura relativa al veicolo oggetto di ritardo esclusivamente decorsi 60 giorni solari dalla messa a disposizione del veicolo in preassegnazione fino al termine del periodo di preassegnazione. Si precisa che deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al Capitolato Tecnico, al presente Accordo Quadro e agli Ordini di Fornitura. In tal caso, le Amministrazioni applicheranno al Fornitore le penali di cui sopra sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
14. In caso di ritardo non imputabile all'Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, nella **consegna del veicolo in preassegnazione obbligatoria o facoltativa** rispetto ai termini previsti rispettivamente ai paragrafi 2.3 e 3.2 del Capitolato Tecnico, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere, per ciascun giorno di ritardo, all'Amministrazione Contraente, una penale pari al 1 per mille della parte dell'Ordinativo di fornitura relativa al veicolo oggetto di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
15. In caso di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, nella **consegna dell'autoveicolo sostitutivo** rispetto ai termini stabiliti nei paragrafi 2.7 e 3.1 del Capitolato Tecnico, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a partire dal giorno successivo alla richiesta, per ciascun giorno di ritardo, all'Amministrazione Contraente, una penale pari al 1 per mille della parte di Ordinativo relativa al veicolo oggetto di sostituzione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
16. Con riferimento al **servizio di soccorso stradale** di cui al paragrafo 2.8 del Capitolato Tecnico, in caso di prestazione eseguita entro la sesta ora dalla ricezione della chiamata, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari a 50,00 Euro (cinquanta/00), per ogni ora di ritardo non imputabile all'Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito rispetto ai termini stabiliti per la prestazione del servizio, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Qualora la prestazione sia eseguita oltre la sesta ora dalla ricezione della chiamata per cause non imputabili all'Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, la stessa si considererà non eseguita e il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari a Euro 200,00 (duecento/00), oltre all'addebito delle spese sostenute dall'Amministrazione Contraente, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
17. Nel caso in cui, come previsto nell'atto di **nomina a Responsabile del Trattamento** allegato all'Accordo Quadro, all'esito delle verifiche, ispezioni e audit e assessment compiuti dall'Amministrazione o da terzi autorizzati, le misure di sicurezza adottate dal Responsabile/Sub Responsabile del trattamento dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inidonee ad assicurare l'applicazione delle norme in materia di protezione dei dati personali o risulti che il Fornitore agisca in modo difforme o contrario alle istruzioni fornite dall'Amministrazione, quest'ultima applicherà al Fornitore – Responsabile/Sub Responsabile del trattamento una penale pari allo 1 per mille del corrispettivo dell'ordinativo per ogni giorno

necessario per il Fornitore per l'adozione di misure di sicurezza idonee ad assicurare l'applicazione delle norme in materia di protezione dei dati personali, salvo il maggior danno.

18. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali sopra stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto da Consip e/o dalla singola Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza; in quest'ultimo caso, gli eventuali inadempimenti dovranno essere comunicati dalle Amministrazioni per conoscenza a Consip.
19. In caso di contestazione dell'inadempimento da parte di Consip e/o della singola Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza, il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di n. 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano a Consip e/o all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio di Consip e/o dall'Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell'Accordo Quadro a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
20. Consip potrà per l'applicazione delle penali dell'Accordo Quadro avvalersi della garanzia disciplinata nell'Accordo Quadro, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. Le singole Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui all'Accordo Quadro con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero avvalersi della garanzia disciplinata nell'Accordo Quadro, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

    Consip e le Amministrazioni, per le parti di loro competenza, potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore, rispettivamente, dell'Accordo Quadro o del Contratto di Fornitura, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni, nonché la risoluzione contrattuale per inadempimenti che comportino l'applicazione di penali oltre la predetta misura massima.
21. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
22. Relativamente a tutte le penali previste dall'Accordo Quadro, dagli Ordinativi di Fornitura e dal Capitolato Tecnico è fatto salvo il diritto di Consip e delle Amministrazioni Contraenti al risarcimento del maggior danno.

ARTICOLO 15 - GARANZIE

1. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore nei confronti di Consip con la stipula del presente Accordo Quadro il Fornitore medesimo ha prestato, ai sensi dell'art. 117, comma 1, del Codice, una garanzia definitiva e relativo addendum, rilasciata in data 17/02/2026 dalla Intesa Sanpaolo S.p.A. a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dall'Accordo Quadro ed avente n. 08492/8200/00948548/551/2026 – n. unico 000000667830 per un importo di Euro 146.440,00 (euro centoquarantaseimilaquattrocentoquaranta/00) per il Lotto 1/Sublotti 1.2, 1.6, 1.7 e 1.9; mediante la stipula di una fideiussione/bancaria assicurativa con primario Istituto bancario/assicurativo.
2. In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici, le obbligazioni e gli impegni assunti dal Fornitore, con l'Accordo Quadro ed i suoi allegati, ivi compreso il Patto di integrità, nei confronti della Consip, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali da parte di Consip e quelli derivanti

dal rispetto del Patto di integrità, pertanto, resta espressamente inteso che la stessa Consip, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 13, ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali; la garanzia copre anche il mancato o inesatto adempimento dell'obbligo di pagamento dei costi delle verifiche ispettive che Consip potrà effettuare – anche avvalendosi di Organismi di Ispezione accreditati secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012.

3. La garanzia dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Consip. La stessa dovrà rispettare le ulteriori previsioni di cui al citato art. 117.
4. La garanzia opera per tutta la durata dell'Accordo Quadro e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall'Accordo Quadro, anche eventualmente prorogato, e dai singoli Contratti di Fornitura e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti della Consip verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini.
5. La garanzia di cui ai commi precedenti è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 117, comma 8, del Codice. Lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna al Garante ed alla Consip S.p.A. da parte del Fornitore, in relazione ai contratti stipulati nell'arco temporale di riferimento, di documenti delle Amministrazioni, in originale o in copia autentica, attestanti la corretta esecuzione delle prestazioni, ai sensi dell'art.116 del Codice e dell'art. 36 dell'Allegato II.14 del Codice; e/o *(ii)* documentazione comprovante l'avvenuta ricezione del rimborso della ritenuta di legge dello 0,5%, di cui all'art. 12, comma 14. Il Garante dovrà comunicare alla Consip il valore dello svincolo. Consip si riserva di verificare la correttezza degli importi svincolati e di chiedere al Fornitore ed al Garante in caso di errore un'integrazione.
6. In alternativa a quanto sopra, il Fornitore potrà consegnare a Consip un prospetto contenente l'elenco delle Amministrazioni Contraenti con l'ammontare delle fatture emesse nel relativo arco temporale e regolarmente saldate, unitamente al dettaglio specifico della posizione di ciascuna singola Amministrazione Contraente (numero fattura, numero contratto, mensilità di riferimento, data emissione, data pagamento, importo corrisposto), accompagnato da dichiarazione resa dal legale rappresentante del Fornitore o procuratore speciale munito dei necessari poteri, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante la veridicità di tutte le informazioni contenute nel prospetto stesso e l'assenza di ogni contestazione sulle prestazioni eseguite e in esso consuntivate. Consip procederà ad autorizzare lo svincolo comunicandolo al Garante e al Fornitore.
7. Ai fini dello svincolo dell'ammontare residuo delle garanzie (20%), il Fornitore dovrà produrre, in relazione ai rimanenti Contratti di Fornitura: *(i)* i certificati di verifica di conformità o le attestazioni di regolare esecuzione delle prestazioni emessi alla conclusione dell'esecuzione dei Contratti di Fornitura; e/o *(ii)* documentazione comprovante il rimborso della ritenuta di legge dello 0,5%, di cui al precedente articolo 12, comma 14.
8. In alternativa a quanto previsto dal precedente comma 7, il Fornitore potrà produrre il prospetto e la dichiarazione, rilasciati nei modi e nelle forme di cui al precedente comma 7, accompagnati da copia dell'ultima fattura di ogni Contratto di Fornitura vigente nel relativo arco temporale di riferimento, e dalla documentazione attestante l'avvenuto pagamento da parte delle Amministrazioni dell'ultima fattura di ogni contratto di Fornitura. In questo caso la garanzia sarà svincolata decorso il termine di 12 mesi dal pagamento

dell'ultima fattura dell'ultimo contratto di Fornitura. Consip si riserva la possibilità di un controllo a campione sulla veridicità della dichiarazione di cui sopra.

9. Peraltro, qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Consip.
10. Il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Consip.
11. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula dell'Accordo Quadro e dei relativi contratti di fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato una garanzia definitiva e relativo addendum rilasciata in data 17/02/2026 dalla Intesa SanPaolo S.p.A. avente n. 08492/8200/00948549/552/2026 – n. unico 000000667831 per un importo di Euro 4.886.031,00 (quattromilioniottocentoottantaseimilatrentuno/00) per il Lotto 1/ Sublotti 1.2, 1.6, 1.7 e 1.9 in favore della Amministrazioni Contraenti.
12. La garanzia copre tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore con i Contratti di Fornitura nei confronti delle Amministrazioni, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali da parte delle stesse e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni hanno diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali. La garanzia copre il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché il rispetto degli impegni assunti con il Patto di integrità, l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione dei Contratti di Fornitura disposta in danno dell'esecutore, il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. Tale garanzia copre, altresì, l'eventuale aumento delle prestazioni, fino a concorrenza del quinto dell'importo del Contratto di Fornitura, secondo le modalità di cui all'art. 120, comma 1 lettera a) e comma 9 del Codice. A tal fine, la Consip S.p.A., al raggiungimento dell'80% del massimale eroso dell'Accordo Quadro, provvederà, solo nel caso in cui si ravveda la necessità – con apposita comunicazione – a richiedere l'estensione della garanzia definitiva di cui sopra.
13. La garanzia prestata nei confronti delle Amministrazioni Contraenti opera a far data dalla formalizzazione del singolo Contratto di fornitura, per tale intendendosi la sua stipula e cessa alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni emesso alla conclusione dell'esecuzione del Contratto di fornitura e, comunque, decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni, risultante dal suddetto certificato. Resta fermo quanto previsto dallo schema tipo approvato con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, come derogato dal Capitolato d'Oneri.
14. La garanzia di cui ai precedenti commi prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima – anche per il recupero delle penali contrattuali - entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del rispettivo beneficiario.
15. È onere della singola Amministrazione comunicare a Consip l'importo delle somme percepite dal Garante.
16. La garanzia di cui ai commi precedenti è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito

secondo quanto stabilito all'art. 117, comma 8, del Codice. Lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna al Garante ed alla Consip S.p.A da parte del Fornitore, in relazione ai contratti stipulati nell'arco temporale di riferimento, di: *(i)* documenti delle Amministrazioni, in originale o in copia autentica, attestanti la corretta esecuzione delle prestazioni, ai sensi dell'art.116 del Codice e dell'art. 36 dell'Allegato II.14 del Codice; e/o *(ii)* documentazione comprovante l'avvenuta ricezione del rimborso della ritenuta di legge dello 0,5%, di cui all'art. 12, comma 14. Il Garante dovrà comunicare alla Consip il valore dello svincolo. Consip si riserva di verificare la correttezza degli importi svincolati e di chiedere al Fornitore ed al Garante in caso di errore un'integrazione.

17. In alternativa a quanto sopra, il Fornitore potrà consegnare a Consip un prospetto contenente l'elenco delle Amministrazioni Contraenti con l'ammontare delle fatture emesse nel relativo arco temporale e regolarmente saldate, unitamente al dettaglio specifico della posizione di ciascuna singola Amministrazione Contraente (numero fattura, numero contratto, mensilità di riferimento, data emissione, data pagamento, importo corrisposto), accompagnato da dichiarazione resa dal legale rappresentante del Fornitore o procuratore speciale munito dei necessari poteri, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante la veridicità di tutte le informazioni contenute nel prospetto stesso e l'assenza di ogni contestazione sulle prestazioni eseguite e in esso consuntivate. Consip procederà ad autorizzare lo svincolo comunicandolo al Garante e al Fornitore.
18. Ai fini dello svincolo dell'ammontare residuo delle garanzie (20%), il Fornitore dovrà produrre, in relazione ai rimanenti Contratti di Fornitura: *(i)* i certificati di verifica di conformità o le attestazioni di regolare esecuzione delle prestazioni emessi alla conclusione dell'esecuzione dei Contratti di Fornitura; e/o *(ii)* documentazione comprovante il rimborso della ritenuta di legge dello 0,5%, di cui al precedente articolo 12, comma 14.
19. In alternativa a quanto sopra, il Fornitore potrà produrre il prospetto e la dichiarazione, rilasciati nei modi e nelle forme di cui al precedente comma 18, accompagnati da copia dell'ultima fattura di ogni Contratto di Fornitura vigente nel relativo arco temporale di riferimento, e dalla documentazione attestante l'avvenuto pagamento da parte delle Amministrazioni dell'ultima fattura di ogni contratto di Fornitura. In questo caso la garanzia sarà svincolata decorso il termine di 12 mesi dal pagamento dell'ultima fattura dell'ultimo contratto di Fornitura. Consip si riserva la possibilità di un controllo a campione sulla veridicità della dichiarazione di cui sopra.
20. Qualora l'ammontare delle garanzie prestate dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Consip, pena la risoluzione della Accordo Quadro e/o dei singoli contratti di fornitura.
21. Nel caso in cui alla scadenza dell'Accordo Quadro anche eventualmente prorogato non sia stato raggiunto il massimale dell'Accordo Quadro stesso, la garanzia definitiva presentata in favore delle Amministrazioni e detenuta da Consip, viene parzialmente svincolata, anche su istanza del Fornitore, e proporzionalmente ridotta fino a copertura del valore reale dei contratti stipulati.
22. In ogni caso il garante sarà liberato dalle garanzie prestate di cui ai commi precedenti solo previo consenso espresso in forma scritta da Consip.
23. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo Consip ha facoltà di dichiarare risolta l'Accordo Quadro e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il contratto di fornitura, fermo restando il risarcimento del danno.

ARTICOLO 16 - RISOLUZIONE

1. Consip e/o le Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà/ potranno risolvere l'Accordo Quadro e il singolo Contratto di Fornitura ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
    a) il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'Accordo Quadro in una delle situazioni di cui all'art. 94, comma 1 del Codice, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;
    b) il Fornitore ha commesso, nella procedura di aggiudicazione del presente Accordo Quadro e/o dei successivi Appalti Specifici, un illecito antitrust accertato con provvedimento esecutivo dell'AGCM, ai sensi dell'articolo 98, comma 3, lett. a) del Codice;
    c) l'Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato al Fornitore in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE;
    d) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di uno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula dell'Accordo Quadro e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
    e) qualora il Fornitore ponga in essere comportamenti tesi a eludere l'affidamento degli Appalti Specifici;
    f) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza dell'Accordo Quadro e dei contratti di fornitura;
    g) qualora il Fornitore, in esecuzione di un Appalto Specifico, offra o fornisca prodotti, ovvero la prestazione di servizi, che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche minime stabilite dalle normative vigenti, nonché nel Capitolato Tecnico in sede di aggiudicazione dell'Accordo Quadro;
    h) mancata reintegrazione della garanzia di cui all'art. 15 eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di Consip;
    i) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni e/o Consip, ai sensi dell'articolo 23;
    j) nei casi di cui agli articoli 10 (Verifiche di conformità); 12 (Importi dovuti e Fatturazione), 19 (Trasparenza), 19 (Riservatezza), 22 (Divieto di cessione del contratto), 27 (Codice Etico - Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001 - Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza) e 28 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 29 (Subappalto), 30 (Danni, responsabilità civile)
    k) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'articolo 14, comma 23;
    l) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.P.R. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
    m) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.lgs. n. 231/01, che impediscano all'Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
    n) nei casi di cui all'articolo 3 e 5 del Patto di integrità;
    o) l'impossibilità sopravvenuta della prestazione prevista nei casi di cui all'art. 33. Sarà onere del Fornitore che invoca la risoluzione del contratto ai sensi della presente fattispecie, dimostrare che la prestazione è divenuta effettivamente impossibile per gli eventi di Forza Maggiore di cui al citato art. 33 .Nel caso in cui l'Amministrazione non contesti la domanda di risoluzione proposta dal

Fornitore, il contratto si intenderà risolto ai sensi e per gli effetti degli articoli 1256 e 1463 cod.civ., senza che nessuna delle parti possa pretendere dall'altra alcunché, in termini di risarcimento danni, indennizzo, rimborso costi o altro. Nel caso in cui l'Amministrazione contesti la domanda di risoluzione proposta dal Fornitore per impossibilità sopravvenuta della prestazione, ai sensi dell'art. 1256 cod. civ., la stessa valuterà l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento da parte del Fornitore ai fini dell'adozione dei provvedimenti di sospensione di cui all'art. 33, dell'applicazione delle penali di cui all'art. 14 e/o dei rimedi risolutori, previsti al presente art. 16.

Nelle fattispecie di cui al presente comma non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241.

2. Consip e/o le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, deve/devonorisolvere l'Accordo Quadro e il singolo Contratto di fornitura senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, qualora, nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui agli artt. 94 e 95 del Codice qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti-richiesti dalla legge;
3. Consip può avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c.: i) ogni qualvolta nei confronti del Fornitore, dei suoi dirigenti e/o dei componenti della compagine sociale, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 *bis*, 319 ter, 319 *quater*, 320, 322, 322 *bis*, 346 *bis*, 353, 353 *bis*, 355 e 356 c.p.; ii) nel caso in cui, violato l'obbligo di segnalazione di cui all'art. 3, lett. e 2) del patto di Integrità, sia stata disposta nei confronti dei "pubblici amministratori"[1] che hanno esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p. Nei casi sopra indicati sub i) e ii), Consip eserciterà la potestà risolutoria previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto Contrattuale alle condizioni di cui all'art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014.
4. Inoltre, ferme le cause di risoluzione indicate ai precedenti commi nonché quelle ulteriori indicate nel presente Accordo Quadro, costituiscono cause di risoluzione:
    a) l'ipotesi in cui i veicoli dati in noleggio fossero diversi dai modelli indicati nelle Schede Tecniche dei veicoli offerti, fermo restando l'ipotesi di sostituzione dei veicoli di cui all'art. 24, o comunque non fossero in possesso delle caratteristiche minime obbligatorie indicate nell'Appendice A del Capitolato Tecnico;
    b) le ipotesi in cui, fosse constatato l'inadempimento da parte del Fornitore all'obbligo di mantenere i Centri di Servizio minimi richiesti indicati nel Capitolato tecnico (cfr. par. 2.12) e, quindi, anche nel caso di ritardo da parte del Fornitore, protrattosi per un periodo di oltre 60 giorni rispetto al termine previsto, nella sostituzione dei Centri di Servizio, convenzionati in adempimento degli obblighi previsti nel Capitolato Tecnico, che abbiano comunicato disdetta dal convenzionamento;

[1] Per "pubblici amministratori" si intendono i soggetti che hanno esercitato attività di pubblico interesse.

5. Si conviene inoltre che le Amministrazioni Contraenti potranno risolvere di diritto, ex art. 1456 c.c., i singoli contratti di noleggio nei seguenti casi:
    a) nel caso di mancata consegna del veicolo richiesto decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data di consegna prevista al par. 2.1 e 2.2 del Capitolato Tecnico oppure decorsi i 90 (novanta) giorni dalla messa a disposizione del veicolo per la preassegnazione obbligatoria nel caso l'Amministrazione ne abbia fatto richiesta secondo il par. 2.3 del Capitolato Tecnico, salvo i casi di Forza maggiore di cui all'art. 33;
    b) nel caso in cui non vengano effettuati gli interventi di manutenzione straordinaria previsti dal paragrafo 2.4 del Capitolato Tecnico, salvi i casi ivi previsti;
    c) nel caso in cui non vengano effettuati gli interventi di riparazione di carrozzeria previsti dal paragrafo 2.6 del Capitolato Tecnico;
    d) qualora il Fornitore si rendesse inadempiente, per più di 5 (cinque) volte, anche non consecutive, agli obblighi previsti dal Capitolato Tecnico relativamente al servizio di soccorso stradale.
6. Il singolo contratto di noleggio si intende, altresì, risolto di diritto, ex art. 1456 c.c., nei seguenti casi: (i) furto; (ii) danno grave del veicolo che ne renda antieconomica la riparazione per il Fornitore; (iii) qualora il veicolo non possa essere riparato o comunque, anche a seguito delle riparazioni, non sia in grado di garantire la sicurezza degli occupanti e siano decorsi 60 giorni di utilizzo dell'autoveicolo sostitutivo.
7. Il Fornitore accetta le cause di risoluzione previste nell'atto di nomina a Responsabile/sub Responsabile del Trattamento allegato B alla presente Accordo quadro, che devono intendersi integralmente trascritte.
8. Consip e/o le Amministrazioni Contraenti, quando accerti/accertino un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con l'Accordo Quadro e/o con i Contratti di fornitura tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, formulerà/formuleranno la contestazione degli addebiti al Fornitore. L'accertamento viene compiuto mediante relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto al Fornitore. Consip e/o le Amministrazioni Contraenti formula, altresì, la contestazione degli addebiti al Fornitore, e contestualmente assegna /assegnano un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali il Fornitore deve presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, Consip e/o le Amministrazioni Contraenti hanno la facoltà, per quanto di rispettiva competenza, di dichiarare la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro e/o dei Contratti di Fornitura con atto scritto comunicato al Fornitore, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
9. Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni dell'Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura, Consip e/o le Amministrazioni contraenti assegna/assegnano un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, Consip e/o le Amministrazioni contraenti potrà /potranno risolvere l'Accordo Quadro e/o i Contratti di Fornitura, fermo restando il pagamento delle penali.
10. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell'Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R p tramite pec dalla Consip e/o

dall'Amministrazione Contraente, per quanto di propria competenza, per porre fine all'inadempimento, la Consip e/o l'Amministrazione Contraente ha/hanno la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto l'Accordo Quadro e/o i Contratti di Fornitura e di ritenere definitivamente la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

11. Ai sensi dell'art. 59, comma 5-bis del Codice, quando in fase di esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura non sia possibile preservare l'equilibrio contrattuale e non risulti possibile ripristinarlo mediante una rinegoziazione secondo oggettiva buona fede, è fatta salva la facoltà dell'Amministrazione o del Fornitore di invocarne la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, fermo restando quanto previsto dall'articolo 122, comma 5, del codice.
12. In caso di risoluzione anche di uno solo dei Contratti di Fornitura, Consip si riserva di risolvere il presente Accordo Quadro. La risoluzione dell'Accordo Quadro legittima la risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell'Accordo Quadro. La risoluzione dell'Accordo Quadro è, pertanto, causa ostativa all'affidamento di nuovi Appalti Specifici e può essere causa di risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura, salvo che non sia diversamente stabilito nei medesimi e salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.
13. In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura, Consip e/o l'Amministrazione Contraente, avrà/avranno diritto di escutere la garanzia prestata per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/i Contratto/i di fornitura risolto/i. Ove l'escussione non sia possibile sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R o via pec. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione Contraente e/o di Consip al risarcimento dell'ulteriore maggior danno.
14. Consip, fermo restando quanto previsto nel presente articolo e nei casi di cui all'art. 124 del Codice, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo Accordo Quadro per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario in sede di offerta o, ove previsto in documentazione di gara, alle condizioni proposte dell'operatore economico interpellato.

ARTICOLO 17 - RECESSO

1. Consip e/o le Amministrazioni, per quanto di proprio interesse, ha hanno diritto di recedere unilateralmente dal presente Accordo Quadro e/o da ciascun singolo Contratto di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:
   a) giusta causa,
   b) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi.

   Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
   - qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore, resta salvo quanto previsto dall'art. 124, comma 4, del Codice;

- in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Accordo Quadro o i contratti di fornitura.

2. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'Amministrazione che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, la stessa Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente da Contratto di Fornitura, con un preavviso almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r o tramite pec.
3. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. 159/2011, Consip e/o l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 123, commi 1 e 2 del Codice, potrà recedere dall'Accordo Quadro e/o da ciascun singolo contratto di fornitura, in qualunque momento, con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, previo il pagamento da parte delle Amministrazioni delle prestazioni oggetto dell'Ordinativo di Fornitura eseguite a regola d'arte. Nelle ipotesi di recesso unilaterale delle Amministrazioni contraenti da ciascun contratto di fornitura, le amministrazioni contraenti dovranno restituire i veicoli oggetto dei singoli ordinativi di fornitura e corrispondere al fornitore i canoni mensili residui di utilizzo fino al dodicesimo mese e un importo pari ad un quarto dei restanti canoni mensili dovuti dal tredicesimo mese di noleggio fino al completamento del periodo richiesto di noleggio. Per frazioni di mese verrà moltiplicato 1/30 del canone per i giorni effettivi di utilizzo. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ..
4. Qualora la Consip receda dall'Accordo Quadro, non potranno essere emessi nuovi ordini di fornitura da parte delle Amministrazioni e le singole Amministrazioni potranno a loro volta recedere dai singoli Contratti di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R o tramite pec.
5. È comunque prevista la facoltà per le Amministrazioni Contraenti di variare la tipologia contrattuale, aumentando ovvero diminuendo la durata e/o la percorrenza del contratto originario, previo conguaglio da effettuarsi in funzione della nuova tipologia contrattuale adottata e dei differenti canoni corrispondenti (cfr. par. 1.1 del Capitolato tecnico).

ARTICOLO 18 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dall'Accordo Quadro e dai singoli Appalti Specifici le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.
2. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula dell'Accordo Quadro alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all'art. 108, comma 9 e all'art. 110 del Codice.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di

validità dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti di Fornitura.

5. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Fornitore di cui all'art. 119, comma 7, del Codice in caso di subappalto.

ARTICOLO 19 - TRASPARENZA

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
   a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione dell'Accordo Quadro;
   b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione dell'Accordo Quadro stesso;
   c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione dell'Accordo Quadro rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
   d) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall'art. 16 del Codice al fine di evitare situazioni di conflitto d'interesse.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, o il Fornitore non rispettasse per tutta la durata dell'Accordo Quadro gli impegni e gli obblighi di cui alle lettere c) e d) del precedente comma, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà di Consip di incamerare la garanzia prestata.
3. Il Fornitore si impegna al rispetto di tutte le previsioni di cui al Patto di integrità.

ARTICOLO 20 - RISERVATEZZA

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell'Accordo Quadro e degli Appalti Specifici; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Consip hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto di Fornitura ovvero l'Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Consip.
5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell'Accordo Quadro e degli Appalti Specifici affidati in proprio favore nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
6. Resta fermo quanto previsto nel successivo articolo 26.

ARTICOLO 21 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1. Il Responsabile del Servizio, nominato dal Fornitore è il Dott. Giancarlo Lanterna.
2. Il Responsabile del Servizio è il referente responsabile nei confronti di Consip e/o delle Amministrazioni per l'esecuzione del presente Accordo Quadro e dei singoli Contratti di fornitura, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, salvo quant'altro previsto nel Capitolato Tecnico.
3. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile del Servizio, dovrà darne immediata comunicazione scritta a Consip

ARTICOLO 22 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. E' fatto assoluto divieto a ciascun Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l'Accordo Quadro ed i Contratti di Fornitura, a pena di nullità della cessione medesima, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d) n. 2, del Codice.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, Consip e le Amministrazioni, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto l'Accordo Quadro e i Contratti di fornitura.

ARTICOLO 23 - BREVETTI INDUSTRIALI, DIRITTI D'AUTORE E "LOGO"

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l'Amministrazione e Consip, per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.
2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni e/o di Consip azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'Amministrazione e/o Consip sono tenute ad informare prontamente per iscritto il Fornitore in ordine alle suddette iniziative giudiziarie.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti di Consip e delle Amministrazioni e/o, le prime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti di Fornitura, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.
4. E' vietato qualsiasi uso da parte del Fornitore dei marchi e/o dei loghi e/o delle denominazioni "Ministero dell'Economia e Finanze" e/o "Consip S.p.A." o del testo o del materiale grafico contenuto nel sito istituzionale **www.consip.it** e nel Portale di "**www.acquistinretepa.it**" per esprimere in qualsiasi modo o rappresentare l'adesione, la sponsorizzazione, l'affiliazione o l'associazione dell'utente con il Ministero dell'Economia e Finanze e/o con la Consip S.p.A.
5. Anche in conformità a quanto prescritto dalle Regole di e-procurement, allegate al presente atto, Consip S.p.A. potrà valutare e, eventualmente, autorizzare, l'utilizzo da parte del Fornitore del logo e della denominazione Consip S.p.A., nonché degli altri segni distintivi ivi riprodotti per le attività inerenti il presente Accordo Quadro. A tal fine il Fornitore dovrà presentare alla Consip S.p.A. un'apposita richiesta di autorizzazione che dovrà contenere l'indicazione specifica delle modalità e finalità dell'utilizzo dei suddetti

segni distintivi, da inviare alla casella di posta elettronica **comunicazione@consip.it**

ARTICOLO 24 - SOSTITUZIONE VEICOLI E FUORI PRODUZIONE

1. Qualora nel corso di validità dell'Accordo Quadro un veicolo esca di produzione ovvero subisca un restyling tale da alterare le caratteristiche tecniche minime o qualora si verifichino eventi non controllabili dal fornitore, documentabili e oggettivamente riscontrabili (quali riduzione della produzione negli stabilimenti di origine dei veicoli, eventi socio-politici, calamità naturali, epidemie) che non rendano possibile la fornitura del prodotto offerto, esclusivamente con riguardo agli Ordini di Fornitura non ancora emessi il Fornitore è tenuto ad informare la Consip S.p.A. e a proporre un veicolo in sostituzione nel termine di 45 giorni, nonché a comunicare l'ultima data utile per la ricezione degli Ordinativi di Fornitura del veicolo da sostituire; il veicolo proposto in sostituzione dovrà possedere le caratteristiche minime previste per il veicolo da sostituire.
2. Il Fornitore potrà formulare la proposta in merito alle sopra citate modifiche inviando via PEC all'indirizzo **dprpaconsip@postacert.consip.it** e in copia conoscenza a **servizi.mobilita@acquistinretepa.it** la seguente documentazione**:**
   a) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore utilizzando gli standard predisposti da Consip in sede di gara, con indicazione del prodotto offerto in sostituzione con specifica attestazione della sussistenza nel prodotto offerto in sostituzione delle funzionalità e caratteristiche minime almeno pari a quelle del prodotto dichiarato "fuori produzione". A tal fine, potrà essere richiesta dalla Consip ogni più idonea documentazione tecnica del prodotto offerto in sostituzione;
   b) apposita documentazione comprovante l'evento non controllabile dal Fornitore ovvero dichiarazione in originale di "fuori produzione" resa dal Produttore;
   c) Schede tecniche del veicolo sostitutivo;
   d) listino colori e optional;
   e) documentazione di cui al paragrafo 23 del Capitolato d'Oneri atta a comprovare i valori relativi alle emissioni di CO_2 del veicolo offerto in sostituzione (ad eccezione dei veicoli dei lotti 2, 3 e 4 e dei veicoli elettrici).
3. All'esito dell'analisi sulla documentazione di cui al precedente comma 2, e qualora dalla predetta analisi risulti confermato il possesso delle caratteristiche minime previste da parte del veicolo offerto in sostituzione, Consip S.p.A. entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione esaustiva autorizzerà il Fornitore ad effettuare la sostituzione. Qualora il Prodotto sostitutivo sia accettato dalla Consip S.p.A., lo stesso integrerà l'oggetto del presente Accordo Quadro, nonché gli eventuali nuovi canoni adeguati secondo quanto previsto all'art. 12 bis e ter.
4. In caso di esito negativo della predetta verifica o di un ritardo che si protragga per oltre 30 giorni nella proposta di sostituzione rispetto al termine previsto al comma 1, invece, Consip ha la facoltà di risolvere in tutto o in parte il presente Accordo Quadro.
5. Per il periodo intercorrente tra l'ultima data utile per la ricezione dell'Ordinativo e il caricamento del catalogo da parte del Fornitore, da effettuare successivamente all'autorizzazione alla sostituzione da parte di Consip, sarà temporaneamente sospesa la possibilità di ordinare i veicoli oggetto dell'Accordo Quadro. Tale periodo sarà comunque conteggiato nel calcolo della durata dell'Accordo Quadro.
6. Il Fornitore dovrà garantire la disponibilità dei veicoli oggetto della fornitura e/o di quelli eventualmente sostituiti per tutta la durata dell'Accordo Quadro.

7. Nel caso di semplice restyling che non alteri le caratteristiche tecniche minime il Fornitore potrà comunicare la variazione a Consip S.p.A. con una dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 che attesi la sussistenza delle caratteristiche minime previste dalla documentazione, presentando le nuove tabelle colori e listino optional secondo gli standard predisposti. È facoltà di Consip richiedere ogni più idonea documentazione tecnica del prodotto oggetto del predetto restyling
8. Il Fornitore potrà proporre, per tutta la durata dell'Accordo Quadro, modelli equivalenti in aggiunta a quelli offerti in gara, purché questi rispettino le caratteristiche tecniche minime previste nel Capitolato Tecnico; tali veicoli dovranno essere offerti alle medesime condizioni economiche dei modelli principali (anche eventualmente sostituiti). La proposta dei veicoli equivalenti dovrà essere effettuata utilizzando gli standard predisposti da Consip in sede di gara. Alla proposta dovrà essere allegata la seguente documentazione relativa al veicolo equivalente offerto:
   - scheda tecnica del veicolo;
   - listino colori e optional.

   La proposta sarà subordinata all'accettazione espressa della Consip medesima, che accerterà la rispondenza dei modelli offerti alle caratteristiche richieste.

ARTICOLO 25 - FORO COMPETENTE

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e Consip, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
2. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni Contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.

ARTICOLO 26 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il Fornitore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Accordo Quadro le informazioni di cui all'articolo 13 del "Regolamento UE", circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione dell'Accordo Quadro stesso e dei Contatti derivanti dagli Appalti specifici e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell'ambito del Capitolato d'Oneri al paragrafo 28 che deve intendersi in quest'ambito integralmente trascritto.
2. Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, il rappresentante legale del Fornitore si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei contratti Contatti derivanti dagli Appalti specifici, per le finalità descritte nell'informativa resa nel Capitolato d'oneri come sopra richiamata.
3. In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (L. 190/2012, D.Lgs. n. 33/2013), il concorrente/contraente prende atto che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet **www.consip.it**, sezione "Società Trasparente" e la BDNCP; inoltre, il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto, saranno diffusi tramite i siti internet **www.acquistinretepa.it** e **www.mef.gov.it**. Oltre a quanto sopra, i dati inerenti la partecipazione del Concorrente all'iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D.Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.), potranno essere utilizzati dal MEF e da Consip, ciascuno per quanto di propria competenza, anche in forma

aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto.

4. Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro ed il perfezionamento dei Contatti derivanti dagli Appalti specifici, il Fornitore si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679 D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e D. Lgs. n. 101/2018), ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. In particolare, il Fornitore si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
5. In ragione dell'oggetto dell'Accordo Quadro, ove il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, il medesimo potrà essere nominato "Responsabile/sub-Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE sulla base dell'atto di nomina allegato al presente Accordo Quadro. In tal caso, il Fornitore si impegna ad accettare la designazione a Responsabile/sub-Responsabile del trattamento, da parte dell'Amministrazione, relativamente ai dati personali di cui la stessa è Titolare e che potranno essere trattati dal Fornitore nell'ambito dell'erogazione dei servizi contrattualmente previsti. Nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o nel caso di nomina a Responsabile/sub-Responsabile, agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, l'Amministrazione potrà applicare le penali eventualmente previste nell'Accordo Quadro, e potrà risolvere il Contatto derivante dall'Appalto specifico ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno. L'Amministrazione dovrà segnalare la fattispecie a Consip che potrà risolvere l'Accordo Quadro.
6. Il Fornitore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza dei dati personali e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei Dati personali.
7. In conformità a quanto previsto dal Regolamento UE/2016/679, il Fornitore dovrà garantire che i dati personali oggetto di trattamento, verranno gestiti nell'ambito dell'UE e che non sarà effettuato alcun trasferimento degli stessi verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale al di fuori dell'UE o dello Spazio Economico Europeo, senza la previa autorizzazione del Titolare del trattamento. A tal fine il Responsabile trasmette al Titolare, prima della stipula del contratto, la lista dei trasferimenti di dati extra-UE che intende effettuare con l'indicazione del soggetto che riceve i dati, del paese di destinazione e delle adeguate garanzie su cui si fonda il trasferimento. Inoltre, il Fornitore si impegna ad informare l'Amministrazione della cessazione o dell'intenzione di avviare nuovi trasferimenti di dati al di fuori dell'Unione europea nel corso della durata del Contratto di Fornitura, affinché l'Amministrazione decida se autorizzare gli eventuali nuovi trasferimenti.

   Resta fermo che il trasferimento di Dati Personali al di fuori dell'Unione europea per l'erogazione di servizi connessi al Contratto di Fornitura – da intendersi anche come accesso ai dati da un paese terzo – potrà avvenire, previa specifica autorizzazione dell'Amministrazione, da o verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale al di fuori dell'Unione europea che sia coperta da una decisione di adeguatezza resa dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 45 del Regolamento o da altre garanzie

adeguate di cui agli artt. 46 e ss. del Regolamento stesso (es. utilizzo delle Binding Corporate Rules – BCR o delle Clausole Contrattuali Tipo adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 46, par. 2, lett. c) del Regolamento), fatta salva la necessità valutata preventivamente tra le Parti di adottare eventuali misure supplementari per garantire l'efficacia di tali garanzie. Il Fornitore dovrà, inoltre, garantire che le eventuali piattaforme/server su cui transitino i suddetti dati – ivi comprese le infrastrutture deputate alle funzioni di *business continuity* e di *disaster recovery*, anche se esternalizzate – abbiano sede nell'UE - fatte salve eventuali motivate ragioni di natura normativa o tecnica, che devono essere preventivamente approvate dall'Amministrazione - e che qualunque replica dei dati non sia trasmessa al di fuori della UE o dello Spazio Economico Europeo.

8. Nel caso di servizi di assistenza/manutenzione da remoto il cui espletamento implichi comunque il trasferimento al di fuori dell'UE di tracciati di dati connessi al servizio stesso, gli eventuali dati personali contenuti nel tracciato devono essere opportunamente anonimizzati a cura del Fornitore.
9. Qualora dovessero risultare trasferimenti di dati extra-UE in assenza delle adeguate misure e garanzie di cui sopra, l'Amministrazione diffiderà il Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 1454 c.c., all'immediata interruzione del trasferimento di dati non autorizzato. In caso di mancato adeguamento alla diffida, l'Amministrazione ne darà comunicazione al Garante della Privacy e potrà, in ragione della gravità della condotta del Fornitore e fatta salva la possibilità di fissare un ulteriore termine per l'adempimento, risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

ARTICOLO 27 - CODICE ETICO – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. N. 231/2001 - PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

1. Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza del D.Lgs. n. 231/2001 e della L. n. 190/2012 e di aver preso visione della parte generale del Modello di organizzazione, gestione e controllo, del Codice Etico, nonché del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, predisposti da Consip e pubblicati sul sito internet della Società, e di uniformarsi ai principi ivi contenuti che devono ritenersi applicabili anche nei rapporti tra il Fornitore e Consip.
2. Il Fornitore, per effetto della sottoscrizione del presente Accordo Quadro, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, si impegna: (i) ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001; (ii) ad uniformarsi alle previsioni contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da Consip ai sensi della D.Lgs. n. 231/2001 per le parti di pertinenza del Fornitore medesimo nonché del Codice etico e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza per le parti di pertinenza del Fornitore medesimo.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, Consip, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Accordo Quadro.

ARTICOLO 28 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari rispetto ai Contratti di Fornitura.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente atto, si conviene che, in ogni caso, le Amministrazioni, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolveranno di diritto, ai

sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., i Contratti di Fornitura nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC.) n. 8 del 18 novembre 2010.

3. In ogni caso, si conviene che Consip, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, si riserva di risolvere di diritto il presente Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell'ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma.
4. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
5. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, nei contratti di subappalto e nei subcontratti sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale i subappaltatori e i subcontraenti assumano gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. La medesima clausola dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, nei contratti di subappalto eventualmente stipulati dai subappaltatori del Fornitore nei confronti dei propri subappaltatori.
6. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i è tenuto a darne immediata comunicazione a Consip, all'Amministrazione e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante.
7. Il Fornitore si obbliga e garantisce che nei contratti di subappalto e nei subcontratti verrà assunta dai subappaltatori e dai subcontraenti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. La medesima clausola dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, nei contratti di subappalto eventualmente stipulati dai subappaltatori del Fornitore nei confronti dei propri subappaltatori.
8. Consip verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Consip e all'Amministrazione, oltre alle informazioni di cui all'art. 119, comma 2, quinto periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Consip e/o le Amministrazioni, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
9. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al

cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

10. Il Fornitore, nel caso di ricorso a contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lett. d) del Codice, si impegna a garantire nei rapporti con i soggetti da questi derivanti l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 3, comma 2 della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

ARTICOLO 29 – SUBAPPALTO

1. Considerato che all'atto dell'offerta il Fornitore non ha inteso fare ricorso al subappalto, il Fornitore medesimo non potrà subappaltare le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro.

ARTICOLO 30 - DANNI E RESPONSABILITÀ CIVILE

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni Contraenti e/o di Consip e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni che discendono dall'Accordo Quadro e ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

ARTICOLO 31 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all'imposta di bollo, anche ai sensi dell'Allegato I.4 del Codice.
2. Laddove la registrazione sia operata da Consip e/o dalle Amministrazioni Contraenti, le stesse comunicano al Fornitore l'importo anticipato e il conto corrente sul quale il Fornitore si impegna a versare, entro dieci giorni, l'importo anticipato. L'attestazione del versamento deve essere prodotta a Consip e/o alle Amministrazioni Contraenti entro venti giorni dalla data in cui è effettuato. In caso di ritardo l'importo è aumentato degli interessi legali a decorrere dalla data di scadenza del suddetto termine fino alla data di effettivo versamento.
3. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore – salvo il caso di applicazione dell'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 ("split payment") - è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, all'Accordo Quadro dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

ARTICOLO 32 - COMMISSIONE A CARICO DEL FORNITORE AI SENSI DEL DECRETO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 23 NOVEMBRE 2012 INSERIRE APPOSITA PENALE IN CASO DI VIOLAZIONE

1. Ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012 attuativo di quanto disposto dall'articolo 1, comma 453 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, il Fornitore è tenuto a versare a Consip una commissione pari al 1% da calcolarsi sul valore, al netto dell'IVA, del fatturato realizzato, con riferimento agli acquisti effettuati tramite il presente Accordo Quadro dalle pubbliche amministrazioni e dagli

altri soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente.
La previsione della commissione nonché l'entità della stessa sono state definite sulla base delle indicazioni del Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del personale e dei servizi.

2. Ai fini del calcolo dell'entità della commissione, il Fornitore a decorrere, dalla data di perfezionamento del primo Contratto di Fornitura senza rilancio competitivo e/o dalla data di stipula del primo Appalto Specifico, è tenuto a trasmettere a Consip, per via telematica ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e dell'art. 38 del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro 30 giorni solari dal termine di ciascuno dei due semestri dell'anno solare e ferma l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo 14 in caso di ritardo, una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore, con l'indicazione del fatturato, al netto dell'IVA, conseguito nel semestre di riferimento, al netto degli eventuali interessi di mora applicati alle Amministrazioni Contraenti. Il Fornitore è altresì tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, reports specifici, nel formato elettronico richiesto da Consip o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip (di cui all'Allegato A "FLUSSO DATI PER LE COMMISSIONI A CARICO DEL FORNITORE al presente Accordo Quadro), contenenti per ciascuna fattura emessa nel semestre di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al surrichiamato Allegato.
3. Tale dichiarazione, in presenza di importi sopravvenuti ma imputabili al semestre precedente, potrà essere rettificata o integrata nei seguenti termini:
    - entro 12 mesi dal termine di trasmissione della dichiarazione semestrale oggetto di integrazione, in caso di riduzione degli importi inizialmente dichiarati;
    - entro 12 mesi dal termine degli effetti dell'ultimo Contratto di Fornitura stipulato dal fornitore, in caso di aumento degli importi inizialmente dichiarati.

    In entrambi i casi, al fine di poter trasmettere la dichiarazione rettificativa o integrativa, il Fornitore dovrà inviare una richiesta motivata a Consip che ne valuterà l'ammissibilità o meno.

    I controlli sulla veridicità delle dichiarazioni trasmesse e delle eventuali rettifiche e integrazioni alle stesse, saranno effettuati da Consip trascorsi 12 mesi dal termine per la trasmissione della dichiarazione semestrale di cui al precedente comma 2. All'esito dei suddetti controlli, in caso di difformità, verrà avviato un procedimento di contestazione. In caso di accertamento di dichiarazione mendace si procederà alla segnalazione alla Procura della Repubblica.
4. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere a Consip, tutti i mesi, entro il 15 del mese, una dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del Fornitore medesimo, attestante l'importo delle fatture emesse nel mese precedente al netto degli eventuali interessi di mora applicati alle Amministrazioni Contraenti. Si evidenzia che esclusivamente per la dichiarazione riferita al mese di luglio il suddetto termine è fissato in 35 giorni solari dal termine del mese. Tale adempimento prende avvio dal mese successivo al perfezionamento del primo Contratto di Fornitura e/o alla stipula del primo Ordinativo di Fornitura.
5. Si evidenzia che le dichiarazioni attestanti gli importi di fatturato, unitamente ai report specifici relativi sia al semestre che al mese di riferimento, dovranno pervenire anche in caso di fatturato pari a zero o in assenza di fatturato.
6. Il Fornitore è, altresì, tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione, e quale parte integrante della medesima, *report* specifici, nel formato elettronico richiesto da Consip o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip (di cui all'Allegato "FLUSSO DATI PER LE COMMISSIONI A CARICO

DEL FORNITORE" al presente Accordo Quadro), contenenti per ciascuna fattura emessa nel mese di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al suddetto Allegato.
Si evidenzia che le dichiarazioni attestanti gli importi di fatturato, unitamente ai report specifici relativi sia al semestre che al mese di riferimento, dovranno pervenire anche in caso di fatturato pari a zero o assenza di fatturato.

7. Il Fornitore si obbliga altresì a comunicare, all'indirizzo P.E.C. **dprpaconsip@postacert.consip.it** la data dell'ultima fattura emessa all'Amministrazione a valere sull'AQ stipulato con Consip e sui contratti stipulati, entro il termine di 15 giorni dall'emissione della stessa. Restano fermi restando gli obblighi di invio, mensile e semestrali, relativi alle dichiarazioni di fatturato connesse all'obbligo del pagamento della fee di cui ai precedenti commi.
8. L'obbligo di invio dei flussi mensili termina con l'invio dei valori relativi all'ultima fattura comunicata ai sensi di quanto previsto al precedente comma. L'obbligo di invio dei flussi semestrali termina con l'invio delle fatture relative al semestre in cui è stata trasmessa la comunicazione di cui al precedente comma.
9. Consip, decorsi novanta giorni solari dal termine di ricevimento della dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 2, procederà all'emissione della fattura relativa alla commissione. Eventuali importi risultanti dalle dichiarazioni rettificative o integrative di un semestre, saranno compensati nella fattura del semestre successivo. In caso di mancato rispetto del termine per la presentazione della dichiarazione medesima, Consip, unitamente all'applicazione delle penali di cui al precedente art. 13, emetterà la fattura in un termine inferiore rispetto ai predetti 90 giorni solari.
10. Il Fornitore è tenuto a versare la commissione entro 60 giorni solari dalla data di ricevimento della fattura emessa da Consip mediante accredito, con bonifico bancario, sul conto corrente dedicato avente IBAN n. IT48U0623001627000047684915.
11. In caso di ritardo del pagamento da parte del Fornitore della commissione relativa alle fatture emesse dalle Amministrazioni, decorreranno gli interessi moratori il cui tasso viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto all'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
12. Il mancato o inesatto pagamento della commissione secondo le modalità ed i termini di cui ai precedenti commi del presente articolo comporterà, comunque, l'avvio delle procedure esecutive previste dal codice di procedura civile.
13. Consip procederà ad informare rispettivamente il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi dell'eventuale avvio di procedure esecutive e dell'ammontare delle somme oggetto di riscossione.
14. Gli interessi di mora e le somme oggetto di riscossione coattiva dovranno essere versati sul conto corrente dedicato di cui al precedente comma 5.
15. Consip, ai sensi della normativa vigente, effettuerà - anche avvalendosi di organismi di ispezione accreditati – controlli a campione al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui al precedente comma 2 coinvolgendo, se del caso, le Amministrazioni Contraenti.
    Consip si riserva di richiedere al Fornitore, a comprova di quanto dichiarato, di produrre, entro il termine di 30 giorni solari, un'autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 sul fatturato realizzato nell'ambito del semestre di riferimento, rilasciata dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione). Nel caso in cui tale autodichiarazione non confermasse quanto presente nella dichiarazione sostitutiva di cui al precedente

comma 2, si procederà alla valutazione ai sensi dell'art. 95, comma 1, lett. e) del Codice. Consip avrà comunque la facoltà di eseguire ulteriori verifiche e di chiedere al Fornitore ogni necessaria ulteriore documentazione relativa al suddetto fatturato.

Ferma restando l'applicazione dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000:

- in caso di inadempimento dell'obbligo di pagamento della commissione di cui al precedente comma 5 del presente articolo, che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R. da Consip, per porre fine all'inadempimento, Consip ha la facoltà di considerare risolto di diritto l'Accordo Quadro e di ritenere definitivamente la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno;
- la mancata trasmissione della dichiarazione di cui al precedente comma 2 o la riscontrata falsità della dichiarazione di cui al precedente comma 2 potrà comportare la risoluzione dell'Accordo Quadro e la conseguente valutazione ai sensi dell'art. 95, comma 1, lett. e) del Codice, informando tempestivamente il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi sulla risultanza dei controlli a campione effettuati.

ARTICOLO 33 – FORZA MAGGIORE

1. Costituisce forza maggiore il verificarsi di eventi o circostanze ("Eventi di Forza Maggiore"), quali, incendi, uragani, terremoti, conflitti bellici, pandemie, che impediscono ad una parte di eseguire una o più obbligazioni contrattuali, se e nella misura in cui la parte che subisce l'impedimento ("la Parte Interessata") prova tutte le seguenti condizioni:
   a) che l'impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;
   b) che esso non avrebbe ragionevolmente potuto essere previsto al momento della conclusione del contratto;
   c) che gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere ragionevolmente evitati o superati dalla Parte Interessata.
2. Al verificarsi di un Evento di Forza Maggiore, ai sensi e per gli effetti di cui artt. 1218 e 1258 cod. civ., il Fornitore non sarà ritenuto responsabile dell'inadempimento o del ritardato adempimento, e non si potrà procedere all'applicazione delle penali, di cui al precedente articolo 13 e/o alla risoluzione del contratto per inadempimento di cui al precedente articolo 15.
3. Al fine di non incorrere in responsabilità, il Fornitore avrà l'obbligo di comunicare all'Amministrazione Contraente che intende avvalersi della causa esimente prevista nel presente articolo, motivando e documentando le circostanze di fatto che impediscono il corretto adempimento delle prestazioni contrattuali, le obbligazioni sul cui adempimento impattano i predetti eventi, le ragioni per le quali tali circostanze non erano prevedibili al momento della stipula dell'Accordo Quadro e non erano evitabili con la dovuta diligenza, le misure di mitigazione dell'impatto che ha adottato o intende adottare e i nuovi termini e modalità di adempimento, nonché ogni informazione/documentazione utile per consentire all'Amministrazione Contraente la valutazione dei presupposti per l'applicazione della disciplina della Forza Maggiore prevista nel presente articolo.
4. Qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano solo parzialmente l'adempimento delle prestazioni contrattuali, il Fornitore sarà tenuto, in linea con l'art. 121, comma 5 del Codice, a rispettare le prescrizioni contrattuali in relazione alle prestazioni la cui esecuzione non sia resa impossibile dai predetti eventi;

qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano totalmente la prestazione, l'Amministrazione potrà disporre la sospensione delle prestazioni contrattuali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 121 comma 1 del Codice per il periodo strettamente necessario alla cessazione degli Eventi di Forza Maggiore.

5. E' fatto obbligo al Fornitore comunicare all'Amministrazione tempestivamente la cessazione degli eventi di Forza Maggiore, affinché l'Amministrazione disponga la ripresa dell'esecuzione e indichi i nuovi termini contrattuali e/o le diverse modalità di esecuzione della prestazione. La ripresa dell'esecuzione delle prestazioni dovrà essere formalizzata mediante redazione del verbale di ripresa in cui dovranno essere indicati anche i nuovi termini di esecuzione e/o le diverse modalità di esecuzione.
6. Qualora la sospensione duri per un periodo che rende non più di interesse dell'Amministrazione l'esecuzione della prestazione sospesa, è facoltà dell'Amministrazione recedere dal contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 16, commi 1 e 2.

ARTICOLO 34 - CLAUSOLA FINALE

1. Il presente Accordo Quadro ed i suoi allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole dell'Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell'Accordo Quadro o dei singoli Contratti di Fornitura (o di parte di essi) da parte di Consip e/o delle Amministrazioni non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Accordo Quadro si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dai Contratti di Fornitura dell'Accordo Quadro che sopravvivrà ai detti Contratti di Fornitura continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti.

Roma, lì ___ ___

CONSIP S.p.A.	**IL FORNITORE**
F.to digitalmente	F.to digitalmente

NB: Essendo il documento sottoscritto con firma grafica PAdES (file con estensione .pdf) il sottoscrittore deve apporre il sigillo che attesta la sottoscrizione in ogni punto del documento in cui la sottoscrizione è richiesta.

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 3 (Oggetto dell'Accordo Quadro), Articolo 4 (Durata e dei contratti derivati da Appalti Specifici), Articolo 5 (Prezzi e vincoli degli Appalti Specifici), Articolo 6 (Affidamento degli Appalti Specifici), Articolo 7 (Obbligazioni generali del Fornitore), Articolo 8 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 9 (Verifiche ispettive), Articolo

9 bis (Controlli e verifiche da parte di Consip S.p.a.); Articolo 10 (Consegna e Verifica di conformità), Articolo 12 (Corrispettivi e fatturazione), Articolo 13 (Costi della sicurezza); Articolo 14 (Penali); Articolo 15 (Garanzie); Articolo 16 (Risoluzione); Articolo 17 (Recesso); Articolo 18 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), Articolo 19 (Trasparenza), Articolo 20 (Riservatezza), Articolo 21 (Responsabile del servizio), Articolo 22 (Divieto di cessione del contratto), Articolo 23 (Brevetti industriali, diritti d'autore e "Logo"); Articolo 24 (Evoluzione tecnologica) Articolo 26 (Trattamento dei dati personali); Articolo 27 (Codice Etico – Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001 – Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza), Articolo 28 (Tracciabilità dei flussi finanziari), Articolo 29 (Subappalto), Articolo 30 (Danni e responsabilità civile), Articolo 31 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Articolo 32 (Commissione a carico del Fornitore ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012), Art. 34 (Clausola finale).

Roma, lì ___ ___

IL FORNITORE

F.to digitalmente

ATTO DI SOTTOMISSIONE

Proroga dal 1.11.2026 al 30.04.2027 del contratto di appalto per il veicolo a noleggio targato GG396LG di cui alla Deliberazione n. 86 del 22.01.2021

TRA

La ASL Roma 1 con sede legale in Roma – Borgo S. Spirito n. 3, partita IVA 13664791004, istituita a far data dal 1° gennaio 2016, come previsto dalla legge regionale n. 17 del 31.12.2015 e dal DCA n. 606 del 30.12.2015 e come preso atto con deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 1° gennaio 2016, rappresentata dal _____in qualità di Direttore Generale giusto Decreto _____elettivamente domiciliato, ai fine del presente atto, presso la suddetta sede

E

(*se impresa singola*)

La società _____ (in seguito per brevità Operatore Economico) con sede legale in _____ Via/Piazza _____, n. _____, CAP _____,

C.F. e partita IVA _____ iscritta nel Registro delle Imprese di _____, al n. _____, rappresentata dal Sig. _____ nato a _____il _____, in qualità di legale rappresentante/procuratore *(in caso di procuratore inserire dati procura speciale da conservare in atti*), domiciliato per il presente atto presso la sede dell'Operatore Economico.

PREMESSO

che con Deliberazione n. 86 del 22.01.2021 l'Asl Roma 1 ha aderito alla convenzione

Consip “Veicoli a noleggio 14 – Lotto 2” 1 importo complessivo pari a Euro 388.152,00 oltre IVA di legge,

che il contratto d’appalto è stato stipulato in data _____ e registrato _____;

che nelle more della consegna del nuovo veicolo a noleggio, al fine di evitare l’interruzione delle suddette prestazioni e tenuto conto che negli atti di gara è prevista l’opzione della proroga contrattuale, la ASL Roma 1 con la Deliberazione del Direttore Generale n. ____del _____ ha approvato il presente Atto di Sottomissione con il quale _____, si impegna ad espletare per ulteriori mesi _____le prestazioni di che trattasi con le modalità e le condizioni di seguito esplicitate e senza soluzione di continuità con il contratto originario.

Tutto ciò premesso, tra le parti, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Articolo 2 - Oggetto dell’appalto

L’Operato Economico _____, con il presente atto si obbliga ad eseguire le seguenti prestazioni in favore dell’ASL Roma 1 agli stessi prezzi patti e condizioni del richiamato contratto d’appalto:

_____

Articolo 3 - Durata

La durata della proroga oggetto del presente atto è fissata per un periodo massimo di ____mesi, con decorrenza ___ e termine _____.

Articolo 4 - Obblighi dell’Appaltatore

L’Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni di cui al precedente art. 2 agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto originario.

Articolo 5 - Corrispettivo dell’appalto

L’importo delle prestazioni oggetto del presente Atto per il periodo_____–_____è fissato in Euro _____oltre IVA di legge.

Articolo 6 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi della disposizioni di cui alla Legge 136 del 13 agosto 2010, come successivamente modificata, l’Appaltatore conferma gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Articolo 7 – Integrazione cauzione definitiva

L'Appaltatore a garanzia dell’integrale e tempestiva esecuzione degli obblighi assunti con il presente Atto ha prodotto, ad integrazione della cauzione definitiva rilasciata mediante fideiussione n.____ emessa da _____ per la stipulazione del contratto originario richiamato in premessa, la relativa appendice n. _____ in data _____ valida per il periodo _____– _____. Tale garanzia fideiussoria resterà in vigore sino alla chiusura dell’appalto e comunque sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. L'Amministrazione, in caso di necessità di recupero di crediti di qualsiasi tipo nei confronti dell’Appaltatore, ha specifico diritto ad escutere la cauzione, senza preventiva intimazione e/o diffida.

Articolo 8 - Risoluzione e recesso

Per la risoluzione ed il recesso trovano applicazione le disposizioni contenute nel contratto originario, nonché le norme previste dal D. Lgs. 36/2023 agli artt. 122 e

123. Resta inteso ed incondizionatamente accettato dall'Appaltatore, che in caso di adesione da parte dell'ASL Roma 1 a contratti o convenzioni di appalto conseguenti alla formalizzazione e messa a regime di gara centralizzata regionale e/o attivazione di convenzione CONSIP, o all'aggiudicazione di gara d'appalto esperita da questa Azienda, la stessa Amministrazione avrà facoltà a proprio insindacabile giudizio, di esercitare il diritto di recesso e disdetta del presente atto, in qualunque momento, tramite invio di semplice comunicazione tramite posta elettronica certificata (PEC).

Articolo 9

Foro competente

Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del rapporto contrattuale e per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'Operatore Economico e l'A.S.L. Roma1, è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Articolo 10

Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico dell'Operatore Economico tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative al servizi ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo,imposta di bollo, tasse di registrazione, copie esecutive, ecc. ad eccezione di quelli che fanno carico all'ASL Roma 1 per legge.

2. L'Operatore Economico dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, che l'Operatore Economico è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72.

Art. 11

Allegati

Si intendono quali allegati, nonché parti integranti ed efficaci del presente contratto, anche se non materialmente collazionati al presente accordo, ma conservati presso la stazione appaltante, l'offerta tecnica ed economica dell'Operatore Economico, il contratto di appalto originario, la cauzione definitiva, (*ove previsto*) il DUVRI.

Art. 12

Accettazione clausole contrattuali ai sensi dell'art. 1341 c.c.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, 2 comma codice civile il sig. _____ dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati nel presente atto e di accettare incondizionatamente, ai sensi e per gli effetti di legge, tutte le norme, patti e condizioni previsti negli articoli di seguito indicati e contenuti nel presente atto o nel contratto di appalto originario, ferma restando la inderogabilità delle norme contenute nel diciplinare di gara e relativi allegati, nel Capitolato tecnico e, per quanto non previsto, nelle disposizioni del Codice Civile e delle Leggi vigenti in materia se ed in quanto compatibili:

Per quanto attiene al presente contratto: Articolo 3 Durata del contratto,4 Obblighi dell'appaltatore, 6 Tracciabilità dei flussi finanziari, 8 Foro competente, 9 Oneri fiscali e spese contrattuali.

Per quanto attiene al contratto originario:

(*Inserire gli articoli già previsti in esso e non ripetuti nel presente atto).*

Letto approvato e sottoscritto (con kit di firma digitale in pdf pades).